

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 248

presentata dai Consiglieri regionali
FENU - RUBIU - TOCCO - ARBAU - LEDDA - AZARA - CARTA - SOLINAS Christian - ORRÙ -
TATTI - PINNA Giuseppino - PERRA - RANDAZZO - CHERCHI Augusto

il 5 agosto 2015

Testo unico sulle biodiversità naturali e sulla programmazione, tutela
e valorizzazione delle risorse naturali rigenerabili

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge affronta, in modo ampio, l'improrogabile necessità di tutela delle risorse naturali rigenerabili in un'ottica di valorizzazione e prelievo delle stesse in modo eco-sostenibile e nel rispetto delle tradizioni e popolazioni locali, nonché degli interessi delle future generazioni, con l'obiettivo di valorizzare opportunità occupazionali ed economiche ancora inesplorate in Sardegna. Si intende, inoltre, far fronte alla carenza di politiche di gestione e valorizzazione delle acque interne della Sardegna.

Nella trattazione specifica dei titoli, il primo mira alla tutela delle biodiversità naturali, della flora e della fauna della Sardegna, provvedendo alla protezione e gestione ma anche alla sua valorizzazione, sia come risorsa naturale rigenerabile sia in chiave turistica in territori che necessitano di particolare sviluppo economico e occupazionale. Nella presente sezione, e in tutta la trattazione della legge, si introducono elementi che pongono ordine nella normativa in vigore rendendola funzionale. Per tale motivo riteniamo che tale legge sia da considerare testo unico. La proposta si pone anche l'obiettivo di mettere ordine sulle competenze in materia di caccia e pesca introducendo una nuova direzione generale specifica che fa capo a un unico soggetto, la Presidenza della Giunta regionale o un unico Assessorato, evitando, così, un'inutile, quanto sterile e dannosa, frammentazione delle competenze sia sulla caccia e la pesca sia in materia di gestione ripopolamento della flora e della fauna. Inoltre, si affronta un tema caro alla Sardegna, in considerazione del fatto che le attività di fruizione delle risorse naturali rigenerabili fanno parte della tradizione del popolo sardo. Infatti, le decine di migliaia di appassionati rappresentano una straordinaria risorsa per la Sardegna nella tutela dell'ambiente e nel presidio del territorio. Si introducono, dunque, i concetti di cacciatore custode della fauna selvatica e sentinella dell'ambiente, del pescatore custode e sentinella della fauna ittica e della qualità delle acque, in un'ottica di valorizzazione di queste risorse umane, anche nella lotta agli incendi, agli inquinamenti

ambientali e per contrastare e sconfiggere epizootie come la peste suina e limitare i danni alle colture agricole da fauna selvatica, con l'obiettivo di salvaguardare le future generazioni.

Il titolo secondo della proposta di legge regola la fruizione e la raccolta delle risorse naturali e rigenerabili e dei frutti spontanei, salvaguardando il mantenimento della biodiversità caratteristica della Sardegna e tentando di porre normative volte a preservare le specificità dell'ambiente isolano. Inoltre, viene introdotto nel quadro normativo regionale una figura professionale mancante, e non riconosciuta, come l'imprenditore agricolo forestale, anche al fine di valorizzare e regolamentare le attività economiche dei numerosi fruitori professionali delle risorse naturali rigenerabili.

Il titolo terzo disciplina il governo del territorio, la protezione e gestione della fauna selvatica, dettando le regole per un corretto, equilibrato e sostenibile prelievo venatorio volto a custodire l'ambiente della Sardegna, con una pianificazione che porti a valorizzare la funzione turistica venatoria della nostra isola. La proposta di legge, inoltre, rimarca con forza la specificità del climax e dell'ecosistema isolano della Sardegna, molto più simile a quello della vicina Corsica, rispetto alla penisola italiana e al continente europeo e, in quanto tale, necessita di un approccio legislativo diverso e non mutuato dalle leggi nazionali. Tale proposta di legge è, comunque, rispettosa degli indirizzi di carattere generale forniti dalla normativa comunitaria e in ottemperanza allo statuto autonomo che sancisce per la Sardegna la competenza primaria in materia di caccia e pesca, anche nell'obiettivo di responsabilizzare i cacciatori sul proprio territorio senza necessariamente obbligarli all'assurda, quanto dannosa per l'ambiente sardo, accettazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dalla normativa nazionale. La proposta di legge, inoltre, a seguito della modifica della Convenzione di Washington sulla tutela del cervo sardo, reintroduce la tradizionale caccia di selezione al cervo in Sardegna.

Il titolo quarto della proposta di legge rappresenta una novità per la Sardegna, con la reintroduzione della falconeria e con la valorizzazione della caccia esercitata con i rapaci. Si tratta di un fatto storico e culturale, appartenente alla nostra tradizione millenaria, oggi riconosciuta come patrimonio culturale dell'Unesco, anche in considerazione dell'importanza economica e occupazionale mondiale che tale pratica venatoria, oggi riscoperta sia in Italia che in altre Nazioni, sta riscoprendo. All'interno di questa sezione, viene esplicitata molto bene la parte riguardante la salvaguardia e riproduzione dei rapaci a rischio di estinzione della fauna sarda e mediterranea.

Il titolo quinto codifica una regolamentazione e valorizzazione della pesca, con la tutela delle acque interne e costiere. Un passaggio che vuole tutelare e salvaguardare il patrimonio ittico della Sardegna, mettendo, altresì, norme volte a garantire l'attività della pesca nel rispetto dell'ambiente costiero e delle acque interne. Un'innovazione è costituita dall'introduzione della figura del pescatore custode, con una responsabilità e un ruolo attivo nella tutela della fauna ittica e come sentinella della qualità delle acque. La legge tratta, inoltre, le potenzialità economiche e occupazionali offerte dalla pesca sportiva e turistica, praticamente del tutto inesplorate in Sardegna.

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo I

Tutela delle biodiversità naturali

Capo I

Tutela delle biodiversità naturali

Art. 1

Finalità e norme generali

1. La Regione, avendo da statuto competenze primarie in materia di ambiente, caccia e pesca, promuove la tutela delle biodiversità naturali secondo le proprie specificità, regolamenta l'attività di fruizione e raccolta delle risorse e frutti spontanei, provvede al governo del territorio, alla protezione, gestione della fauna selvatica e al prelievo venatorio e ittico, disciplina la regolamentazione e valorizzazione della pesca e delle acque interne, istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Direzione generale della caccia e della pesca (DGCP), favorisce la strutturazione degli organismi comunali di gestione faunistica di seguito denominati OCGF, per la tutela valorizzazione e presidio del territorio e delle risorse naturali rigenerabili.

2. Ai sensi della Convenzione di Berna (decisione del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa) e del piano d'azione per la biodiversità in agricoltura (approvato dal Consiglio europeo del 27 marzo 2001), la Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli ecosistemi locali e delle produzioni di qualità, favorisce e promuove la tutela delle risorse naturali rigenerabili di interesse ambientale e alimentare, al fine di garantire la conservazione, la tutela delle biodiversità e la valorizzazione delle medesime, anche per l'alimentazione la multifun-

zionalità e le tradizioni del proprio territorio.

3. Le varietà e le specificità locali appartengono al patrimonio naturale di interesse ambientale e naturalistico della Sardegna.

4. La Regione promuove e garantisce la fruizione e l'utilizzazione collettiva del patrimonio naturale costituito dalle risorse genetiche autoctone, attraverso le reti di conservazione, tutela e salvaguardia.

5. La Regione assume iniziative dirette e favorisce azioni pubbliche e private, volte alla conservazione, la tutela e la valorizzazione delle varietà e specificità locali di interesse naturalistico, con particolare riguardo per quelle a rischio di erosione genetica o di estinzione.

6. La Regione, nel rispetto del principio del prelievo sostenibile, conserva le proprie risorse naturali rigenerabili e alimentari, garantendone la presenza, la diffusione e la possibilità di fruizione anche per le future generazioni.

7. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce e incentiva le attività e le iniziative di cui al comma 4, determina i criteri e le modalità di attuazione.

Art. 2

Definizioni e ambiti applicativi

1. Ai fini della presente legge sono considerate risorse genetiche indigene di interesse naturalistico:

- a) specie, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni autoctoni del territorio sardo;
- b) specie, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di cui alla lettera a), attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca anche di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse a favorirne la reintroduzione.

2. Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'a-

limentazione e l'agricoltura e la legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti). Per conservazione in situ si intende anche la conservazione delle risorse genetiche in azienda (on farm).

3. Ai fini della presente legge, per ambito locale si intende la parte del territorio regionale in cui è, o era, presente una determinata risorsa genetica.

4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 14 sono definiti i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui al comma 1 sono definite a rischio di erosione genetica.

Art. 3

Patrimonio delle risorse genetiche

1. La Regione riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali, rilevanti per la conservazione e la valorizzazione delle diversità biologiche presenti nel territorio, ne promuove una più vasta applicazione anche con il consenso dei detentori di tale patrimonio, favorendo l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche all'interno delle medesime comunità locali, in attuazione dell'articolo 8 della Convenzione di Rio sulla Biodiversità, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi (Rio de Janeiro, 5 giugno 1992)).

Art. 4

Linee guida di intervento

1. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, approva linee guida di intervento per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche di interesse naturalistico.

2. Sulla base delle linee guida di cui al comma 1, la Regione:

- a) provvede, tramite affidamento a soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza e conoscenza, allo studio, al censimento e alla valutazione dello stato di consistenza su tutto il territorio regionale della biodiversità vegetale e animale di specie e varietà locali di interesse naturalistico;
- b) favorisce iniziative a carattere pubblico e privato tendenti alla conoscenza, alla tutela e alla conservazione della biodiversità indigena di interesse naturalistico, alla diffusione delle conoscenze e delle innovazioni per l'uso e la valorizzazione delle varietà e specie locali, in particolare quelle soggette a rischio estinzione o erosione genetica;
- c) definisce iniziative specifiche e prioritarie volte alla tutela, al miglioramento e alla valorizzazione e al monitoraggio delle varietà e specie locali, nonché alla loro riproduzione, ripopolamento e reintroduzione rendendole fruibili alla popolazione anche con l'ausilio dei cacciatori custodi.

Capo II

Repertorio regionale e altri strumenti di conservazione, tutela e salvaguardia

Art. 5

Repertorio volontario regionale delle risorse naturalistiche ambientali

1. Al fine di consentire la tutela delle risorse naturalistiche indigene, è istituito il repertorio regionale al quale sono iscritti specie, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni della flora e della fauna sarda di interesse regionale di cui all'articolo 2.

2. Il repertorio regionale è organizzato secondo criteri e caratteristiche che consentono l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale e internazionale.

3. Il repertorio delle risorse naturalistiche indigene è pubblico ed è gestito dalla direzione generale competente in materia di ambiente e è consultabile anche attraverso strumenti in-

formatici e telematici.

Art. 6

Iscrizione al repertorio regionale

1. Possono fare proposte di iscrizione enti e istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini. Alla proposta di iscrizione è allegata una scheda tecnica corredata di tutta la documentazione a supporto per ciascuna risorsa naturalistica.

2. La Regione può, altresì, provvedere direttamente all'iscrizione al repertorio di risorse genetiche autoctone, avvalendosi per la redazione delle relative schede della collaborazione di esperti di comprovata esperienza nel settore.

3. L'iscrizione è, comunque, subordinata all'istruttoria e al parere favorevole della commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità e le procedure per l'iscrizione al repertorio. Ulteriori eventuali modalità e procedure sono precisate in apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

Registro anagrafico

1. Al fine di tutelare le varietà e le specie iscritte nel repertorio di cui all'articolo 6 e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale, sono istituiti registri anagrafici regionali.

2. I criteri e le modalità per l'applicazione di quanto è previsto al comma 1 sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6.

Art. 8

Funzioni e composizione
della commissione tecnico-scientifica

1. La commissione tecnico-scientifica è organo consultivo e propositivo. Essa ha il compito di:

- a) esprimere parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione dal repertorio regionale delle risorse di cui all'articolo 5, in base ai criteri definiti dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 6;
- b) esprimere parere sulle linee guida di intervento di cui all'articolo 4;
- c) individuare le priorità e le tipologie di intervento, su proposta degli OCGF e di altri enti e associazioni preposte, relative alle risorse genetiche.

2. La commissione tecnico-scientifica, è istituita con atto della Giunta regionale. Essa è composta da:

- a) due funzionari esperti della materia, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un esperto di biodiversità;
- c) un esperto di flora sarda;
- d) un esperto di fauna sarda;
- e) un esperto di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali;
- f) tre rappresentanti esperti delle associazioni di volontariato che si occupano della materia;
- g) tre rappresentanti proposti dagli OCGF.

3. La commissione, in base alle leggi sulle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi, si dota di apposito regolamento per il suo funzionamento interno.

Art. 9

Organi di tutela

1. Alla tutela, alla conservazione, al miglioramento sia delle comunità animali sia degli ambienti e alla gestione dell'esercizio venatorio

provvedono secondo le competenze loro attribuite dalla presente legge:

- a) la Direzione generale interassessoriale della caccia e della pesca in Sardegna; emanazione congiunta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, istituita presso la Presidenza della Giunta regionale;
- b) il comitato regionale faunistico;
- c) gli organismi comunali di gestione faunistica;
- d) la rete dei cacciatori custodi, nelle modalità previste dall'articolo 14.

Art. 10

Direzione generale della caccia e della pesca

1. È istituita in Sardegna la Direzione generale della caccia e della pesca (DGCP). Nasce come emanazione interassessoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, fa capo direttamente alla Presidenza della Giunta regionale ed è competente, in particolare, del governo della materia della caccia e pesca in Sardegna e delle risorse spontanee rigenerabili nonché dello sviluppo delle azioni inerenti.

2. La DGCP è preposta all'applicazione della presente legge, svolge le sue funzioni avvalendosi delle proprie strutture centrali e periferiche, dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione e del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 17.

Art. 11

Istituzione degli organismi comunali di gestione faunistica

1. Gli organismi comunali di gestione faunistica (OCGF) sono istituiti presso ogni comune della Sardegna e sono raggruppati in reti distrettuali omogenee per territorio. Essi hanno l'obiettivo di fidelizzare e responsabilizzare il cacciatore/pescatore sulla gestione dell'ambien-

te, della flora e della fauna selvatica, sulla gestione delle risorse naturali rigenerabili e sul governo del territorio, anche con azioni volte alla salvaguardia della biodiversità, alla tutela e valorizzazione della fauna locale e al giusto equilibrio con il paesaggio nell'ottica di un prelievo eco-sostenibile. Essi assumono, in questo modo, un ruolo diretto sulle azioni di governo del territorio.

2. Gli OCGF possono costituire reti locali di collaborazione su territori omogenei, anche al fine di favorire la libera circolazione dei cacciatori su tutto il territorio regionale per il prelievo dell'avifauna, sia essa migratoria o stanziale. Svolgono un importante ruolo di prevenzione e sostegno alla repressione del bracconaggio e in tutte quelle azioni di tutela e valorizzazione ambientale, territoriale e culturale specifica.

3. Gli OCGF collaborano con l'Istituto di ricerca regionale per la fauna sarda, eseguono il monitoraggio e il censimento della fauna selvatica presente sul proprio territorio e formulano una proposta sulla pressione venatoria sostenibile e sulle azioni di ripopolamento per ogni specie, con particolare attenzione alla nobile stanziale o per la conservazione di specie a rischio estinzione e o erosione genetica.

4. L'OCGF, previo parere vincolante dell'Istituto di ricerca regionale per la fauna sarda, può effettuare dei prelievi venatori in deroga al calendario venatorio per il controllo delle specie nocive, qualora si presentino situazioni di emergenza causate dalla fauna selvatica, in particolare, rispetto alle specie che possano arrecare danni all'agricoltura o rappresentare rischi alla biodiversità isolana.

5. L'OCGF tiene il registro delle compagnie di caccia grossa operanti nel suo territorio di competenza, avendo cura di annotare i capi caccia di ogni compagnia, i componenti la compagnia e i canari. I capi caccia delle compagnie, per svolgere il loro ruolo, devono essere possessori di porto d'armi uso caccia da almeno dodici anni continuativi. Tutti i componenti delle compagnie, al fine del rinnovo della concessione venatoria, frequentano i corsi sulla sicurezza e sull'eradicazione della peste suina all'uo-

po organizzati.

6. La Regione, in funzione dell'impegno per l'eradicazione della peste suina africana, attraverso la DGCP e con la collaborazione delle associazioni venatorie e degli OCGF, effettua il censimento generale delle compagnie di caccia grossa, finanzia per esse specifici corsi di formazione anche sulla macellazione e trattamento delle carcasse. Inoltre, concede contributi attraverso la DGCP o i comuni, per la realizzazione di appositi spazi, anche amovibili, da realizzarsi presso le case di caccia o le aree di caccia delle compagnie adatti alla macellazione, trattamento e frigoconservazione delle carcasse di cinghiale.

Art. 12

Composizione degli OCGF

1. Ciascun OCGF, presieduto dal sindaco o da un consigliere da lui delegato, è composto, inoltre, da:

- a) due componenti eletti dal consiglio comunale, di cui uno espresso dalla minoranza;
- b) tre cacciatori custodi locali in rappresentanza delle tre associazioni venatorie maggiormente rappresentate nel comune;
- c) un rappresentante del settore agricolo, regolarmente iscritto, in rappresentanza dell'associazione di categoria maggiormente rappresentata nel territorio comunale;
- d) un rappresentante del settore zootecnico, regolarmente iscritto, in rappresentanza dell'associazione di categoria maggiormente rappresentata nel territorio comunale;
- e) un tecnico faunistico o esperto di fauna selvatica.

2. Ciascun OCGF elegge, nel suo seno, il vice presidente; i suoi componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati; funge da segretario un impiegato del comune. Le prestazioni dei componenti del Comitato sono volontarie e gratuite.

3. Ciascun OCGF ha nel territorio di competenza, su incarico della Regione, l'obbligo della gestione della fauna selvatica e del controllo delle specie nocive nonché del ripopolamento della fauna stanziale. I cacciatori aderenti

all'OCGF partecipano ai corsi di formazione per coadiutore nel controllo della fauna selvatica e relativo prelievo venatorio in misura non inferiore al 5 per cento.

4. È fatto obbligo per tutti i cacciatori e pescatori la frequentazione dei corsi per la sicurezza nell'esercizio dell'attività venatoria, di pesca e in materia ambientale, tutela delle biodiversità, antincendio, governo e valorizzazione del territorio e delle risorse ambientali.

5. È fatto obbligo, a carico della Regione, il versamento della tassa per la copertura assicurativa pubblica relativo al risarcimento danni causati dalla fauna selvatica.

Art. 13

Organizzazione del distretto

1. I cacciatori di selezione, iscritti a un distretto di gestione, propongono all'OCGF i nominativi di un responsabile e di un vice responsabile.

2. Il comitato di gestione dell'OCGF provvede alla nomina dei soggetti di cui al comma 1 con proprio atto.

3. L'OCGF, con provvedimento motivato, può disporre la revoca del responsabile e del vice responsabile in ogni momento.

4. I soggetti di cui al comma 1 rimangono in carica per l'intera durata del piano faunistico venatorio salvo rinuncia o revoca motivata da parte dell'OCGF o nuova proposta.

5. La richiesta di nuova proposta può essere inoltrata all'OCGF dai tre quarti, arrotondato al numero intero superiore, dei cacciatori iscritti al distretto.

6. Il responsabile di ciascun distretto, dietro indicazioni fornite dal personale tecnico dell'OCGF, ha il compito di coadiuvare gli OCGF nella gestione del distretto medesimo e, in particolare:

a) di collaborare per l'organizzazione delle operazioni di censimento;

- b) di collaborare con l'OCGF per le operazioni di individuazione e assegnazione degli ap-postamenti di caccia;
- c) di collaborare con l'OCGF per l'assegnazione ai selecacciatori dei capi da abbattere, nel rispetto del piano di abbattimento e delle modalità fissate dall'OCGF;
- d) di collaborare con l'OCGF per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole;
- e) di collaborare, ogni qualvolta ne sia richiesto, con la DGCP e dell'OCGF, per l'organizzazione di catture, mostre di trofei, raccolta di dati biometrici.

Art. 14

Istituzione della figura del cacciatore e del pescatore custode della fauna selvatica e sentinella dell'ambiente e della risorsa idrica

1. Ai fini della presente legge, sono riconosciuti al cacciatore la responsabilità e un ruolo pubblico diretto nel governo del territorio e nella gestione della risorsa ambiente.

2. Si definisce cacciatore custode della fauna selvatica e sentinella dell'ambiente il cacciatore attivo, iscritto agli OCGF, che collabori fattivamente e responsabilmente nella gestione dell'ambiente e nel governo del territorio. Egli provvede alla tutela e conservazione delle specie selvatiche locali a rischio di erosione genetica, estinzione, o meritevoli di valorizzazione e ripopolamento, iscritte nei repertori regionali.

3. Il cacciatore custode:

- a) provvede alla sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
- b) diffonde la conoscenza relativa alle competenze e al ruolo affidatogli nella società, nonché nella preservazione e ripopolamento delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;
- c) collabora con gli enti e gli organismi deputati alla conservazione e propagazione di specie conservate nella banca regionale di interesse naturalistico e faunistico, sentito il

parere della commissione tecnica competente;

- d) collabora fattivamente alle campagne antincendio e alle attività di governo e valorizzazione del territorio in base alle sue specifiche competenze e conoscenze. Svolge un ruolo di sentinella dell'ambiente nel monitoraggio e prevenzione di criticità ambientali e nella ricostituzione degli ambienti e biotopi naturali, nel controllo delle specie nocive e nel ripopolamento della fauna.

4. Il titolo di cacciatore custode è conferito al cacciatore di cui all'articolo 11, iscritto nell'apposito elenco tenuto dalla DGCP dall'ente o organismo a ciò delegato, a seguito di apposito corso di formazione, con frequenza obbligatoria e superamento dell'esame finale sulle materie inerenti la presente legge e sulla sicurezza, tenuto dalle associazioni venatorie.

5. Nell'individuazione del cacciatore custode, sono favoriti i membri delle comunità locali iscritti agli OCGF, tradizionalmente impegnati nella conservazione delle risorse genetiche della Sardegna o chi abbia provveduto alla loro riscoperta.

6. Il cacciatore custode collabora ai programmi di riproduzione, diffusione e valorizzazione di risorse genetiche presso le zone originarie di prelievo o in quelle che la memoria storica riconosce come tradizionali luoghi di presenza della specie.

7. In caso di necessità e urgenza, la Regione, per fini di pubblico interesse, provvede all'avvio di programmi di riproduzione in campo di specie in via di estinzione o di interesse, e può disporre della collaborazione degli OCGF nei limiti del ruolo, delle competenze e delle risorse assegnate.

8. Con le direttive di attuazione sono disciplinati:

- a) le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 4;
- b) i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ricoprire e per mantenere l'incarico di cacciatore custode;
- c) le modalità di eventuali provvidenze a sostegno delle attività svolte dal cacciatore

custode e degli OCGF.

9. Per quanto riguarda la figura del pescatore custode, si rinvia a quanto previsto nel titolo V.

Art. 15

Istituzione della figura dell'imprenditore forestale e raccoglitore di frutti e risorse spontanee

1. È riconosciuta dalla Regione la figura professionale dell'imprenditore forestale e raccoglitore di frutti e risorse spontanee. Egli è colui che, nonostante non abbia una proprietà terriera definita su concessioni e autorizzazioni nel demanio o nelle proprietà private, esercisce la propria professione, traendone reddito e sostentamento per sé e la sua famiglia, purché il prelievo sia sostenibile con l'ambiente in cui opera.

2. Gli ambiti di intervento dell'imprenditore forestale così come descritto sono: raccolta di legnatico, sfrondamento e cippatura di piante spontanee taglio e raccolta del sughero, raccolta di funghi epigei e ipogei, raccolta di frutti, fiori, bacche spontanee, molluschi, insetti, asparagi, cardi, carciofi selvatici e muschi, finalizzati alla vendita come prodotto fresco o alla trasformazione e commercializzazione.

Art. 16

Istituto regionale per la fauna selvatica

1. Nell'ambito della DGCP è istituito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS), quale organismo tecnico-scientifico specializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione faunistica e dell'attività venatoria, per il controllo delle specie nocive e il relativo riconoscimento dei danni e per il governo del territorio.

2. L'IRFS, oltre ai compiti espressamente previsti dalla presente legge, svolge ogni altra funzione inerente lo studio e la gestione della fauna selvatica.

3. L'IRFS esplica la propria attività di

ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuiti dalla presente legge in autonomia, nel rispetto delle specifiche esigenze della Sardegna e in osservanza all'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna. Attiva, se necessario, collaborazioni con i dipartimenti di biologia delle università della Sardegna, con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca, con commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale, con le associazioni ambientali e venatorie, con gli OCGF e con i cacciatori custodi.

4. La Giunta regionale, su proposta della DGCP, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di personale e di ambiente, provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione della dotazione organica dell'IRFS.

5. All'IRFS, tenuto conto delle sue funzioni in campo faunistico, è assegnato personale regionale provvisto di specifica competenza e di professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita e documentata.

6. Qualora il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale e, in particolare, presso gli uffici titolari di funzioni in materia di fauna selvatica, non sia sufficiente o non sia adeguatamente qualificato per coprire l'intera dotazione organica, all'IRFS é assegnato il personale espressamente assunto con concorso pubblico per titoli ed esami.

7. Le funzioni di coordinamento dell'IRFS sono assegnate al personale regionale, in servizio o da assumersi con concorso pubblico per titoli ed esami, con specifico titolo di studio e documentata esperienza in materia di fauna selvatica.

8. L'IRFS si avvale di conoscitori esperti, anche con qualifiche non convenzionali, presenti nel territorio della Sardegna, utilizzabili per svolgere attività di ricerca e cattura di uccelli migratori.

9. L'IRFS organizza corsi per inanellato-

ri e addetti ai censimenti, anche volontari, rilasciando loro apposito patentino di idoneità.

Art. 17

Composizione del Comitato regionale faunistico

1. È istituito, presso la DGCP, il Comitato regionale faunistico (CRF), quale organo tecnico consultivo e deliberativo per la pianificazione faunistico-venatoria, la tutela della fauna selvatica e l'esercizio di tutte le attività venatorie connesse.

2. Il CRF è composto da:

- a) un responsabile della DGCP, o un suo delegato, che lo presiede;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, competente in materia di gestione della fauna e di conservazione dell'ambiente;
- c) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, competente in materia di produzioni agricole-zootecniche e ambientale-venatorio;
- d) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, con provate conoscenze anche nel settore veterinario e ambientale-venatorio;
- e) due esperti di provata conoscenza nelle seguenti materie: zoologia, foreste, ornitologia, balistica e sicurezza (uso di armi attinenti l'attività venatoria), nominati dal Consiglio regionale, uno per la maggioranza, uno per la minoranza;
- f) un rappresentante dell'Ente foreste esperto in materia di gestione faunistica e di ripopolamento;
- g) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna che abbiano comprovata conoscenza di: ornitologia, fauna, tematiche della conservazione ambientale e forestale;
- h) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna, che abbiano comprovata conoscenza di ornitologia, fauna, tematiche della conservazione ambientale e forestale;

- i) due rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna, che abbiano provata conoscenza delle materie ambientali, dei danni da selvaggina e in materia venatoria;
- j) un rappresentante delle associazioni venatorie operanti in Sardegna che abbia provata conoscenza delle materie ambientali, dei danni da selvaggina e in materia venatoria;
- k) il coordinatore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, o un suo delegato;
- l) un rappresentante dell'Ente nazionale cinafilia venatoria;
- m) quattro rappresentanti degli OGCM (uno per area provinciale storica);
- n) un rappresentante dell'Associazione degli armieri.

2. Il diritto di voto è consentito esclusivamente ai membri effettivi del CRF.

3. Solo in caso di reale e giustificata necessità, è demandata al massimo una delega di voto per componente, preventivamente dichiarata.

4. Il CRF resta in carica per l'intera durata della legislatura ed è riunito non meno di otto volte nell'arco di un anno.

5. Le sedute sono valide se, in prima convocazione, è presente la metà più uno, oppure se, nella seconda convocazione, è presente almeno un terzo degli aventi diritto. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con qualifica non inferiore alla settima.

7. I componenti il CRF sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

8. Ai componenti il CRF compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti

presso l'Amministrazione regionale).

Art. 18

Compiti del Comitato regionale faunistico

1. Al CRF competono le seguenti delibereazioni:

- a) formulazione del calendario venatorio;
- b) piani faunistici regionali e pianificazioni faunistiche-venatorie;
- c) divieti temporanei di caccia sui diversi territori, al fine di salvaguardare il patrimonio faunistico e autorizzare eventuali catture finalizzate al ripopolamento;
- d) definizione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni alle prescrizioni e ai divieti previsti dalla presente legge;
- e) eventuale durata della sospensione dell'autorizzazione regionale della caccia;
- f) istituzione e revoca di oasi permanenti di protezione faunistica, di zone temporanee di ripopolamento e di cattura e sui relativi programmi di gestione, di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;
- g) concessione di qualsiasi autorizzazione per la caccia o l'addestramento tipo ZAC-AAFV-AFV-AF di C;
- h) autorizzazioni all'allevamento, detenzione e commercio di fauna selvatica viva o morta anche da privati;
- i) revoche di concessioni per violazioni della presente legge;
- j) parere sui ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 62, contro il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura;
- k) parere sulle proposte di vigilanza venatoria, corsi di educazione e preparazione venatoria e naturalistica, di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, lotta e prevenzione incendi;
- l) interdizione venatoria che non può, in alcun caso, essere superiore ai quattro anni, periodo in cui dette zone sono tabellate come ZRC, sino allo scadere del periodo di interdizione venatoria.

2. Il CRF svolge le altre funzioni a esso

attribuite dalla presente legge.

Art. 19

Compiti degli organismi comunali di gestione faunistica

1. L'OCGF e la rete dei vari organismi comunali di gestione faunistica rappresentano l'esercizio capillare del governo e custodia del territorio, esercita dunque il ruolo pubblico attribuito dalla presente legge di governo del territorio. Nello specifico:

- a) collabora alla vigilanza, d'intesa col Comitato comprensoriale faunistico competente e col Corpo regionale di vigilanza territoriale, avvalendosi dell'opera degli agenti volontari faunistici;
- b) provvede, d'intesa col Comitato comprensoriale faunistico competente, al contenimento e alla limitazione di specie animali la cui propagazione costituisca un serio danno e grave squilibrio nell'assetto faunistico del territorio;
- c) propone provvedimenti volti a difendere, incrementare e regolamentare il patrimonio faunistico del territorio;
- d) svolge ogni valida azione atta a incrementare lo sviluppo e l'allevamento della selvaggina;
- e) compila e cura l'anagrafe dei cacciatori residenti nel comune;
- f) segnala alle amministrazioni comunali le criticità ambientali che si presentano nel territorio di sua competenza;
- g) collabora alle campagne antincendio e alle altre emergenze ambientali che si presentano nel territorio di sua competenza e in base alle funzioni e compiti attribuiti.

Art. 20

Struttura organizzativa e livelli di governance

1. In seguito alle disposizioni della presente legge, per le materie da essa disciplinate, la governance del territorio è così definita:

- a) Presidente della Regione e Giunta regionale;
- b) DGCP;

- c) unità di base delle OCGF;
- d) eventuali altri enti a cui sono attribuite funzioni.

Art. 21

Rete di conservazione tutela, salvaguardia e valorizzazione

1. La Regione istituisce e coordina la rete di conservazione, tutela, salvaguardia e valorizzazione del germoplasma indigeno, di cui fanno parte di diritto anche i cacciatori e pescatori custodi definiti all'articolo 14, i falconieri e i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 9, che svolgono, per conto della Regione, la conservazione ex situ delle risorse genetiche.

2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, aderiscono alla rete le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca, le università, le associazioni, gli agricoltori custodi o i soggetti singoli o in forma associata che siano in possesso dei requisiti previsti.

3. I soggetti aderenti alla rete svolgono ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche di interesse naturalistico e faunistico a rischio di estinzione o erosione, attraverso la conservazione, ex situ e in situ, il monitoraggio costante, anche incentivandone la diffusione.

Art. 22

Ordinanze comunali

1. I singoli comuni, su proposta degli OCGF, in ottemperanza al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale, in ragione della prioritaria tutela della biodiversità e specificità sarde e locali e per il controllo della fauna selvatica nociva o recante danni all'ambiente e all'agricoltura, nonché per la salvaguardia delle specie autoctone e per il controllo delle specie alloctone o invasive, emanano ordinanze o singole disposizioni di carattere d'urgenza, finalizzate alla tutela della biodiversità e dell'ambiente ed ecosistema isolano. Possono, inoltre, vietare

manifestazioni o attività a carattere sportivo e non, realizzate con auto, moto, o quant'altro possa arrecare disturbo alla fauna selvatica durante tutte le fasi di riproduzione.

Art. 23

Ripartizione funzioni e definizione criteri

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, tutte le competenze attualmente in capo alle province, sull'ambiente e sulla gestione della fauna selvatica sono attribuite alla Regione e ai comuni. Con specifiche deliberazioni della Giunta regionale sono ripartiti ruoli compiti e competenze tra la Regione e i suoi enti e agenzie, comuni e OCGF, nonché la definizione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 24

Conservazione della memoria storica

1. La Regione tutela e valorizza il patrimonio culturale di saperi, tecniche, conoscenze e consuetudini legate alla tutela della biodiversità e all'attività venatoria e della pesca e della raccolta delle risorse naturali rinnovabili che le comunità rurali hanno storicamente praticato.

2. A tal fine, la Giunta regionale attiva, anche in concorso con enti locali, associazioni e altri organismi, specifiche iniziative per il recupero e la conservazione della memoria storica legata alla tutela e valorizzazione della biodiversità e all'attività venatoria, della pesca e della raccolta delle risorse naturali rinnovabili.

Art. 25

Ripartizione dei proventi

1. Il 50 per cento dei proventi della tassa governativa e di quella regionale va a sostenere gli OCGF.

Titolo II

Fruizione e raccolta delle risorse e dei frutti spontanei

Capo I

Fruizione e raccolta delle risorse e dei frutti spontanei

Art. 26

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, con la presente legge tutela e salvaguarda la raccolta di piante spontanee di uso alimentare, medicinale e ornamentale e proibisce la raccolta delle piante ritenute specie in via di estinzione e vulnerabili che, in quanto tali, sono degne di protezione per il loro interesse scientifico e per il mantenimento sia della biodiversità sia dell'integrità dell'ambiente. Ogni modifica alla presente legge è sottoposta al parere di enti di ricerca e associazioni coinvolte.

Art. 27

Disciplina della raccolta

1. Nella Regione Sardegna è consentita, nel rispetto del diritto di proprietà, fatto salvo il divieto espresso dal proprietario o conduttore del fondo, nei modi e nei tempi previsti dalla presente legge, la raccolta giornaliera, a uso alimentare, medicinale, scientifico e di studio e ornamentale di frutti, piante, animali, funghi o altro, spontanei e rinnovabili, non disciplinati da specifiche norme di legge di pari o superiore rango.

2. La raccolta delle quantità minime, indicata negli elenchi di cui alla presente legge, è consentita per uso personale, per cui non è necessario il rilascio di autorizzazione. La possibilità di raccolta delle quantità massime è subordi-

nata al rilascio di regolare permesso da parte delle autorità regionali competenti. I permessi rispettano un calendario settimanale, fissato in due giorni consecutivi.

Art. 28

Divieti assoluti di raccolta

1. È vietato a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle specie di frutti, piante, animali, funghi o altro indicate secondo le seguenti categorie:

- a) specie in via di estinzione (E);
- b) specie rare (C);
- c) specie vulnerabili (V);
- d) specie incluse nell'allegato di una specifica deliberazione della Giunta regionale.

Art. 29

Vigilanza

1. La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e alla Polizia venatoria, che usufruiscono dell'ausilio di organismi territoriali di vigilanza, tutela e governo del territorio.

Art. 30

Alberi monumentali

1. Per gli alberi monumentali si applica la disciplina di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

Art. 31

Tutela della flora spontanea

1. Su tutto il territorio regionale sono tutelate le specie di flora spontanea, secondo un'apposita classificazione.

Art. 32

Raccolta dei prodotti secondari

1. Ai fini della presente legge sono considerati prodotti secondari:

- a) i funghi epigei e ipogei;
- b) il pero e melo selvatico;
- c) il corbezzolo;
- d) il mirto;
- e) le more di rovo;
- f) il fico d'india;
- g) le bacche di ginepro e lentischio;
- h) altre bacche commestibili o utilizzabili per altri scopi;
- i) le lumache ed elicidi;
- j) gli asparagi selvatici;
- k) le fronde ornamentali, le orchidee e fiori;
- l) i cardi e carciofi selvatici;
- m) i muschi.

2. La raccolta dei funghi epigei e ipogei è regolata con lo scopo di tutelare l'integrità degli ecosistemi vegetali e delle risorse micologiche della Sardegna, preservare la risorsa per le future generazioni e favorirne l'aumento e la disponibilità per le attuali.

3. La raccolta degli altri prodotti secondari, fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, è consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale.

4. La raccolta dei prodotti di cui al comma 1, lettere da b) ad h), è effettuata senza l'ausilio di strumenti.

5. È, comunque, vietato il taglio e lo sradicamento dell'intera pianta e l'uso, per la raccolta dei frutti, di rastrelli e pettini.

6. Chi raccoglie, a fini di commercio, i prodotti di cui al comma 1, è autorizzato dalla DGCP o da ente delegato facente funzioni, a operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale e alle modalità di cui al comma 3.

7. L'autorizzazione, non onerosa, viene

rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali). La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione, è soggetta a concessione.

8. La raccolta dei prodotti secondari del bosco è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto. Da tale divieto è escluso il proprietario o il possessore del fondo.

9. La Giunta regionale può modificare l'elenco di cui al comma 1.

Art. 33

Raccolta degli elicidi (lumache)

1. La presente legge disciplina la raccolta degli elicidi (lumache) di interesse alimentare ai fini della tutela del territorio e della fauna, consentendone la raccolta secondo le forme compatibili con gli usi tradizionali e ai fini della valorizzazione delle stesse come risorsa locale e della salvaguardia degli ecosistemi.

2. Al fine di favorire la ripresa della popolazione regionale delle varie specie di elicidi commestibili, la raccolta delle lumache è vietata nel periodo della riproduzione e dal 1° maggio al 30 settembre.

3. La raccolta è consentita tutti i giorni della settimana, secondo le modalità predisposte dai comuni.

4. Ai comuni è demandata l'attività di vigilanza e le funzioni di controllo sul territorio.

Art. 34

Alberi e chiome

1. La produzione e la commercializzazione di alberi e fronde ornamentali, provenienti da vivai o dalla raccolta spontanea quando consentita e autorizzata, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.

2. Il trasporto e la commercializzazione di abeti e di alberi o arbusti spontanei o dei loro cimali destinati alla commercializzazione, provenienti da attività selvi-colturale, sono subordinati al rilascio, da parte dell'autorità competente, di un attestato di provenienza. Le singole piante o i cimali sono muniti di uno speciale contrassegno.

3. È vietato il trasporto e la commercializzazione di piante dotate di apparato radicale e non provenienti da vivai.

4. La Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il modello dell'attestato e le procedure per il loro rilascio e per l'apposizione dei contrassegni.

Art. 35

Pascolo nei boschi

1. Nei boschi sono consentiti anche il pascolo e l'allevamento di selvaggina.

2. Il regolamento forestale disciplina il pascolo e l'allevamento nei boschi e nelle aree forestali, con particolare riguardo ai rimboschimenti, alle tagliate, alle aree in rinnovazione, ai boschi degradati e ai boschi in situazioni speciali.

3. Le autorità locali competenti dispongono, a seguito di giustificati motivi, divieti di pascolo e prevedono limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili.

Art. 36

Arboricoltura da legno

1. L'arboricoltura da legno attiene a impianti di specie forestali destinate alla produzione intensiva di legno, realizzati in terreni non boscati.

2. L'impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato e non è soggetto alla normativa dettata dalla presente legge per i boschi, fatte salve le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e quelle specificamente indicate dalla presente legge e dal regolamento forestale.

3. Chi intende realizzare un impianto di arboricoltura da legno, o il suo espianto, ne dà comunicazione all'autorità competente. Sono fatte salve le autorizzazioni di legge, in particolare, ai fini del vincolo idrogeologico e di polizia delle acque pubbliche.

4. La Regione redige l'inventario degli impianti di arboricoltura da legno secondo le indicazioni degli enti locali.

Art. 37

Piano di coltura

1. I boschi che sono stati costituiti, migliorati, ricostituiti o assoggettati a conversione o sostituzione di specie con contributo finanziario pubblico, sono gestiti in conformità a un piano di coltura.

2. Il piano, predisposto dal proprietario o dal possessore del bosco e approvato dalla provincia o dalla comunità montana entro novanta giorni dalla sua presentazione, individua le modalità per la coltivazione, l'utilizzazione e la conservazione del bosco e provvede per un arco di tempo non superiore a dieci anni.

3. Il piano di coltura può essere richiesto anche per la gestione degli impianti di arboricol-

tura da legno e di altri boschi.

4. Il proprietario o il possessore del bosco può proporre modifiche al piano di coltura. L'ente che riceve la proposta si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di modifica o aggiornamento.

5. Il piano di coltura, per esigenze motivate, prevede interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale, secondo quanto indicato dal regolamento stesso.

Art. 38

Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali

1. Nell'ambito di un parco nazionale l'ente competente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al titolo II, capo I, anche nel caso di autorizzazioni rilasciate tramite silenzio-assenso, acquisisce il nulla osta dell'Ente parco, ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

2. Sono fatte salve le prescrizioni dei piani e regolamenti del parco nazionale in merito agli interventi consentiti con semplice comunicazione d'inizio dei lavori.

3. Nell'ambito dei parchi regionali, dei parchi provinciali e delle riserve naturali di cui alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione di parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale), l'Ente parco o l'organismo di gestione è competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al titolo II, capo I. Le autorizzazioni si conformano alle prescrizioni del piano e del regolamento del parco e della riserva naturale o, in assenza di questi, si conformano alla disciplina del regolamento forestale.

Capo II

Difesa dei boschi dagli incendi

Art. 39

Definizioni relative all'attività antincendi boschiva regionale

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività a espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilabili e gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'articolo 36, oppure i terreni incolti, i coltivi, e i pascoli situati entro 50 metri da tali aree.

2. La previsione, la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi costituiscono l'attività antincendi boschivi regionali (AIB).

3. Nelle aree percorse dall'incendio è consentito, previa autorizzazione degli organismi competenti, il prelievo della legna secca o bruciata che rappresenta ulteriore rischio.

4. Nelle aree percorse dall'incendio sono consentite attività di ripopolamento faunistico a prescindere dai vincoli.

Art. 40

Competenze della Regione

1. Ai fini della programmazione delle attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi, la Regione approva il piano pluriennale regionale AIB (di seguito indicato come piano AIB).

2. Nell'ambito dell'AIB, la Regione svolge, in particolare:

- a) la pianificazione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei servizi di interesse regionale;
- b) il telecontrollo e le telecomunicazioni;
- c) i servizi aerei di supporto alle attività di prevenzione e lotta attiva;
- d) il rilevamento dati e statistica;

- e) la divulgazione di notizie e dati;
- f) l'addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB.

3. Le attività e l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 possono essere affidate ad altri enti a cui sono state trasferite le competenze o agli enti gestori dei parchi regionali e ad altri enti regionali.

Art. 41

Competenze dei comuni

1. I comuni, sulla base delle indicazioni contenute nel piano AIB, svolgono le seguenti attività:

- a) istituiscono proprie squadre AIB, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato, per provvedere alla prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi;
- b) assicurano i servizi logistici necessari per le squadre di pronto intervento e per gli altri soggetti che concorrono all'estinzione dell'incendio, adottando gli eventuali provvedimenti autorizzativi;
- c) assicurano la disponibilità, previo apposito censimento, degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito territoriale di competenza e utilmente impiegabili nelle operazioni d'estinzione attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del sindaco nei casi di grave e urgente necessità, come previsto dall'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia).

2. I comuni, entro novanta giorni dall'approvazione del piano AIB, provvedono a istituire il catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale.

3. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono, per trenta giorni, all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco è data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni.

Decorsi trenta giorni, i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

4. I comuni aggiornano annualmente il catasto di cui al comma 2 e registrano le scadenze delle prescrizioni relative ai divieti.

Art. 42

Interventi nell'ambito dell'AIB

1. Nell'ambito dell'AIB sono individuate, in particolare, le seguenti attività:

- a) pianificazione, realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture per l'AIB, compresi gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
- b) pianificazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per la salvaguardia, il ripristino e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco;
- c) gestione e impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale utilizzati nell'AIB;
- d) pianificazione ed effettuazione dei servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, secondo le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, dalle province, dalle comunità montane, dai comuni, dagli enti gestori dei parchi regionali e da altri enti regionali.

Titolo III

Governo del territorio, protezione,
gestione fauna selvatica e prelievo venatorio

Capo I

Disposizioni generali

Art. 43

Finalità

1. La Regione provvede al governo del territorio, mediante la protezione e la gestione della fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione dei diversi distretti territoriali e di uso delle risorse naturali, disciplina il prelievo venatorio, nel rispetto dell'equilibrio ambientale, avvalendosi della competenza primaria di cui all'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna e, con la presente legge, riconosce e assegna al cacciatore e pescatore custode e agli organismi comunali di gestione faunistica un ruolo pubblico nella gestione dell'ambiente e del governo del territorio, riconoscendo ufficialmente la figura del cacciatore e pescatore custode e sentinella dell'ambiente, della fauna e della risorsa idrica.

Art. 44

Attuazione della normativa nazionale e comunitaria

1. Gli atti comunitari sulla tutela della fauna selvatica e, in particolare, le direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991 e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, con i relativi allegati, concernenti la conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali e seminaturali, sono recepite e

attuata nella Regione, nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

2. La presente legge costituisce, altresì, attuazione delle convenzioni internazionali sulla tutela della fauna selvatica e, in particolare, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con la legge 24 novembre 1978, n. 812 (Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione), della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con la legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979).

Art. 45

Tutela della fauna selvatica

1. La fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione, anche secondo i principi delle norme indicate del titolo II, ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale della comunità regionale, nazionale e internazionale.

2. La tutela della fauna selvatica è finalizzata al mantenimento della biodiversità, compatibilmente con le esigenze economiche, sociali, culturali, peculiari della Regione e contribuisce, attraverso interventi di gestione e valorizzazione della fauna stessa, all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole.

3. L'esercizio dell'attività venatoria è preordinato a un'utilizzazione sostenibile della fauna oggetto di prelievo venatorio ed è consen-

tito, purché non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agro-forestali.

Art. 46

Oasi permanenti di protezione.
Attuazione delle direttive CEE

1. In attuazione delle direttive CEE e delle convenzioni internazionali di cui all'articolo 44, la Regione istituisce oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzate al mantenimento e alla sistemazione degli habitat ricompresi anche nelle zone di migrazione dell'avifauna e procede alla realizzazione degli interventi di ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi.

2. Tutte le isole di pertinenza della Regione, a eccezione di La Maddalena, Caprera, San Pietro e Sant'Antioco, sono dichiarate oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

3. Gli interventi e le opere previsti e da realizzare nell'ambito della pianificazione urbanistico-territoriale e di sviluppo economico, comprese le opere infrastrutturali a rete, tengono conto delle esigenze connesse alla conservazione delle zone istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di quelle individuate come zone a protezione speciale (ZPS) in attuazione della direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Gli stessi interventi sono sottoposti a preventiva valutazione della loro compatibilità con le finalità di cui al comma 1.

Art. 47

Zone di ricerca e di sperimentazione faunistica
e strutture di iniziativa privata

1. La Regione, nell'esercizio sulla base dei poteri stabiliti all'articolo 3 dello Statuto speciale, sentito il parere della DGCP, dell'IRFS, del comitato faunistico e delle associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regiona-

le, istituisce quattro zone, una per provincia storica, di ricerca e sperimentazione faunistica di dimensioni non inferiori ai 150 ettari, anche private o gestite dalle associazioni venatorie e dagli OCGF, al fine di favorire studi sulla biologia della fauna selvatica sarda, sul miglioramento delle tecniche di ambientamento e di incremento, in particolare di quella autoctona, di valorizzazione anche in chiave turistico occupazionale, nel rispetto della tradizione dei luoghi e di favorire l'impiego di tecniche agricole idonee per la salvaguardia della fauna e per il ripristino degli habitat.

2. Per la gestione delle zone è istituito un comitato di gestione composto da:

- a) il direttore della DGCP o un suo delegato che ne assume la presidenza;
- b) rappresentanti tecnici dell'Ente foreste;
- c) quattro rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute maggiormente rappresentative e operanti in Sardegna;
- d) tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) un rappresentante regionale dell'ente nazionale cinofilia italiana;
- f) un rappresentante del mondo scientifico universitario o della ricerca del settore;
- g) il direttore dell'istituto nazionale per la fauna selvatica o un suo delegato.

3. Le relative aree sono tabellate secondo le modalità determinate dalla DGCP.

4. Il provvedimento istitutivo indica il perimetro, l'estensione del territorio, la durata e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari dei conduttori dei fondi, nonché le modalità straordinarie di tutela della selvaggina e delle attività agricole.

5. Ai fini della istituzione delle zone di cui al comma 1, la DGCP, con la collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni agricole, provvede ad acquisire le aree o il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi compresi nella zona, stipulando specifiche convenzioni riguardanti il rimborso delle spese, comprese quelle di vigilanza, e le eventuali indennità connesse con gli obblighi derivanti dall'attività di ricerca e di sperimentazione.

6. Per tutto il periodo della sperimentazione le zone di cui al presente articolo sono sottoposte al regime previsto per le zone di ripopolamento e cattura.

7. Al termine della sperimentazione il territorio delle zone di cui al comma 1 è restituito alla caccia nel rispetto delle modalità e delle norme previste in materia.

8. Nelle zone di cui al presente articolo si applicano le normative e gli incentivi previsti dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, misura 2078 (Agroambiente), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 48

Specie tutelate

1. Appartengono a specie della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle acque territoriali a esso prospicienti.

2. La Regione, in armonia con le direttive comunitarie e con le convenzioni internazionali di cui all'articolo 44, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, nonché alle specie e sottospecie endemiche.

3. È vietato ogni atto diretto o indiretto, che determini l'uccisione e la cattura o il disturbo di tutte le specie di fauna selvatica particolarmente protetta, anche sotto il profilo sanzionatorio.

4. Durante il periodo di nidificazione dell'avifauna è vietata qualsiasi forma di disturbo alla medesima.

5. Non è considerato disturbo l'adde-

stramento dei cani nei tempi e luoghi consentiti dalla presente legge.

6. Le norme della presente legge non si applicano ai Muridae (ratti e topi), alla nutria (*Myocastor coypus*) e alle arvicole.

Art. 49

Cattura e abbattimento autorizzati

1. La DGCP avvalendosi dell'IRFS di cui all'articolo 16 e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 17, può:

- a) autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di ricerca scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici o ad altro personale regolarmente autorizzato a catturare esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui agli articoli 48, 73, commi dal 6 al 12 e 87 alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione;
- b) accordare in ogni tempo agli stessi soggetti di cui alla lettera a), sulla base di precise modalità, permessi a catturare piccoli nati o prendere uova o nidi;
- c) autorizzare osservatori ornitologici, istituti di ricerca e singoli ricercatori o personale regolarmente autorizzato, che si occupino dello studio delle migrazioni o all'allevamento di particolari specie, a effettuare in qualsiasi periodo dell'anno la cattura temporanea di uccelli, anche di specie proibite a condizioni da stabilirsi volta per volta con la stessa autorizzazione;
- d) consentire la cattura di fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura in caso di particolari necessità tecniche di studio o di ripopolamento di altre località, e la fauna catturata per il ripopolamento è subito liberata nelle località da ripopolare;
- e) adottare, sentiti anche i pareri dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, idonei piani di intervento per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia per assicurare la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del patrimonio sto-

rico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, il controllo è praticato selettivamente mediante l'utilizzo di metodi ecologici;

- f) predisporre piani di abbattimento, qualora sia verificata l'inefficacia dei predetti metodi, la cui attuazione è affidata al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che può, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purché muniti di licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio e dei cacciatori custodi selecontrollori abilitati, iscritti agli OCGF.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata dall'IRFS. Tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall'Unione europea per l'inanellamento (Euring).

3. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalla DGCP su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale.

4. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla DGCP.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno l'IRFS predisponde una relazione sulle statistiche concernenti gli abbattimenti dell'avifauna migratoria che è inviata, tramite il Ministero competente, alla Commissione della Comunità europea, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE.

Art. 50

Ripristino e creazione dei biotopi

1. La Regione attraverso gli enti, le agenzie e gli OCGF e con gli strumenti di programmazione di cui all'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, in armonia con la normativa comunitaria in materia agricola e am-

bientale e di gestione faunistica e governo del territorio, promuove il ripristino o la creazione dei biotopi al fine di realizzare ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione e l'implementazione delle specie tutelate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche e integrazioni, nonché delle specie incluse nell'allegato I della direttiva n. 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche e integrazioni. Tali interventi di ripristino e creazione dei biotopi riguardano tutto il territorio regionale.

2. Gli enti che operano nel settore ambientale e agricolo, nel predisporre gli strumenti di pianificazione o gestione del territorio di propria competenza, tengono conto dell'esigenza di provvedere al ripristino o alla creazione di biotopi e delle pertinenze idrauliche dei fiumi e dei canali.

3. Attraverso le misure agro-ambientali del Piano di sviluppo rurale (PSR) sono concessi contributi, anche in conto capitale, alle aziende agricole e agli OCGF per la salvaguardia, il ripristino o la creazione ex novo di biotopi naturali ivi compresa la perimetrazione esterna e interpodere delle aziende agricole.

Art. 51

Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici

1. La Regione, attraverso gli enti, le agenzie e gli OCGF, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio e nel quadro degli orientamenti della politica agricola comunitaria (PAC), con particolare riferimento ai programmi zionali agro-ambientali e ai programmi forestali, promuove la partecipazione dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali e alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica.

2. La Regione, attraverso gli enti, le agenzie e gli OCGF, sulla base del piano finan-

ziario regionale dei programmi annuali di intervento, a norma dell'articolo 15, comma 1, e dell'articolo 23, comma 4, della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, concorre a finanziare, in particolare:

- a) la salvaguardia e recupero gli ambienti idonei al rifugio della fauna selvatica (mantenimento delle aree boscate); creazione e mantenimento di siepi e alberatura; restauro e mantenimento dei maceri, dei laghetti collinari e delle fonti di abbeveramento della fauna;
- b) le coltivazioni a perdere per l'alimentazione delle specie selvatiche di interesse gestionale; esecuzione delle operazioni di sfalcio dei foraggi e di controllo della vegetazione erbacea spontanea con tempi e modalità che consentano la riproduzione della fauna;
- c) le collaborazioni operative: tabellamenti, difesa preventiva e cattura di selvaggina negli ambiti protetti, salvaguardia dei nidi e dei nuovi nati, protezione dei riproduttori nel periodo invernale;
- d) l'impianto e manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
- e) l'adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale e con la salvaguardia dell'ambiente naturale;
- f) i progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna particolarmente protetta e di specie estinte, come la cicogna e l'oca selvatica;
- g) l'introduzione nelle normali attività agricole di sistemi innovativi e alternativi di protezione faunistica.

3. Al fine di una corretta salvaguardia delle specie faunistiche, è fatto divieto alle aziende agricolo-zootecniche l'ausilio di razze canine da caccia o loro meticci per il pascolamento del bestiame e l'ausilio di cani da pastore per il pascolamento del bestiame è limitato a due unità.

4. La Regione, attraverso gli enti, le agenzie e gli OCGF, definisce intese con le organizzazioni professionali agricole e venatorie e con gli organismi comunali di gestione faunistica (OCGF) per riconoscere particolari contributi

ai proprietari o conduttori dei fondi rustici, ancor più se ricompresi nelle zone di protezione destinate all'incremento di specie di interesse naturalistico o venatorio che collaborano alla valorizzazione, incremento e gestione della fauna.

Art. 52

Fondo per i danni

1. La fauna selvatica è di proprietà della Regione. La Regione è chiamata a risarcire integralmente i danni da essa provocati.

2. È istituito, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, il fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni necessario alla stipula di idonee coperture assicurative risarcitorie. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale della Regione.

3. La gestione delle coperture assicurative e dei relativi risarcimenti è demandato ad assicurazioni o consorzi fidi aventi titolo. La liquidazione dei danni accertati entro i limiti previsti dall'articolo 26, comma 3, della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni.

4. La Regione, attraverso gli enti, le agenzie e gli OCGF, nei limiti e con le modalità previste dal piano faunistico-venatorio, concede contributi finalizzati alla prevenzione o mitigazione dei danni e attiva piani di prelievo, trasferimento o abbattimento controllato del selvatico recante danni, anche oltre il calendario venatorio.

Capo II

Pianificazione turistico-venatoria

Art. 53

Piano faunistico-venatorio regionale. Carta faunistica regionale

1. Nell'ambito degli obiettivi del piano generale di sviluppo e della pianificazione urbanistico-paesistico-ambientale, la Regione attua il riassetto faunistico-venatorio del proprio territorio, adottando il piano faunistico-venatorio regionale.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale è formato mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori territoriali per aree omogenee ed è finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre specie, nonché al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

3. Il piano individua, tenendo conto della pianificazione territoriale e della pianificazione faunistico-venatoria in atto, gli areali delle singole specie selvatiche, lo stato faunistico e vegetazionale degli habitat, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche, ripartisce il territorio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli ambienti.

4. L'IRFS predispone la carta faunistica regionale e provvede al suo periodico aggiornamento. La carta è articolata in aree faunistiche omogenee e per ognuna di esse indica le specie tipiche presenti e la relativa vocazione faunistica. La carta faunistica regionale è adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, come strumento per la stesura e gli adeguamenti periodici della pianificazione faunistico-venatoria.

Art. 54

Approvazione e revisione
del piano faunistico-venatorio regionale

1. La DGCP, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette agli OCGF, ancorché organizzati per territori omogenei, i criteri di omogeneità e congruenza per la predisposizione della pianificazione faunistico-venatoria e lo schema di piano come risultanti dalla pianificazione faunistico-venatoria attuata dalla Regione.

2. Gli OCGF, organizzati per territori omogenei, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, formulano le proprie proposte in ordine alla definizione del piano.

3. In caso di inerzia nell'adempimento di cui al comma 2, trascorso il termine previsto, la Giunta regionale, su proposta della DGCP in Sardegna, nomina un commissario ad acta per la predisposizione delle proposte di piano.

4. La DGCP, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte delle province, elabora, avvalendosi dell'IRFS e sentito il Comitato faunistico regionale, la proposta di piano regionale faunistico venatorio.

5. Il piano regionale faunistico-venatorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia.

6. Il piano faunistico-venatorio regionale è soggetto a revisione periodica almeno quadriennale.

7. I termini previsti nei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di revisione del piano regionale faunistico venatorio.

Art. 55

Gestione faunistica nei parchi
e nelle riserve naturali

1. Nei parchi e nelle riserve naturali l'attività venatoria è in termini generali vietata a eccezione delle aree contigue di cui all'articolo 32 della legge n. 394 del 1991, e della legge regionale n. 31 del 1989.

2. Nei parchi e nelle riserve naturali sono consentiti, su richiesta degli organismi di gestione, anche in funzione di doverosi risparmi di risorse economiche, eventuali prelievi faunistici e abbinamenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, anche con l'ausilio delle tradizionali tecniche di caccia e con il coinvolgimento degli OCGF.

3. Al fine di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica del territorio regionale, i prelievi, gli abbattimenti e le immisioni di fauna selvatica all'interno dei parchi avvengono nel rispetto della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e in raccordo con la pianificazione faunistica del territorio.

Art. 56

Recupero dei capi feriti

1. La DGCP con l'ausilio degli OCGF disciplina il servizio di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale attività è svolta anche in giornate non inserite nel calendario venatorio.

2. L'attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull'intero territorio regionale.

3. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente.

4. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti esegue tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio provinciale a esclusione delle aree protette, e in qualunque giornata dell'anno (silenzio venatorio e caccia chiusa), dandone comunicazione agli OCGF secondo le indicazioni stabilite dal Comitato faunistico regionale.

5. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, è armato.

6. L'abilitazione dell'ausiliare è rinnovata ogni due anni. Il rinnovo è rilasciato da un giudice ENCI esperto in cani da traccia. È esonerato dal rinnovo l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 5 recuperi portati a termine con esito positivo.

Art. 57

Contenuto del piano faunistico-venatorio regionale

1. Il piano faunistico-venatorio regionale contiene, tra l'altro:

- a) l'individuazione dei comprensori faunistici omogenei in cui realizzare gli interventi di riqualificazione degli habitat delle specie di maggiore interesse, coordinati con gli interventi regionali programmati a tutela dell'ambiente;
- b) l'individuazione, tenuto conto della natura del terreno, delle colture e dell'attitudine a ospitare la fauna selvatica stanziale e migratoria, nonché dell'esigenza di tutelare e gestire le specie di fauna selvatica proprie della Sardegna nel rispetto delle aziende agricole locali:
 - 1) delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;
 - 2) delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
 - 3) delle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e di ripopolamento;

- 4) degli organismi comunali di gestione faunistica (OCGF), con l'obiettivo di assicurare la presenza predeterminata dei cacciatori in tali unità territoriali di gestione e il prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche presenti;
 - 5) dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa per il ripopolamento o il consumo alimentare;
 - 6) delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
 - 7) dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agriturismo-venatorie;
- c) l'indicazione della densità venatoria programmata per la caccia e dell'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia;
 - d) l'indicazione della quota di compartecipazione che può essere eventualmente richiesta ai cacciatori a integrazione delle spese di gestione degli OCGF;
 - e) i criteri, i parametri e le priorità per la ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione, relativamente alla gestione degli OGCM, al ripopolamento, ai contributi per la ricostituzione dei biotopi, alla prevenzione e mitigazione dei danni, ai piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione e per la realizzazione degli interventi di studi, ricerche e programmi, di educazione, informazione e formazione ambientale e sulla sicurezza.

Art. 58

Limiti di estensione delle zone di protezione della fauna selvatica e delle aziende venatorie

1. L'estensione complessiva del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, comprendente le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, le zone pubbliche o

private per l'allevamento della fauna a scopo di studio e ripopolamento, i fondi chiusi e le aree dei parchi e delle riserve naturali, nazionali e regionali, non è inferiore al 20 per cento e superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della Regione. In tali percentuali sono compresi i territori agro-silvo-pastorali ove sia comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

2. Ai fini della presente legge per territorio agro-silvo-pastorale si intende il territorio destinato all'attività agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, nonché il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli incolti produttivi e improduttivi e le zone montane.

3. L'estensione complessiva delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agrituristico-venatorie e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale deve essere contenuta nella percentuale del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale.

Art. 59

Finalità e dimensioni delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche, favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria e il loro irradiazione naturale.

2. Le oasi permanenti di protezione faunistica sono ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat.

3. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura hanno dimensioni comunale e intercomunale.

4. La fauna selvatica, che risulti in esubero nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, può essere catturata a cura dell'organo di gestione, sotto la sorveglianza del

Corpo forestale e di vigilanza ambientale e immessa dove è necessario il ripopolamento.

5. Le oasi permanenti hanno, di norma, un'estensione non superiore ai 5.000 ettari e fanno parte delle zone di massimo rispetto dei parchi naturali.

Art. 60

Zone temporanee di ripopolamento e di cattura

1. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradimento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio.

2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna selvatica stessa e hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo.

3. La riapertura alla caccia avviene contemporaneamente per tutte le zone temporanee di ripopolamento e cattura in scadenza nella stessa annata venatoria e non più rinnovate.

4. La riapertura alla caccia delle zone di cui al comma 1 è subordinata all'istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'articolo 61, con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia.

5. L'istituzione delle zone di cui al comma 1 avviene, di norma, con il criterio della rotazione territoriale.

Art. 61

Costituzione e durata delle oasi permanenti e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura

1. La costituzione e la rotazione territo-

riale e la durata delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è disposta con decreto della Giunta regionale, su proposta della DGCP, sentito il Comitato regionale faunistico e avvalendosi dell'IRFS e degli OCGF, tenendo presenti le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente e il ritmo di incremento delle varie specie faunistiche.

2. Nell'atto di costituzione delle zone di cui al comma 1 sono stabiliti, oltreché l'organismo a cui è affidata la gestione, anche i criteri di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e le modalità del loro risarcimento, nonché gli incentivi per l'incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo delle specie la cui elevata densità diventi eccessiva.

3. In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura, l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente, salvo l'eventuale concessione del contributo.

4. Ai proprietari o conduttori di terreni di proprietà privata inclusi nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura è concesso dall'Amministrazione regionale un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

Art. 62

Opposizione

1. Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, i proprietari e i conduttori interessati propongono opposizione alla DGCP, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione. L'Assessorato, entro i sessanta giorni successivi al ricevi-

mento del ricorso, decide in ordine all'opposizione, sentito il Comitato regionale faunistico.

Art. 63

Gestione delle oasi di protezione e cattura e delle zone di ripopolamento e cattura

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura di preminente interesse internazionale, nazionale e regionale, come classificate nel piano faunistico-venatorio regionale e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono gestite dalla Regione direttamente o per delega della stessa, dagli OCGF, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta e a seguito della definizione delle risorse disponibili e della presentazione e approvazione di un piano organico di gestione.

2. Per la gestione diretta delle oasi la Regione si avvale dell'IRFS e dei servizi periferici dell'Azienda delle foreste demaniali che è, pertanto, autorizzata a utilizzare, anche a tal fine, gli stanziamenti e il personale destinato all'attuazione dei programmi di forestazione e attività connesse.

Art. 64

Utilizzo dei terreni dell'Azienda regionale delle foreste demaniali

1. I terreni di proprietà dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quelli demaniali non compresi in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura o in zone temporanee di ripopolamento e di cattura, sono destinati all'esercizio della caccia programmata, purché non vietata da altre norme di legge.

Art. 65

Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica

1. La DGCP, avvalendosi dell'IRFS, può autorizzare, oltre a quelli già operanti, l'istituzione di centri pubblici e privati di riproduzione

della fauna selvatica allo stato naturale da destinare al ripopolamento, nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione nonché nel piano faunistico regionale. Può, altresì, autorizzare separatamente la produzione di selvaggina per uso esclusivamente alimentare.

2. I centri pubblici sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini di ripopolamento e di reintroduzione, nonché allo studio e alla ricerca sulle tecniche di immissione in natura della fauna selvatica finalizzate, comunque, alle reintroduzioni e al ripopolamento. In nessun caso sono da ritenere validi piani di immissione e reintroduzione studiati e testati in realtà diverse dalla Sardegna.

3. I centri pubblici istituiti preferibilmente su terreni demaniali o di proprietà pubblica sono gestiti dagli stessi enti proprietari o conduttori anche nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

4. Con le stesse modalità indicate al comma 1, in altre aree adeguate per superficie e per caratteristiche ambientali, può essere autorizzata la costituzione di centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, destinati esclusivamente alla produzione naturale di specie autoctone per fini di reintroduzione e di ripopolamento. Il provvedimento di autorizzazione determina le prescrizioni di funzionamento.

5. I centri privati possono essere organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In essi è sempre vietato l'esercizio dell'attività venatoria, mentre è consentito il prelievo mediante cattura di animali appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o da parte di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate nell'autorizzazione.

6. I centri pubblici e privati adottano un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento della riproduzione di

fauna selvatica desunti dai periodici censimenti e dalle catture effettuate.

7. I centri pubblici e privati garantiscono la tracciabilità e la provenienza degli animali presenti in azienda e a certificarne la sanità, sono responsabili di eventuali inquinamenti genetici riscontrati nei capi presenti in azienda. In nessun caso può essere allevata selvaggina non autoctona da destinarsi all'immissione o ripopolamento in natura.

8. Il regolamento di attuazione della presente legge, il piano faunistico regionale e le direttive regionali dettano gli indirizzi e i criteri per l'istituzione, la durata, il controllo sanitario, tecnico e amministrativo e la gestione dei centri pubblici e privati.

9. Il divieto di caccia nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica è segnalato mediante tabelle segnaletiche conformi a quanto previsto nell'articolo 77.

Art. 66

Allevamenti

1. La DGCP, avvalendosi dell'IRFS, può autorizzare la costituzione di allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale.

2. I provvedimenti di autorizzazione hanno durata settennale e indicano il tipo di allevamento, la specie oggetto di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura. L'autorizzazione è rinnovabile ed è revocata quando la gestione e il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione.

3. L'allevamento di fauna selvatica per fini alimentari esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare dà comunicazione all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente dell'avvio dell'attività di allevamento, delle specie di fauna selvatica allevate e della loro provenienza.

4. Nelle aree destinate all'allevamento, a cura del titolare dell'autorizzazione, sono predisposte recinzioni o altre strutture idonee a evitare la fuoriuscita degli animali. La superficie interessata è, altresì, segnalata con conformi tabelle recanti la scritta "ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA - DIVIETO DI CACCIA". La tabellazione non è applicata nei casi di allevamenti ornamentali e amatoriali.

5. Tutti gli allevamenti adottano un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento e della riproduzione di fauna selvatica, comprese le notizie di ordine sanitario.

6. Ogni animale allevato è munito di contrassegno mediante anello inamovibile o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie e un numero progressivo, da riportare nel registro di cui al comma 5.

7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati sono esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno.

8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia.

9. La violazione delle norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 comporta, oltreché le eventuali sanzioni specifiche, la sanzione accessoria dell'ingiunzione della sospensione dell'attività di allevamento e della revoca dell'autorizzazione.

Art. 67

Aziende faunistico-venatorie, riserve autogestite
e aziende agriturismo-venatorie

1. La DGCP autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza finalità di lucro e per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, e di aziende agriturismo-venatorie, ai fini di impresa agricola, a norma dell'articolo 16

della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità indicate nella presente legge, nel piano faunistico regionale e nelle direttive di cui ai commi 5 e 6.

2. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende faunistico-venatorie ha validità decennale.

3. L'autorizzazione all'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. La domanda di rinnovo è presentata almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dal consenso dei consorzi dei proprietari o conduttori costituiti o dei singoli proprietari subentrati a precedenti proprietari aderenti o che avevano limitato il consenso alla durata della concessione.

4. La Regione, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo, nonché la distanza di ogni azienda faunistico-venatoria di nuova costituzione dalle zone di protezione.

5. La DGCP, sentito il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico, individua con apposite direttive i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende faunistico-venatorie.

6. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente, con apposita direttiva individua i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agriturismo-venatorie.

Art. 68

Istituzione ed esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie (ex riserve autogestite)

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, corredate di pro-

grammi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, sono rilasciate dalla DGCP.

2. L'autorizzazione all'istituzione di aziende faunistico-venatorie è concessa ad associazioni che adottino uno statuto tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico. L'istituzione di aziende faunistico-venatorie prevede un preciso rapporto tra numero di cacciatori e superficie interessata.

3. L'esercizio dell'attività venatoria nell'azienda faunistico-venatoria è riservato esclusivamente agli associati e agli ospiti nei limiti previsti dallo statuto di cui al comma 2.

4. I soci delle associazioni titolari di un'azienda faunistico-venatoria non possono esercitare l'attività venatoria alla pernice e alla lepre sarda al di fuori della stessa azienda.

5. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo di un'azienda faunistico-venatoria comporta l'obbligo di assicurare la vigilanza sul territorio dell'azienda stessa.

6. L'iscrizione alle associazioni titolari di un'azienda faunistico-venatoria risulta, a cura dell'organo di gestione delle stesse, nel libretto venatorio del cacciatore associato.

Art. 69

Centri faunistici attrezzati a scopo culturale e ricreativo

1. Per favorire la conoscenza della fauna selvatica e la sensibilizzazione e l'educazione ambientale verso le problematiche della sua conservazione e gestione, nonché per favorire lo sviluppo del turismo naturalistico, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente può autorizzare la realizzazione di aziende pubbliche o private, da individuare preferibilmente all'interno delle aree protette, che possano ospitare esclusivamente fauna autoctona o alloctona a scopi scientifici purché messa nella condizione di non

arrecare alcun tipo di danno fisico o biologico.

2. I centri sono costituiti da aree recintate di dimensioni idonee alle esigenze specifiche della fauna ospitata. I centri possono, inoltre, essere dotati di aree e strutture per lo svolgimento di attività didattico-informative e turistico-naturalistiche.

Art. 70

Istituzione delle aziende agriturismo-venatorie

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende agriturismo-venatorie, ferme restando eventualmente quelle previste dalla legislazione statale o regionale per l'esercizio delle singole attività, sono rilasciate dalla DGCP. Le aziende agriturismo-venatorie possono essere istituite anche quando, nei terreni che di esse fanno parte, si svolgano altre attività economiche compatibili.

2. Per favorire la diffusione e la corretta gestione delle aziende agriturismo-venatorie è consentita l'istituzione di aziende con finalità dimostrativa su terreni, preferibilmente di scarso valore ambientale e faunistico, dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione e su altre terre pubbliche o private in cui sarà possibile acquisire dati tecnico-economici, organizzativi, nonché espletare corsi di formazione professionale.

3. Nelle aziende agriturismo-venatorie possono essere intraprese, oltre alle già previste attività di carattere agriturismo, attività di carattere venatorio, sportivo, ricreativo e culturale.

Art. 71

Attività venatoria nelle aziende agriturismo-venatorie

1. Nell'ambito delle aziende agriturismo-venatorie è consentita esclusivamente l'attività venatoria controllata e a pagamento, secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno. L'attività venatoria nei confronti della selvaggina naturale di passo e della volpe è esercitata, dai cacciatori muniti di autorizzazione

regionale e ammessi in base al regolamento aziendale, nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio.

2. Nelle aziende agriturismo-venatorie possono essere istituite zone di addestramento cani con abbattimento di fauna selvatica allevata senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 65.

Art. 72

Requisiti individuali per l'esercizio venatorio nelle aziende agriturismo-venatorie

1. L'attività venatoria controllata nell'ambito dell'azienda agriturismo-venatoria può essere esercitata da cacciatori muniti di regolare autorizzazione per il porto di fucile per uso di caccia.

2. Per l'esercizio dell'attività venatoria sulla fauna selvatica immessa o liberata nell'ambito delle aziende agriturismo-venatorie non è necessario il possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività venatoria di cui all'articolo 83.

Art. 73

Controllo della fauna selvatica

1. Il Presidente della Regione può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni per giustificate, importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. La DGCP, per una migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela del patrimonio storico-forestale e ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, è prati-

cato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'IRFS.

3. Ai fini del controllo delle popolazioni di fauna selvatica, la DGCP autorizza i prelievi con i metodi e le caratteristiche degli interventi ecologici come definiti dall'ISPRA e consentiti dalla normativa in materia.

4. La DGCP, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 3, motiva e autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati con la presenza diretta di un'agente di vigilanza di cui all'articolo 108 e sotto il coordinamento di personale specializzato. Per la realizzazione dei piani di abbattimento si può avvalere dei proprietari conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all'articolo 108, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.

5. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica, la DGCP può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati sulla base di programmi concordati con l'IRFS. Tali corsi forniscono un'adeguata preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo.

6. Sono abilitati all'abbattimento delle specie Storno (*Sturnus vulgaris*), Tortora Orientale dal collare (*Streptopelia decaocto*) e Piccione di città (*Columba livia* forma domestica), Gruccione (*Merops apiaster*), qualora autorizzato dalla DGCP per la tutela della produzione agricola e zootecnica, i cacciatori che hanno frequentato appositi corsi della durata di almeno due ore per specie organizzati dalle associazioni venatorie.

7. I cacciatori che hanno superato l'esame per l'abilitazione alla caccia di selezione e i cacciatori di cinghiale iscritti nei registri sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 6, per le

specie di riferimento. Le abilitazioni rilasciate dalla DGCP ai sensi del comma 6 sono valide su tutto il territorio regionale.

8. La DGCP per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell'anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 6, i soggetti di cui all'articolo 105, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall'OCGF, al controllo dei cinghiali.

9. I comitati di gestione degli OCGF predispongono programmi annuali di controllo dei predatori appartenenti a specie di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, da attuarsi in periodo di caccia aperta mediante l'ausilio dei cacciatori iscritti.

10. La DGCP, anche su richiesta dei comuni, o degli OCGF, corredata di parere favorevole dell'IRFS, autorizza, in qualsiasi tempo, la cattura di fauna selvatica in tutti quei territori vietati alla caccia per i quali non siano previste dalla presente legge specifiche disposizioni relative alla cattura, definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.

11. La DGCP, predisporre piani di controllo del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) per prevenire i danni alle coltivazioni agricole e ai monumenti o garantire migliori sicurezze sanitarie ai cittadini.

12. I capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l'intervento, sono inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

Art. 74

Disciplina del regime di deroga
previsto dall'articolo 9
della direttiva n. 79/409/CEE

1. Nel corso della stagione venatoria, le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE sono consentite, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva n. 79/409/CEE, esclusivamente per le ragioni indicate all'articolo 9, comma 1, della direttiva n. 79/409/CEE, in conformità all'articolo 19 bis della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni.

2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore a un anno, adottati caso per caso, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9, comma 1, della direttiva n. 79/409/CEE.

Art. 75

Procedure per l'attuazione delle deroghe
di cui all'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE

1. La Giunta regionale adotta la deliberazione per il prelievo venatorio in deroga, su parere della DGCP, sentito l'IRFS e il Comitato faunistico regionale.

2. La deliberazione della Giunta regionale di applicazione delle deroghe si applica per periodi determinati e indica:

- a) le specie oggetto del regime di deroga:
 - 1) le ragioni e i motivi che giustificano il provvedimento;
 - 2) l'esame delle altre soluzioni possibili;
 - 3) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate;
- b) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;
- c) le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per l'esercizio della deroga;

- d) il numero di capi giornalmente e complessivamente prelevabili di ciascuna specie;
- e) i soggetti abilitati al prelievo, individuati d'intesa con gli OCGF;
- f) i controlli, le forme e gli organi incaricati della vigilanza;
- g) ogni altra prescrizione necessaria per una puntuale disciplina dell'esercizio della deroga.

3. La deliberazione di applicazione delle deroghe è articolata per OCGF.

Art. 76

Addestramento e allenamento cani

1. La DGCP, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani in aree delimitate.

2. Nelle aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani è consentito l'abbattimento di selvaggina allevata per l'addestramento dei cani.

3. L'istituzione delle zone di cui al comma 1 è consentita anche nelle aziende agriturismo-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità del piano faunistico-venatorio.

Art. 77

Tabelle segnaletiche

1. I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, degli OCGF, dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e di allevamento con esclusione di quelli ornamentali e amatoria-

li, delle zone di addestramento per i cani e delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nonché dei fondi chiusi sono delimitati, a cura degli organismi di gestione e dei soggetti interessati, con tabelle perimetrali.

2. Le tabelle sono collocate su pali o alberi a un'altezza da tre o quattro metri, a una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

3. Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi di acqua, le tabelle sono collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 centimetri dal pelo dell'acqua.

4. Le tabelle sono collocate anche lungo i bordi delle strade interne delle aree di cui al comma 1, se tali strade superano i tre metri di larghezza; ove la larghezza delle strade sia inferiore a tre metri, le tabelle sono apposte, ben visibili, agli ingressi.

5. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, sono conformi alle indicazioni contenute nei rispettivi provvedimenti di costituzione.

6. Le tabelle perimetrali sono mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.

Capo III

Esercizio dell'attività venatoria Mezzi e requisiti

Art. 78

Esercizio di caccia

1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 79.

2. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per

abbatterla o catturarla.

3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

4. Nelle zone consentite, la fauna selvatica appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura e quella palesemente ferita al feritore.

Art. 79

Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12. È, altresì, consentito l'uso dell'arco, mentre sono vietate le armi ad aria compressa o a gas e le armi a percussione anulare.

2. I bossoli delle cartucce sono recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. L'attività venatoria è consentita con munizioni contenenti non più di 36 grammi di pallini e di diametro non superiore a 3,1 mm (n. 0). Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è consentito in Sardegna esclusivamente l'uso di bossoli in cartone con borra in sughero o altri materiali biodegradabili.

3. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

5. Al cacciatore è consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 83.

6. Ogni cacciatore utilizza non più di tre cani di cui due ausiliari formati e uno in addestramento, fatta eccezione per i cani da seguito

durante la caccia in battuta alla volpe e al cinghiale.

Art. 80

Requisiti per l'esercizio della caccia

1. L'attività venatoria in Sardegna può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia di cui all'articolo 81, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 83 e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali indicati dall'articolo 12, commi 8 e 9, della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni.

2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore pratica l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata almeno tre anni prima, che non abbia commesso violazione alle norme di legge comportanti la sospensione e la revoca della licenza.

Art. 81

Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia. Esame di abilitazione

1. L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposite commissioni nominate dalla DGCP e composte dal presidente e da cinque esperti qualificati, di cui almeno due laureati in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina veterinaria, esperti in vertebrati omeotermi, di un laureato in agraria, di un avvocato e medico forense competenti nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e non cacciabili;

- c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
- e) balistica, norme di sicurezza e pronto soccorso.

2. L'esame consiste in una prova orale sulle materie di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1, e in una prova pratica sulle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

3. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le prove elencate nel comma 1. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

4. Per sostenere l'esame il candidato è munito di certificato medico di idoneità.

5. La domanda per sostenere l'esame è presentata alla commissione nel cui ambito territoriale il candidato risiede.

6. La DGCP, mediante decreto, pubblica e aggiorna il programma delle materie d'esame e le modalità di svolgimento delle prove.

7. L'abilitazione all'esercizio della caccia prevista dalla legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 (Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna) è equivalente all'abilitazione all'esercizio della caccia disciplinata dall'articolo 81.

Art. 82

Nomina e durata della commissione

1. La commissione di cui all'articolo 81 è presieduta da un dirigente pubblico competente in materia, o suo sostituto.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il presidente nomina un segretario scelto tra i dipendenti pubblici dell'Amministrazione regionale.

3. Il provvedimento di nomina della

commissione prevede, altresì, la nomina dei membri supplenti, per assicurare il regolare svolgimento delle sedute.

4. Ai componenti la commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.

Art. 83

Autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia

1. Per l'esercizio dell'attività venatoria in Sardegna è istituita un'autorizzazione regionale concessa dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 81.

2. La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia comporta, rispettivamente, la revoca o la sospensione dell'autorizzazione regionale e il diniego della sua concessione per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o della revoca.

3. La DGCP cura i rapporti con le competenti autorità, al fine di acquisire tempestivamente la notizia dei provvedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla protezione della fauna, per la loro annotazione nell'apposita anagrafe e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge.

Art. 84

Cani e gatti randagi

1. I cani e i gatti rappresentano una minaccia e un danno alla fauna selvatica, ancor più durante i periodi riproduttivi, pertanto, trovati a vagare nelle campagne, tenuto conto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) sono catturati dagli agenti di vigilanza, di cui all'articolo 108.

2. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non sono lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dall'abitazione o dal be-

stiamo medesimo.

3. I cani dediti alla custodia delle greggi non possono appartenere a razze di cani da caccia o a loro meticci e non superano, in ogni caso, il rapporto di 1 ogni 50 pecore. L'inosservanza di tale norma è da considerarsi atteggiamento da caccia non autorizzato e, pertanto, sanzionabile in base alla presente legge.

Art. 85

Contenuti e modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia

1. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è rilasciata dal Presidente della Regione tramite i sindaci dei comuni e, per i non residenti, tramite la DGCP.

2. Gli interessati presentano al sindaco del comune di residenza domanda diretta al Presidente della Regione.

3. Alla domanda sono allegati:

- a) una copia della domanda in carta libera per la DGCP;
- b) copia autenticata della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- c) copia autenticata delle polizze assicurative;
- d) l'originale o copia autenticata della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione, della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 115.

4. I non residenti in Sardegna presentano la domanda, con le formalità sopra indicate, tra il 1° aprile e il 31 maggio, al Presidente della Regione, tramite la DGCP. L'eventuale concessione è subordinata all'assenso dell'OCGF competente territorialmente. Oltre agli allegati di cui al comma 3, è allegato alla domanda copia autenticata del tesserino regionale rilasciato dalla Regione di residenza. I requisiti dei non residenti sono disposti con specifico decreto della DGCP.

5. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i residenti in Sardegna ha la stessa durata della licenza di porto di fucile

per uso di caccia e scade con essa. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i non residenti in Sardegna ha validità di un anno. La sua validità è subordinata al pagamento della tassa di concessione. La ricevuta o copia autenticata del versamento è allegata all'autorizzazione.

6. L'autorizzazione regionale contiene, come parte integrante, un libretto venatorio suddiviso in fogli corrispondenti alle stagioni venatorie nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la data di caccia, la selvaggina abbattuta, il comune e la località dove viene esercita la caccia. La data e l'ambito territoriale di caccia sono segnati al momento dell'inizio dell'attività venatoria. La selvaggina stanziale è segnata man mano che è incarnierata, mentre la selvaggina migratoria al termine della giornata di caccia.

7. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale di trasmettere alla DGCP, tramite l'OCCF di appartenenza, al termine dell'annata venatoria e, comunque, non oltre il 31 marzo il foglio del libretto venatorio di cui al comma 6, contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria.

8. Gli organi di gestione delle aziende faunistico-venatorie trasmettono alla DGCP, entro lo stesso termine di cui al comma 7, le statistiche degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel territorio di competenza, nella passata stagione venatoria.

9. La concessione dell'autorizzazione è subordinata alla restituzione del libretto venatorio della precedente autorizzazione.

Art. 86

Documenti del cacciatore

1. Durante l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore è munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento della tassa di concessione regionale annuale e

della polizza assicurativa, che presenta a ogni richiesta degli agenti di vigilanza. I cacciatori non residenti in Sardegna sono muniti anche del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni.

Capo IV

Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

Art. 87

Specie di fauna selvatica cacciabile

1. Agli effetti della presente legge e ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere soltanto esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

- a) mammiferi: Lepre sarda (*Lepus capensis*), Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), Volpe (*Vulpes vulpes*), Cinghiale (*Sus scrofa*) oltre a tutte le specie in elenco dell'Unione europea.
- b) uccelli stanziali e migratori: Pernice sarda (*Alectoris barbara*), Fischione (*Anas penelope*), Canapiglia (*Anas strepera*), Alzavola (*Anas crecca*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Morretta (*Aythya fuligula*), Quaglia (*Coturnix coturnix*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Folaga (*Fulica atra*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Colombaccio (*Columba palumbus*), Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), Allodola (*Alauda arvensis*), Merlo (*Turdus merula*), Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*), Passera sarda (*Passer hispaniolensis*), Passera mattugia (*Passer montanus*), Passera oltremontana (*Passer domesticus*), Storno (*Sturnus vulgaris*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pittima reale (*Limosa limosa*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), Oca lombardella e Oca selvatica, Fringuello

e Peppola combattente.

2. È vietato il prelievo venatorio anche delle specie di mammiferi e di uccelli non comprese nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 88

Periodo di caccia

1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 87, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio dell'anno successivo, con le seguenti eccezioni:

- a) Cinghiale (*Sus scrofa*) dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;
- b) Colombaccio (*Columba palumbus*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Merlo (*Turdus merula*), Tordo sassello (*Turdus ilicus*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Cesena (*Turdus pilaris*), Storno (*Sturnus vulgaris*), Marzaiola (*Anas cuercuedula*), Arzavola (*Anas crecca*) e Pavoncella (*Vanellus vanellus*) dalla terza domenica di settembre fino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, sentito l'IRFS e a seguito di decreto del Presidente della Regione; eventuali deroghe sono concesse con decreto della DGCP, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale faunistico e dell'IRFS;
- c) Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) dal primo settembre per le prime tre giornate utili.

2. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto. Al momento dell'emanazione del calendario venatorio è redatto un elenco delle effemeridi per i giorni di caccia previsti dallo stesso calendario.

3. Nei giorni di caccia è consentito recarsi presso il punto di caccia o di rientro, purché con il fucile scarico, in orari antecedenti o successivi a quelli previsti nel comma 2.

Art. 89

Calendario venatorio

1. La DGCP adotta, su deliberazione del Comitato regionale faunistico, con proprio decreto da emanarsi entro il 15 luglio, il calendario venatorio annuale.

2. Entro il 31 maggio la DGCP, sentiti i comitati provinciali faunistici e i comitati direttivi degli OCGF e le associazioni venatorie rappresentate nel Comitato regionale faunistico, invia all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente proposte, accompagnate da apposite relazioni tecnico-scientifiche, in ordine alla formazione del calendario venatorio annuale.

3. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua:

- a) le specie cacciabili, le giornate di caccia e i limiti orari di caccia nell'ambito dei periodi complessivi indicati nell'articolo 87, nei comprensori faunistico-venatori e con le variazioni rese necessarie dal coordinamento dei piani faunistico-venatori;
- b) il prelievo massimo, giornaliero e stagionale delle specie cacciabili;
- c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell'attività venatoria secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 90

Limitazioni e divieti

1. La DGCP, avvalendosi dell'IRFS e sentito il Comitato regionale faunistico, qualora ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica, per sopravvenute particolari condizioni stagionali e climatiche, o per malattie o altre calamità, può limitare o vietare su tutto o parte del territorio regionale l'esercizio venatorio.

2. La DGCP, avvalendosi dell'IRFS e sentito il Comitato regionale faunistico, può vietare l'esercizio dell'attività venatoria nelle locali-

tà di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela dell'integrità dei cittadini e della quiete delle zone. In caso di divieto permanente, tali zone sono costituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

Art. 91

Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni

1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, legno, materie plastiche e plastificate, faesite o materiali simili, comunque approntati stabilmente e atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.

2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazione e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, nonché ai margini degli stessi.

3. Sono classificati appostamenti fissi con richiami vivi gli impianti approntati per l'intera stagione venatoria, nei quali l'accesso con armi proprie è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, per i quali non sono obbligatorie né la residenza né l'iscrizione all'OCGF sul quale insiste l'appostamento. In tali impianti è consentito l'uso dei richiami vivi indicati all'articolo 12, comma 4, della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni.

4. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, è rilasciata dalla DGCP sulla base di apposito regolamento. Nell'autorizzazione sono indicati i seguenti dati:

- a) nominativo del titolare dell'autorizzazione e degli eventuali cacciatori che lo sostituiscono in caso di assenza;
- b) distanza minima del capanno o tina principale da altri appostamenti fissi e numero degli appostamenti sussidiari consentiti;
- c) distanza minima delle strutture di appostamento fisso dal confine delle zone di protezione istituite e dalle strutture private;

- d) area di rispetto entro cui non è consentito l'esercizio venatorio quando l'appostamento è in esercizio.

5. Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno. Il consenso riguarda anche i terreni sui quali il cacciatore interessato intende richiedere la delimitazione della zona di rispetto.

6. L'autorizzazione di appostamento fisso è richiesta dal cacciatore entro il 10 novembre per la stagione venatoria successiva e conferisce al titolare e ai suoi sostituti o agli invitati l'uso venatorio della località dove l'appostamento è situato e la facoltà di abbattimento degli animali feriti nell'ambito della zona di rispetto.

7. L'autorizzazione di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e che abbiano fatto l'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge regionale n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. La DGCP, qualora se ne realizzi la disponibilità, autorizza nuovi appostamenti fissi, dando priorità alle richieste avanzate dai cacciatori di età superiore ai sessanta anni, da invalidi e da portatori di handicap, nei limiti indicati nel piano faunistico-venatorio per ogni comprensorio omogeneo.

8. In caso di cessazione dell'attività da parte del titolare, l'autorizzazione è rilasciata prioritariamente a uno dei sostituti.

9. La DGCP, su indicazione dell'IRFS, con il piano faunistico-venatorio individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è, comunque, vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno. Al mancato adempimento la Regione provvede con specifiche prescrizioni contenute nel calendario venatorio regionale.

10. È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida di mantenere durante tutto l'anno condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio e alla nidificazione delle specie selvatiche; eventuali lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta sono autorizzati dalla DGCP.

11. Gli appostamenti fissi, comunque predisposti entro il perimetro delle aziende di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, sono segnalati dagli OCGF all'atto di presentazione del piano annuale di prelievo venatorio dell'azienda, per la loro approvazione. Eventuali modifiche sono segnalate annualmente e non sono soggette né all'obbligo di tabellazione né al consenso previsto al comma 5.

12. Ciascun cacciatore è titolare di una sola autorizzazione di appostamento fisso nel territorio regionale; è, invece, consentito l'uso di due fucili, purché di diverso calibro tra loro.

Art. 92

Detenzione e uso dei richiami vivi

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, sono consentiti, oltre ai richiami di cattura, la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili, secondo disposizioni da emanarsi.

2. La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie cacciabili sono consentiti a ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi della lettera b) dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni fino a un massimo di dieci unità per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino a un massimo di dieci unità.

3. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata secondo le indicazioni fornite dall'IRFS.

4. I cacciatori in possesso di specie non più utilizzabili ai fini di richiamo, o di esemplari delle specie cacciabili, ne danno comunicazione scritta alla DGCP entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La DGCP, in relazione all'opzione venatoria compiuta da ogni cacciatore e previa marcatura, autorizza la detenzione e l'uso dei richiami vivi nei limiti di cui ai commi 1 e 2.

6. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso ai fini di richiamo sono marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.

7. Gli esemplari di specie di cui è consentito l'uso ai fini di richiami vivi eccedenti il numero consentito, una volta marcati, sono posti a disposizione della DGCP per l'assegnazione ad altro cacciatore, oppure liberati e, se inabili al volo, sono lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.

8. I nuovi nati derivanti dall'accoppiamento di richiami marcati sono segnalati alla DGCP. Una volta marcati, sono lasciati a colui che li detiene a completamento delle quote assegnate fino ai limiti previsti dai commi 1 e 2, ovvero assegnati, entro gli stessi limiti, ad altro cacciatore.

9. Il cacciatore che cessa l'attività, previa segnalazione alla DGCP, può consegnare i richiami di cui dispone ad altro cacciatore entro i limiti di cui ai commi 1 e 2.

10. Chiunque abbatte, cattura, o rinviene uccelli marcati ne dà notizia all'IRFS, o al comune nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento, il quale informa la DGCP.

Art. 93

Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce sono recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Capo V

Tutela delle produzioni agricole e zootecniche

Art. 94

Divieto di caccia nei fondi rustici

1. Il proprietario o conduttore che intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico, presenta alla DGCP richiesta motivata, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. La DGCP, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della domanda all'interessato e all'OCGF competente per territorio, motivando la decisione assunta. La DGCP, accoglie la domanda se accerta che l'esercizio della caccia arreca danno all'attività agricola svolta nel fondo o contrasta con attività sociali e ambientali opportunamente documentate.

3. Il divieto è segnalato mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro

dell'area interessata. La superficie dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia entra a far parte della quota di territorio di cui all'articolo 58.

4. Il proprietario o il conduttore di fondi chiusi, come individuati alla lettera q) dell'articolo 97 notificano alla DGCP i dati relativi a tali aree. Gli stessi delimitano i fondi con adeguate tabelle, esenti da tasse, da apporsi a proprio carico.

5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno del divieto.

6. Ai proprietari o ai conduttori dei fondi utilizzati ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

Art. 95

Risarcimento danni

1. La fauna selvatica è proprietà della Regione. I danni causati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese alle produzioni ittiche, o alle opere approntate nei terreni coltivati e a pascolo, eventuali incidenti e sinistri, dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta ed esclusa dal prelievo venatorio, sono interamente risarciti dalla Regione, come specificato ai commi 2, 3, 4 e 5, ove non già coperti da polizze assicurative o non siano oggetto di altre provvidenze.

2. È a carico della Regione il risarcimento dei danni provocati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura e nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento.

3. È a carico dei rispettivi titolari o degli

organismi preposti alla gestione, il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agriturismo-venatorie, nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi.

4. La Regione stipula, a tal proposito, apposita copertura assicurativa e convenzione con consorzi fidi e associazioni venatorie.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui all'articolo 95, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

Capo VI

Divieti

Art. 96

Divieto di uccellazione

1. In tutto il territorio della Sardegna è vietata ogni forma di uccellazione.

Art. 97

Divieti

1. È vietato a chiunque:

- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- b) l'esercizio venatorio alla fauna stanziale non confortata dagli OCGF;
- c) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, salve eventuali deroghe disposte dalle leggi istitutive delle aree protette;
- d) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nonché nelle

- foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;
- e) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "ZONA MILITARE o DIVIETO DI CACCIA" - "MONUMENTO - DIVIETO DI CACCIA";
 - f) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
 - g) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali; di funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; è, altresì, vietato sparare in presenza ravvicinata di bestiame;
 - h) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
 - i) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
 - j) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili;
 - k) cacciare da veicoli a trazione meccanica, da aeromobili e da natanti in movimento. Per gli spostamenti è autorizzato solo l'uso di remi o pertiche, mentre è vietato l'uso di

- propulsori a motore;
- l) cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
 - m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;
 - n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
 - o) detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di uccelli, di rettili e anfibi catturati con mezzi non consentiti dalla presente legge;
 - p) la caccia alla folaga, ai palmipedi e ai conigli selvatici col sistema della battuta;
 - q) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri; in detti fondi la cattura della fauna selvatica può essere effettuata a cura del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su parere dell'IRFS, soltanto ai fini della protezione delle colture; la fauna selvatica stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località;
 - r) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'articolo 90 e gli anatidi a una distanza non superiore a 50 metri dall'acqua;
 - s) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi, uccelli, anfibi e rettili appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dalla presente legge previa autorizzazione da parte della DGCP o nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigilanza;
 - t) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 91 e 92;
 - u) usare o detenere a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento

- meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- v) chi si dedica alla caccia agli ungulati, in qualsiasi forma, può usare e detenere esclusivamente munizioni atte a quella caccia (palle singole o proiettili). Non può sparare altra fauna fatta eccezione per le volpi. È sempre vietato usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
 - w) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa e a gas;
 - x) l'uso di armi munite di silenziatore;
 - y) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne;
 - z) l'uso del furetto;
 - aa) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;
 - bb) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le utilizzazioni per fini scientifici autorizzate dalla DGCP;
 - cc) rimuovere, danneggiare o, comunque, rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti apposte ai sensi della presente legge a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del Codice penale;
 - dd) usare il parapendio, il deltaplano o veicoli simili nelle oasi di protezione faunistica e nelle zone a protezione speciale (ZPS) durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica, in particolare delle specie incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna;
 - ee) disturbare con mezzi luminosi e acustici la fauna selvatica, in particolare quella inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna e con particolare riguardo alla fascia costiera.

2. Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

Art. 98

Tutela dei nidi e dei siti di nidificazione

1. Durante la cova e l'allevamento dei piccoli nati è vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna.

2. La DGCP, avvalendosi dell'IRFS, per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica autorizza persone nominativamente indicate a effettuare le riprese. L'autorizzazione specifica la durata, il luogo, le specie, la distanza minima di avvicinamento al nido, le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo. La mancata osservanza delle prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 99

Immissione di fauna selvatica estranea

1. È sempre vietato immettere fauna selvatica estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione della DGCP, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.

2. È dovere della Regione, attraverso le sue strutture, enti e agenzie operative e con la collaborazione degli OCGF, attuare ogni iniziativa ritenuta necessaria per eradicare le specie alloctone infestanti, ancor più se dannose per la fauna locale, a tutela dell'ambiente e della biodiversità della Sardegna.

Art. 100

Divieto di detenzione di fauna selvatica viva

1. Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nonché nei centri gestiti dalle strutture periferiche della DGCP a ciò abilitate, è fatto divieto a chiunque di detenere fauna selvatica viva senza l'apposita autorizzazione rilasciata dalla DGCP, sentito

l'IRFS. In caso di recupero di avifauna cacciabile ferita, questa può essere dal cacciatore o da altri detenuta previa semplice segnalazione all'IRFS e con l'obbligo di detenzione in sito o locali adeguati.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stagioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e alle istituzioni similari.

Art. 101

Imbalsamazione e conciatura

1. Coloro che esercitano un'attività di tassidermista, di impagliatore o di conciatore, sia per professione, sia a fini amatoriali, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla DGCP.

2. È sempre vietata la conciatura di pelli e l'imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia vietata la caccia, nonché della selvaggina in periodi di chiusura della caccia, se non dietro specifica autorizzazione della DGCP per casi fortuiti e per scopi didattici o scientifici.

3. Con il regolamento di attuazione della presente legge si provvede a disciplinare l'attività di tassidermia e di imbalsamazione.

Art. 102

Commercio, importazione ed esportazione di fauna selvatica morta

1. È vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o, comunque, porre in commercio ogni specie di fauna selvatica morta o parti di essa, se non proveniente da allevamenti per scopi alimentari. La fauna selvatica importata dall'estero e quella proveniente da allevamenti per scopi alimentari è munita di apposito contrassegno idoneo a identificarne la provenienza.

2. È vietata l'esportazione dalla Sardegna della fauna selvatica morta.

3. Ai cacciatori muniti di porto d'arma e

autorizzazione regionale che si rechino fuori dal territorio della Sardegna è consentito portare con sé un numero di capi di fauna selvatica morta pari al numero massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giornata di caccia, fatte salve le disposizioni di ordine sanitario.

4. La fauna selvatica è esibita agli agenti doganali insieme ai documenti citati.

5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alla fauna selvatica immessa e abbattuta nelle aziende agriturismo-venatorie e della quale sia documentata la provenienza, mediante una dichiarazione del titolare dell'azienda agriturismo-venatoria.

Art. 103

Divieto di commercio di fauna selvatica viva

1. È sempre vietato a chiunque acquistare, vendere, detenere per vendere e, comunque, porre in commercio ogni specie di fauna selvatica viva, fatta eccezione per le strutture periferiche della DGCP a ciò abilitate e per i centri pubblici e privati di riproduzione, gli allevamenti, le organizzazioni e le persone appositamente autorizzate dalla DGCP, ai sensi della presente legge.

Art. 104

Divieto di caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione

1. È vietata a chiunque la caccia vagante in terreni in attualità di coltivazione.

2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai e i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti, le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale, i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i frutteti, gli agrumeti e i vigneti dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni rimboschiti da meno di cinque anni indicati da apposite tabelle.

3. La DGCP, sentito il Comitato regio-

nale faunistico, può equiparare ai terreni in attualità di coltivazione quelli nei quali si trovino impianti fissi necessari alle colture.

4. Tutti gli agenti incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge sono tenuti d'ufficio, ovvero, su richiesta di chiunque, a redigere immediatamente il verbale d'accertamento relativo all'infrazione e al danno.

Art. 105

Divieto di caccia in aree di pesca

1. La caccia può essere vietata da apposito decreto della DGCP, su terreni o in specchi d'acqua ove si eserciti l'attività di pesca costante, nonché nei canali da pesca quando il possessore sia autorizzato dalla DGCP e li circonda con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'articolo 77 della presente legge. Tali tabelle portano la scritta "AREE DI PESCA - DIVIETO DI CACCIA".

2. I territori di cui al comma 1 possono essere costituiti in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

3. Sono concesse deroghe per l'abbattimento di fauna nociva o alloctona.

Art. 106

Divieto di caccia in aree particolari

1. Nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e negli allevamenti, salve le eccezioni di cui agli articoli 63 e 64, l'esercizio della caccia è vietato per tutto il periodo della loro durata.

2. È considerato esercizio di caccia nelle aree di cui al comma 1 anche quello che si esercita lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca,

argini relativi a golene, anche se di uso pubblico, che le attraversino.

3. Quando i confini di dette aree sono contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle aree stesse.

Art. 107

Addestramento cani nel periodo di divieto di caccia

1. L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 76, nel periodo di divieto dell'attività venatoria, sono autorizzati dall'OCGF competente per territorio.

2. Per l'addestramento dei cani l'OCGF indica per ogni comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili. Indica, altresì, i giorni e le ore nei quali è consentito l'addestramento.

3. Dal trentesimo giorno precedente l'apertura generale della caccia l'addestramento dei cani è effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base alla presente legge, a esclusione dei due giorni precedenti l'apertura della caccia stessa.

Capo VII

Attività di vigilanza

Art. 108

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata:

- a) al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie comunali, urbane e campestri, ai barracelli e alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie o polizia venatoria;

- b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, a quelle delle associazioni regionali presenti nel Comitato regionale faunistico o a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

2. Agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e alle guardie comunali, urbane e campestri con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie volontarie, ai barracelli e alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agriturismo-venatorie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

3. L'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia volontaria previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, è rilasciato da una commissione nominata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e composta da cinque membri, esperti di legislazione venatoria e legislazione sulle armi da caccia, di cui:

- a) due rappresentanti designati dalla DGCP di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole, scelto dalla DGCP sulla base di terne di nomi indicate dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- c) un rappresentante delle associazioni venatorie, scelto dalla DGCP sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative.
- d) un rappresentante delle associazioni ambientaliste e di tutela degli animali, scelto dalla DGCP sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni ambientaliste

e di tutela degli animali, riconosciute e maggiormente rappresentative.

4. Ai componenti la Commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 22 del 1987.

Art. 109

Poteri degli addetti alla vigilanza

1. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati dall'articolo 28 della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni.

2. Solo in caso di contestazione di una delle infrazioni di cui alla presente legge, sanzionate penalmente ex articolo 30 della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia con esclusione dei cani.

3. Nei casi di applicazione di sanzione amministrativa, prevista dall'articolo 110, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano il verbale e le relative contestazioni esclusivamente alla DGCP e per conoscenza all'OCGF competente territorialmente. Nei casi di infrazione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l), della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano comunicazione anche al Questore, il quale può disporre la sospensione cautelare e il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria, il quale, nel caso di fauna viva la libera in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al competente ufficio regionale in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna e che risulti liberabile, la liberazione è ef-

fettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita, tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione, ove si accerti, successivamente, che non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo è versato su un conto corrente intestato alla Regione. Gli esemplari di rettili e anfibi morti sono consegnati a cura dell'ente pubblico agli istituti universitari e di ricerca o a musei.

5. Della consegna o della liberazione di cui al comma 4, gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini amministrativi.

Capo VIII

Sanzioni

Art. 110

Sanzioni

1. A chi abbatte, cattura o detiene un esemplare di qualsiasi specie di fauna sempre protetta è comminata una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000 ed è, altresì, revocata l'autorizzazione regionale alla caccia.

2. A chi abbatte, cattura, o detiene, in tempi e modi vietati, un esemplare di qualsiasi specie di fauna prevista nel calendario venatorio è comminata una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500, se trattasi di specie migratoria, e da euro 500 a euro 3.000, se trattasi di specie stanziale. È, altresì, sospesa l'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo da due a cinque anni.

3. A chi supera i limiti stabiliti di fauna abbattibile è comminata una sanzione amministrativa di euro 25 a capo, per la specie migratoria, di euro 250 a capo, per la specie stanziale e di euro 500 a capo, per la specie nobile stanziale. Alla sanzione pecuniaria consegue, altresì, la sospensione dell'autorizzazione regionale alla

caccia per un periodo di tre mesi. Ogni recidiva comporta il raddoppio della sanzione pecuniaria, nonché la sospensione dell'autorizzazione regionale per un periodo di tre anni.

4. Per le violazioni delle altre disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni.

5. Per le residue violazioni della presente legge e non previste dall'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni è comminata una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 500. Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

6. Alle violazioni sanzionate in via amministrativa si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in quanto compatibili.

7. Qualora le aree di cui all'articolo 97, comma 1, lettere b), c), d), e), s) e quelle in genere nelle quali siano vigenti divieti o limitazioni di esercizio di attività venatorie, non siano delimitate, ovvero siano delimitate in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 77, non sono applicabili sanzioni a carico di chi esercita la caccia essendosi introdotto in dette aree senza aver potuto constatare la vigenza del divieto o delle limitazioni a causa della segnalazione inadeguata.

Art. 111

Tabellazione irregolare

1. A coloro i quali provvedono a tabellare terreni senza la prescritta autorizzazione o in modi e luoghi differenti da quelli previsti nella relativa autorizzazione è comminata una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.

Art. 112

Procedimenti per le sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste

dalla presente legge sono irrogate dalla DGCP, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.

2. Il Comitato regionale faunistico deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dall'inserimento all'ordine del giorno dello stesso, in caso contrario si prescinde dal parere del Comitato.

Art. 113

Mancato pagamento delle sanzioni

1. Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative previste dal presente capo importa la sospensione dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia fino all'intervenuto pagamento delle sanzioni stesse.

Art. 114

Inasprimento delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente capo sono decuplicate, entro il limite massimo previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 689 del 1981, se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati a esercitare la vigilanza venatoria.

Capo IX

Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia

Art. 115

Atti soggetti a tassa di concessione regionale

1. Gli atti di seguito elencati sono soggetti a tassa di concessione regionale, da corrispondersi con le modalità di cui all'articolo 116 e nelle misure indicate nell'articolo 123:

- a) il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 81;
- b) l'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 83;

- c) l'istituzione, l'esercizio e il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, di cui agli articoli 67 e 68;
- d) l'istituzione, l'esercizio e il rinnovo delle aziende agriturismo-venatorie, di cui agli articoli 67 e 68;
- e) l'istituzione, l'esercizio e il rinnovo dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di cui all'articolo 65;
- f) l'istituzione, l'esercizio e il rinnovo degli allevamenti di cui all'articolo 66, con esclusione di quelli amatoriali.

2. Le tasse di concessione regionale di cui al comma 1 sono destinate, secondo i criteri stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale:

- a) ai contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;
- b) ai finanziamenti da erogarsi alle associazioni venatorie e agli OCGF per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione e di ripopolamento.
- c) alla stipula, mediante convenzioni, di apposite coperture assicurative attraverso le associazioni venatorie e i consorzi fidi per il risarcimento dei danni da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica regolarmente prelevabile con l'attività venatoria.

3. Rimane a totale carico della Regione, mediante appositi capitoli di spesa, non derivanti dai proventi di cui alla presente legge, il risarcimento dei danni da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo o dei danni derivanti da sinistri o incidenti con la fauna, protetta o non regolarmente prelevabile attraverso il regolare esercizio dell'attività venatoria.

4. I proventi delle tasse di concessione integrano le risorse messe a disposizione dalla Regione per le funzioni di cui al comma 2.

Art. 116

Tempi di corresponsione delle tasse

1. La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio è corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento della tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio.

2. La tassa per l'esercizio venatorio, per gli anni successivi al primo, è corrisposta entro il 31 maggio di ogni anno.

3. La tassa di istituzione e di rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, agriturismo-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e degli allevamenti, è corrisposta entro e non oltre la data di emissione dei rispettivi atti. La tassa annuale di esercizio è corrisposta entro e non oltre la data di emissione degli atti predetti e, per ogni anno successivo a quello nel quale gli atti stessi sono stati emanati, entro e non oltre la scadenza dell'anno.

Art. 117

Esenzione dalle tasse

1. La tassa relativa all'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio non è dovuta qualora durante l'anno non si intenda esercitare la caccia, la si intenda esercitare esclusivamente all'estero o si intenda rinunciare all'esercizio della stessa nell'OCGF.

2. La tassa di abilitazione all'esercizio venatorio è rimborsata in caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Art. 118

Modalità di versamento

1. Le tasse sulle concessioni regionali, di cui alla presente legge, si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione.

Art. 119

Riscossione coattiva delle tasse

1. Per la riscossione coattiva delle tasse previste nella presente legge e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908 n. 797, nonché delle tasse sugli affari).

Art. 120

Mancata corresponsione

1. Gli atti di cui alla presente legge, per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale, non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività fino a quando le tasse medesime non siano state corrisposte.

Art. 121

Sanzioni per il mancato pagamento
della tassa di concessione

1. Chi esercita un'attività prevista dalla presente legge, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio a un massimo pari al sestuplo della tassa.

2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa di concessione senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 5 a euro 30, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste il regresso verso il debitore.

3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, si incorre:

- a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
- b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

4. Le sanzioni pecuniarie irrogate dalla DGCP per le violazioni previste dai precedenti commi sono riscosse dalla Tesoreria regionale e il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 (Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie), e successive modifiche e integrazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario.

Art. 122

Accertamento delle violazioni

1. Le violazioni delle norme di cui all'articolo 121 sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle leggi dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, dagli organi e dai soggetti cui è affidata la vigilanza ai sensi del capo VII, titolo III e, limitatamente agli accertamenti compiuti in sede, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici competenti al rilascio degli atti.

2. I processi verbali di accertamento sono trasmessi alla DGCP, che notifica all'interessato il verbale di accertamento e lo invita a pagare una somma pari al sesto del massimo della sanzione pecuniaria, oltre all'ammontare della tassa, entro il termine di quindici giorni, ovvero a presentare nello stesso termine le sue deduzio-

ni.

3. Il pagamento estingue l'obbligazione pecuniaria nascente dalla violazione.

4. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, la DGCP, qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni presentate accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità dell'interessato, determina con provvedimento motivato sotto forma d'ordinanza l'ammontare della sanzione pecuniaria.

5. Il provvedimento è definitivo ed è notificato al trasgressore.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie).

Art. 123

Importi delle tasse

1. Gli importi delle tasse relative agli atti specificati all'articolo 115, sono così determinati:

- a) abilitazione all'esercizio venatorio;
- b) tassa di rilascio: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sotto numero I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), e successive modifiche e integrazioni;
- c) autorizzazione annuale all'esercizio venatorio: tassa annuale per tutti i tipi di fucile: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, e successive modifiche e integrazioni;
- d) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende faunistico-venatorie:
 - 1) tassa di istituzione euro 250;
 - 2) tassa di esercizio annuale per ettaro euro 2,
 - 3) tassa di rinnovo euro 300;
- e) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende

agrituristico-venatorie:

- 1) taxa di istituzione euro 150;
 - 2) taxa di esercizio annuale per ettaro euro 2;
 - 3) taxa di rinnovo euro 150;
- f) istituzione, esercizio e rinnovo di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e di allevamenti, con esclusione di quelli amatoriali:
- 1) taxa di istituzione euro 300;
 - 2) taxa di rinnovo euro 300.

Art. 124

Delega

1. Il direttore generale della DGCP può delegare alla firma degli atti previsti dal presente titolo.

2. Il direttore generale di cui al comma 1 può delegare i responsabili dei servizi alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme del presente titolo.

Art. 125

Termine per l'accertamento delle violazioni relative alle tasse di concessione

1. L'accertamento delle violazioni alle norme di cui al presente titolo, è eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

2. Il contribuente può chiedere alla DGCP la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a taxa, alla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Capo X

Disposizioni per il potenziamento delle strutture preposte all'attuazione della legge.
Disposizioni per le associazioni venatorie

Art. 126

Strumenti per la formazione del piano

1. La DGCP utilizza prioritariamente il personale, l'attrezzatura e i documenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti, per le indagini, gli studi e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, l'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e l'approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni della fauna.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la DGCP si dota di tutto il materiale tecnico scientifico, ivi inclusi, tra l'altro, cartografia, sistemi informatici, strumentazione tecnica, apparecchiature e documentazione scientifiche.

3. La DGCP può, per comprovate esigenze, stipulare apposite convenzioni con università, enti, istituti specializzati e associazioni professionali venatorie, agricole e naturalistiche riconosciute, nonché con esperti qualificati, singoli o associati, per le finalità indicate nel comma 1.

Art. 127

Programmi educativi

1. La DGCP, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, gli enti, gli organismi e

le associazioni venatorie o operanti nel campo della protezione dell'ambiente e della fauna, attua programmi educativi e di sensibilizzazione su problemi della conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale, mediante la predisposizione, l'acquisto e la divulgazione di materiale didattico.

Art. 128

Corsi e borse di studio

1. La DGCP istituisce e promuove corsi annuali o pluriennali di preparazione, aggiornamento e specializzazione, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e degli organismi di cui alla presente legge che abbiano per compito la tutela e la gestione della fauna selvatica, avvalendosi anche di università, istituti ed enti specializzati.

2. La DGCP favorisce, altresì, mediante l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento, la frequenza in Italia e all'estero di scuole di specializzazione per laureati e di corsi di preparazione professionale, per tecnici diplomati o laureandi, sulla biologia, sulla conservazione e sulla gestione e valorizzazione della fauna selvatica.

Art. 129

Riconoscimento delle associazioni venatorie

1. Le associazioni fra i cacciatori, istituite con atto pubblico, possono richiedere di essere riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge. Esse sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta della DGCP, purché posseggano i seguenti requisiti:

- a) abbiano finalità sportive, ricreative, formative o tecnico-venatorie;
- b) posseggano un'efficiente e stabile organizzazione a carattere regionale;
- c) abbiano un numero di soci non inferiore a un decimo delle licenze di caccia rilasciate nella Regione;
- d) prevedano nei loro statuti la democratica

elezione degli organi direttivi.

Art. 130

Contributi alle associazioni venatorie e di protezione ambientale

1. La Regione può concedere contributi da rendicontare, alle associazioni venatorie riconosciute e alle associazioni di protezione ambientale riconosciute per le attività, svolte o da svolgere, inerenti le materie oggetto della presente legge praticate in Sardegna.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 131

Compiti del Corpo forestale

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione collabora all'attuazione della presente legge, oltre che nell'ambito dell'attività di sorveglianza, anche per il controllo della fauna selvatica. A tal fine, nell'ambito del personale del Corpo, la DGCP promuove la formazione in materia faunistica, con particolare riferimento all'attività di collaborazione a programmi concernenti, tra gli altri, la valutazione quantitativa delle popolazioni, il monitoraggio dello status della fauna, la verifica dell'esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale e la reimmissione in natura di esemplari feriti.

Capo XI

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Art. 132

Applicazione transitoria della legge regionale n. 32 del 1978

1. Per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della

legge regionale n. 32 del 1978.

2. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente all'esercizio dell'attività di caccia in territorio libero e in zone concesse per l'esercizio della caccia autogestita, fatto salvo l'adeguamento dei massimali delle assicurazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività venatoria e il versamento del contributo regionale di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978.

3. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente all'istituzione e alla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento e delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, di cui alla legge regionale n. 32 del 1978.

4. L'Amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio, può autorizzare, con le modalità previste dagli articoli 70, 71 e 72, l'istituzione di aziende agriturismo-venatorie. La superficie delle aziende agriturismo-venatorie, istituite prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio, non può essere superiore al 5 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.

Art. 133

Sospensione delle nuove autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della caccia in Sardegna, di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, conservano la loro validità fino al naturale termine di scadenza.

2. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio della caccia, o il rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non residenti in

Sardegna, è sospeso fino alla determinazione dell'indice di densità venatoria territoriale sostenibile.

Art. 134

Proroga dei comitati provinciali della caccia

1. I comitati provinciali della caccia, operanti ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale n. 32 del 1978 e le commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'istituzione degli OCGF e delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia previsti nella presente legge.

2. Esauriti i compiti di cui al comma 1, il personale dell'Amministrazione regionale, già in servizio presso i comitati provinciali della caccia, rientra nel ruolo unico della Regione. Tutte le funzioni attribuite precedentemente alle provincie rientrano in carico all'amministrazione regionale.

3. Le revoche dei distacchi o l'eventuale mobilità del personale, è disposto con provvedimento dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su proposta della DGCP.

Art. 135

Proroga del Comitato regionale faunistico

1. Il Comitato regionale faunistico, istituito ai sensi della legge regionale n. 32 del 1978, continua a operare sino all'insediamento del nuovo Comitato con le attribuzioni previste dalla presente legge.

Art. 136

Soppressione dell'Ufficio regionale per la fauna

1. L'Ufficio regionale per la fauna di cui alla legge regionale n. 32 del 1978 è soppresso e ogni sua funzione e dotazione di beni è trasferita all'IRFS.

2. L'IRFS ha sede presso l'attuale Ufficio regionale per la fauna.

3. L'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione provvede, di concerto con la DGCP, ad assegnare il personale di ruolo in servizio presso l'Ufficio regionale per la fauna e il personale, assunto con contratto privatistico, già in servizio presso lo stesso Ufficio, ad altre strutture dipendenti dallo stesso Assessorato. La posizione giuridica del personale resta immutata.

Art. 137

Riconoscimento associazioni venatorie

1. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge le associazioni venatorie già riconosciute e operanti ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale n. 32 del 1978, a condizione che possiedano i requisiti richiesti dall'articolo 129.

Art. 138

Autorizzazione provvisoria alla detenzione della fauna selvatica

1. Nei confronti di coloro che detengono fauna selvatica o ai gestori, singoli o associati, di impianti di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale, è concessa dalla DGCP, previa istruttoria dei competenti uffici, sentito il Comitato regionale faunistico, un'autorizzazione provvisoria a detenere detti esemplari sino all'approvazione delle norme regolamentari che disciplinano la materia.

Art. 139

Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, che è adottato contestualmente al piano faunistico-venatorio regionale, sono disciplinate, oltre quelle specificamente previste nella stessa legge, le seguenti attività:

a) l'individuazione degli interventi e delle ope-

- re da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilità ambientale nelle zone particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento;
- b) l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare e amatoriale;
 - c) l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado.

Art. 140

Sanatoria per la detenzione di trofei di animali selvatici

1. Chiunque detenga alla data di entrata in vigore della presente legge trofei di animali selvatici dei quali è vietata la cattura e l'uccisione, presenta denuncia, entro sessanta giorni, al comune dove i trofei sono detenuti; chi non provvede alla denuncia è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 110.

Capo XII

La gestione faunistica e venatoria del cervo sardo, del daino e del muflone

Art. 141

Finalità

1. Il presente capo disciplina la gestione faunistica e venatoria del cervo sardo, del daino e del muflone all'interno della regione, nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale in materia già in adozione nel territorio nazionale, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015) e a seguito dell'esclusione del cervo sardo dall'elenco delle specie a rischio di estinzione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES).

2. La gestione delle popolazioni di cervidi e bovidi nella Regione ha finalità differenziate, in funzione delle caratteristiche ambientali del territorio. In particolare, nelle aree vocate per ciascuna specie è adottata una gestione con-

servativa delle specie, tenendo in debita considerazione l'impatto da esse eventualmente generato sulle attività agro-silvo-pastorali.

3. Nelle aree non vocate per ciascuna specie, è adottata una gestione non conservativa, puntando alla riduzione progressiva della sua presenza che verrà invece incrementata nelle aree vocate.

4. Fermo restando le competenze riconosciute agli OCGF dalla normativa vigente e dal presente regolamento in materia di gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi, la Regione si riserva la funzione di vigilanza e controllo, nonché l'applicazione delle sanzioni sia disciplinari che amministrative.

5. L'esercizio di tale attività venatoria è subordinata al riconoscimento della specie come non più a rischio di estinzione.

Art. 142

Esercizio della caccia di selezione

1. La caccia di selezione per ciascuna specie è svolta esclusivamente da cacciatori abilitati dalla Regione, o fuori regione, se in possesso di attestato di equipollenza, che abbiano superato le relative prove di esame e che risultino iscritti nel Registro regionale per la caccia di selezione. L'esercizio della caccia di selezione è consentito esclusivamente con le armi a canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. Per quanto riguarda l'utilizzo di armi semiautomatiche, il caricatore deve contenere al massimo un colpo. Qualsiasi arma utilizzata per la caccia di selezione è munita di ottica o di sistemi di puntamento elettronico. Per l'esercizio della caccia di selezione è, altresì, consentito l'uso dell'arco di potenza non inferiore a 50 libbre. Il cacciatore che intenda esercitare la caccia con l'arco, è in possesso della licenza di caccia e presenta all'Amministrazione regionale una certificazione, sottoscritta da un istruttore FIARC, attestante una prova di tiro su campo autorizzato da una distanza non inferiore a metri 30 per il "compound" e a metri 20 per

l'arco tradizionale. La prova è ritenuta valida con il risultato 4 centri su 5 nell'area vitale della specie oggetto di bersaglio. Per area vitale s'intende un bersaglio di diametro non inferiore a 20 centimetri. Nel corso della medesima uscita di caccia, il selescacciatore non può utilizzare contemporaneamente l'arma da fuoco e l'arco.

2. La caccia di selezione è un'attività venatoria basata su di un prelievo programmato per classi di età e di sesso, svolta singolarmente e unicamente nelle forme dell'aspetto, su altana o altro punto di appostamento a terra e della cerca.

3. La cerca è autorizzata dalla DGCP ed è regolamentata con propria deliberazione; è esercitata da cacciatori che abbiano al loro attivo almeno tre anni di caccia di selezione nel medesimo distretto della regione.

4. L'uso del cane è vietato, salvo i casi di recupero di capi feriti effettuati con l'ausilio del cane da traccia.

5. I cacciatori di selezione, iscritti nel registro regionale ed esercitanti la caccia di selezione nei distretti individuati, prestano la loro attività per eventuali interventi di prevenzione danni e controllo su cervidi e bovidi nei tempi, modi e luoghi indicati dalla DGCP, secondo indicazione nominativa fornita dal comitato di gestione dell'OCGF.

Art. 143

Compiti della Regione

1. La Regione, sentita la DGCP e il Comitato di gestione dell'OCGF, effettua un accurato censimento in tutte le aree della Sardegna, e sposta i cervidi, i bovidi e gli ungulati in questione dalle aree ad alta concentrazione in quelle a bassa concentrazione, a delimitare dunque, nel Piano faunistico venatorio le aree vocate per ciascuna specie di ungulati.

2. La DGCP definisce, sulla base di specifici protocolli tecnici concordati con l'IRFS, gli obiettivi da raggiungere nella gestione faunistico-venatoria per ciascuna specie anche negli

istituti di propria competenza o da essa autorizzati.

3. La DGCP, in accordo con le linee tecniche concordate con l'IRFS, fornisce indirizzi metodologici sulla gestione delle singole specie e a verificare i risultati della gestione.

4. Sulla base dei dati di densità e struttura delle singole popolazioni e delle proposte di prelievo formulate dagli OCGF, la Regione, verificata la rispondenza tecnico-biologica dei dati forniti e acquisiti i pareri necessari, approva annualmente i piani di gestione.

Art. 144

Densità agricolo forestale sostenibile

1. L'OCGF definisce, per ciascun distretto di gestione e per ciascuna specie, la densità agricolo forestale (DAF) sostenibile, ovvero la densità massima di ciascuna specie tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e forestali.

2. La definizione della DAF avviene sulla base dei seguenti parametri:

- a) la consistenza delle popolazioni delle singole specie, accertata sulla base dei censimenti;
- b) l'ammontare degli indennizzi per danni alle produzioni agricole, erogati all'interno dei distretti di gestione;
- c) le caratteristiche agricole e ambientali del territorio ricompreso nel distretto.

Art. 145

Piano di gestione

1. L'OCGF redige ogni anno, per ciascuna specie e per ciascun distretto, piani di gestione che contengono:

- a) la cartografia in scala 1:25.000 di ciascun distretto;
- b) i risultati dei censimenti eseguiti per ciascuna specie in ciascun distretto;
- c) il piano di prelievo venatorio di ciascun distretto articolato per classi di età e di sesso;

- d) la DAF che si intende conseguire all'interno di ciascun distretto;
- e) il piano di assestamento faunistico e venatorio delle diverse specie, in funzione della DAF che si intende raggiungere;
- f) il piano di prevenzione dei danni alle colture agricole;
- g) l'eventuale quota dei capi prelevabili, non superiore al 5 per cento del totale, da riservare a cacciatori non iscritti all'OCGF, purché accompagnati da personale abilitato.

2. L'OCGF, entro il 15 maggio di ogni anno, invia alla DGCP il piano annuale di gestione dei distretti, comprensivo della relazione consuntiva degli abbattimenti realizzati, suddivisi per classi di età e di sesso e delle altre attività previste dal piano relativo alla stagione precedente.

3. La DGCP, sentito l'IRFS, predispone, a partire dal 1° agosto e fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di cervo sardo, daino, muflone redatti dall'OCGF.

4. Presso l'Amministrazione della DGCP è costituita una banca dati relativa alla caccia di selezione, alla quale accede l'OCGF.

5. Nel piano di gestione, l'OCGF può, altresì, stabilire gli oneri spettanti ai cacciatori assegnati ai distretti per il risarcimento di eventuali danni imputabili alla mancata realizzazione del piano stesso.

6. Nel caso di danni alle produzioni agricole, l'OCGF può richiedere alla DGCP interventi straordinari di contenimento numerico delle popolazioni di cervidi e bovidi da effettuarsi tramite i selescacciatori iscritti nel registro detenuto dalla DGCP ed esercitanti la caccia di selezione nei distretti individuati. L'OCGF fornisce alla DGCP i nominativi dei selescacciatori da impiegare per detti interventi.

Art. 146

Censimenti e operazioni di monitoraggio

1. I censimenti rappresentano lo stru-

mento tecnico fondamentale della gestione del cervo sardo, del daino e del muflone.

2. Di norma, i censimenti sono condotti con il metodo delle battute per aree campione e in subordine a vista in contemporanea da punti di osservazione o sulla base di altre indicazioni tecniche formulate dall'IRFS.

3. L'effettuazione dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio è organizzata ogni anno dall'OCGF competente per territorio tramite i distretti ed è strumento indispensabile per la stesura del piano di gestione delle popolazioni di cervo sardo, daino e muflone.

4. La partecipazione dei selecacciatori ai censimenti dei distretti di iscrizione disposti dall'OCGF è obbligatoria per accedere al prelievo venatorio, anche per coloro che si trovassero in regime di sospensione, a seguito di sanzione comminata ai sensi degli articoli 158, 159, 160, 161 e 162, pena la definitiva cancellazione dal registro regionale di cui all'articolo 142.

5. L'OCGF fissa con proprio atto entro il 15 dicembre di ogni anno, le modalità e tempi di effettuazione dei censimenti compreso il numero minimo di giornate da effettuare e gli eventuali recuperi per acquisire il diritto a partecipare alla caccia di selezione.

Art. 147

Disciplina dell'assegnazione al distretto

1. L'OCGF ogni anno individua, sulla base del numero di capi in prelievo nell'anno precedente per la specie capriolo, il numero di posti disponibili in ciascun distretto. Fatto salvo i diritti acquisiti, l'OCGF individua in ragione di un numero medio di 1,5 capi per ciascun cacciatore il numero di posti disponibili in ciascun distretto.

2. L'OCGF può innalzare tale parametro in caso di modificazione della consistenza della popolazione.

3. I selecacciatori, iscritti al Registro regionale e in possesso delle opzione di caccia, e-

esercitano la caccia di selezione ai cervidi e ai bovidi in un solo OCGF e in esso possono iscriversi a un solo distretto; in caso di distretto perfettamente coincidente con il distretto di altre specie l'OCGF autorizza dagli stessi punti di sparo il prelievo a carico di queste.

4. I cacciatori in possesso dell'opzione di caccia agli ungulati di cui all'articolo 78 possono iscriversi ai registri tenuti dalla DGCP dei cacciatori di selezione corrispondenti agli OCGF ai quali possono di iscriversi, ovvero ai registri di massimo due province.

5. Qualora l'OCGF verifichi l'eventuale infrazione ai commi 3 e 4, la segnala alla DGCP che emette la sanzione ai sensi dell'articolo 158 lettera g) e h).

6. Il comitato di gestione dell'OCGF per l'iscrizione dei selecacciatori ai distretti verifica la posizione degli stessi, compresi quelli eventualmente provenienti da altre Regioni e determina con proprio atto i parametri per la stesura di eventuali graduatorie di accesso sentiti i responsabili dei distretti.

7. Tali parametri tengono conto dell'attività venatoria e di gestione svolta nel distretto di iscrizione negli anni precedenti, della residenza anagrafica, dell'anno di abilitazione alla caccia di selezione, della votazione, espressa in centesimi, riportata all'esame di abilitazione alla caccia di selezione, solamente per il primo anno di esercizio dell'attività di prelievo in selezione, e dell'iscrizione OCGF come 1° o 2°.

8. La mancata presentazione della richiesta di cambiamento di distretto da parte dei selecacciatori che già esercitano la caccia di selezione equivale alla conferma del proprio distretto di appartenenza.

9. Il selecacciatore che intenda rinunciare all'attività venatoria, pur rimanendo iscritto al distretto di appartenenza, inoltra domanda di rinuncia all'esercizio della caccia di selezione entro il 15 maggio all'OCGF competente.

10. La rinuncia di cui al comma 9 può essere inoltrata limitatamente a due anni consecutivi; oltre tale limite il selecacciatore è auto-

maticamente escluso dal distretto e, nel caso in cui voglia di nuovo riprendere l'attività di caccia di selezione, è tenuto a presentare una nuova richiesta.

11. Della perdita dei requisiti per l'esercizio della caccia di selezione l'OCGF dà comunicazione all'interessato per scritto.

12. Il comitato di gestione degli OCGF, in caso di disponibilità di posti, annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, assegna i nuovi selecacciatori, nonché quelli che già esercitano la caccia di selezione e hanno inoltrato domanda di cambiamento di distretto.

Art. 148

Disciplina della assegnazione degli appostamenti e dei capi in prelievo

1. Ogni anno, entro il 20 giugno, il responsabile del distretto trasmette all'OCGF una cartografia in scala 1:10.000 fornita dall'OCGF corredata del numero e dell'ubicazione di ciascun appostamento di caccia, compresa la delimitazione e la localizzazione delle eventuali aree di caccia, nonché le località dove viene parcheggiato l'automezzo impiegato per raggiungerle e la ripartizione tra i selecacciatori dei capi in prelievo. Nel corso della stagione venatoria non è consentito cambiare l'ubicazione degli appostamenti e delle eventuali aree di caccia.

2. L'OCGF individua, in accordo con i responsabili dei distretti, i parametri gestionali e venatori per formulare una graduatoria annuale di priorità fra i cacciatori iscritti al distretto che è adottata in caso di mancato accordo per l'assegnazione degli appostamenti, delle eventuali aree di caccia e dei capi in prelievo.

3. Il comitato di gestione dell'OCGF approva con proprio atto la graduatoria il 1° giugno di ogni anno.

4. Ciascun selecacciatore o singolo selecacciatore di un gruppo, in caso di assegnazione a scalare, qualora non sia riuscito a completare il piano di abbattimento, per mantenere l'iscrizione al distretto effettua almeno venti uscite di caccia

nel corso della stagione venatoria. In caso di separazione dei tempi di prelievo per maschi e femmine il selescacciatore effettua almeno dieci uscite nel corso del periodo estivo e dieci nel periodo invernale.

5. L'OCGF può riservare una quota non superiore al 5 per cento di cervidi e bovidi abbattibili con la caccia di selezione a cacciatori non iscritti all'OCGF e non abilitati, purché accompagnati da personale abilitato.

6. Prima dell'inizio dell'attività venatoria, l'OCGF fornisce, al responsabile di ciascun distretto, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente capo, il seguente materiale da distribuire ai cacciatori iscritti al distretto:

- a) l'elenco nominativo dei cacciatori assegnati al distretto;
- b) la cartografia in scala 1:10.000 degli appostamenti e delle eventuali aree di caccia attribuite a ciascun selescacciatore;
- c) la ripartizione del piano di prelievo;
- d) i contrassegni numerati da apporre sui capi abbattuti;
- e) i libretti personali delle uscite di caccia;
- f) l'individuazione dei punti di controllo o altre modalità di preavviso e teleprenotazione dove o con le quali i selescacciatori segnalano preventivamente le uscite e l'esito delle stesse al rientro;
- g) il modello di accettazione delle disposizioni del presente capo e delle eventuali disposizioni dell'OCGF da far sottoscrivere a ciascun cacciatore.

7. L'OCGF trasmette alla DGCP copia del materiale di cui al comma 6.

Art. 149

Disciplina dell'abbattimento

1. Lo svolgimento della caccia di selezione, oltre al rispetto di quanto previsto all'articolo 142, prima dell'inizio dell'azione di caccia, prevede il posizionamento, nei pressi dell'appostamento, di apposite tabelle fornite dall'OCGF.

2. È fatto divieto di portare, durante la caccia di selezione, armi e munizioni diverse da

quelle consentite dal presente capo.

3. Il selecacciatore, nella predisposizione dell'appostamento, è tenuto a non danneggiare le colture arboree e le colture in generale; è tenuto, altresì, dopo aver effettuato l'abbattimento, a rimuovere il materiale vegetale consentito dalle norme vigenti, impiegato per la predisposizione dell'appostamento.

4. La costruzione dell'altana è subordinata al consenso del proprietario e conduttore del fondo; l'altana può essere utilizzata anche per più stagioni.

5. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia agli ungulati in via esclusiva, durante il prelievo selettivo, utilizzano anche l'apposito tesserino rilasciato dalla DGCP, in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.

6. L'accesso all'appostamento assegnato e il rientro da questo avviene obbligatoriamente con arma scarica e in custodia. L'orario di caccia indicato nella scheda di uscita è rispettato, salvo l'avvenuto abbattimento o casi particolari che devono essere annotati nella scheda di rientro.

Art. 150

Disciplina dell'assegnazione del capo da abbattere

1. L'assegnazione dei capi da abbattere a ciascun selecacciatore per la specie cervo sardo è disposta, di norma, con la seguente rotazione:

- a) Ma>F>Mg>F>p
- b) F>Mg>F>p>Ma
- c) Mg>F>p>Ma>F
- d) F>p>Ma>F>Mg
- e) p>Ma>F>Mg>F

Legenda

Ma	maschio adulto
Mg	maschio giovane
F	femmina
p	piccolo (maschio e femmina)

2. Ogni anno l'applicazione della rotazione dei capi è attuata, a partire dal punto in cui si era fermata l'anno precedente, onde garantire a

tutti i selecacciatori l'alternanza nell'abbattimento delle varie classi di età e di sesso.

3. Nel caso del capriolo non è consentita l'assegnazione, nella stessa stagione e allo stesso selecacciatore, di più di 1 maschio adulto.

4. Nell'assegnazione del daino e del muflone il distretto può adottare forme di rotazione autonomamente predisposte.

5. Ai selecacciatori neo abilitati, nel primo anno di esercizio della caccia di selezione, non è assegnato più di un capo per ogni specie gestita nel distretto di appartenenza.

6. Nel caso in cui il selecacciatore sia iscritto a un distretto di gestione plurispecie può abbattere i capi assegnati senza ordine di priorità.

7. L'OCGF, con proprio atto, regola forme di prelievo a scalare dei capi assegnati a selecacciatori riuniti in gruppi.

8. La DGCP autorizza, come fatto rievocativo storico-culturale legato alla tradizione locale, anche a scopo didattico, culturale e turistico, singoli eventi annuali in cui è consentita la caccia alle specie con il sistema della battuta tradizionale e con il prelievo autorizzato di un numero di capi limitato. Il coordinamento degli OCGF del distretto disciplina tali eventi rievocativi.

Art. 151

Libretto delle uscite di caccia

1. All'inizio di ciascuna fase degli abbattimenti l'OCGF provvede, tramite il responsabile di distretto, a consegnare a ciascun selecacciatore autorizzato un libretto personale delle uscite di caccia.

2. Il selecacciatore, ogni qualvolta si rechi presso l'appostamento assegnatogli, dà preventivamente preavviso dell'uscita con le modalità di teleprenotazione di cui all'articolo 148, comma 6, lettera f), stabilite dall'OCGF e a compilare diligentemente in ogni sua parte la

pagina di uscita del libretto personale.

3. Il selescacciatore agli ungulati contemporaneamente segnala la giornata di caccia sul tesserino venatorio rilasciato dalla DGCP.

4. Al selescacciatore, in mancanza dell'attuazione dei punti di controllo e di teleprenotazione delle uscite di cui all'articolo 148, comma 6, lettera f), è fatto obbligo esporre il libretto delle uscite di caccia, aperto alla giornata corrispondente e debitamente compilato in ogni sua parte, sul cruscotto dell'auto utilizzata.

5. Il selescacciatore riconsegna all'OCGF competente per territorio, nel rispetto dei tempi stabiliti dal medesimo, il libretto delle uscite di caccia, debitamente compilato e integro in ogni sua parte e gli eventuali altri materiali non utilizzati.

Art. 152

Segnalazione dei capi abbattuti,
dei ferimenti, dei colpi mancati

1. Ogni selescacciatore, oltre a dare preavviso, con le modalità di cui all'articolo 148, comma 6, lettera f), segnala, entro le 24 ore successive, l'avvenuto abbattimento, il colpo mancato o il ferimento di un capo, oltre che al proprio responsabile di distretto o a un suo delegato all'OCGF, secondo le modalità con questo concordate.

2. Il recupero del capo eventualmente ferito avviene tramite l'impiego di cani da traccia.

3. L'impiego del cane da traccia è disciplinato da uno specifico regolamento approvato dalla Regione.

Art. 153

Disciplina dell'impiego del contrassegno

1. Il selescacciatore applica all'orecchio sinistro del capo abbattuto un apposito contrassegno numerato, fornito dall'OCGF, immedia-

tamente dopo l'abbattimento, prima di procedere allo spostamento del capo stesso dal punto dell'abbattimento.

2. Qualora il contrassegno numerato accidentalmente sia danneggiato durante le operazioni di rimozione e trasporto del capo abbattuto, il selecacciatore dà comunicazione scritta all'OCGF, entro le successive 48 ore, in tal caso fa fede la data del timbro postale.

3. Il selecacciatore si reca presso l'OCGF per denunciare l'eventuale smarrimento del contrassegno numerato. L'OCGF provvede alla sua sostituzione, dandone comunicazione all'Amministrazione regionale.

Art. 154

Controllo dei capi abbattuti

1. Il selecacciatore fa pervenire all'OCGF competente per territorio, nel rispetto delle indicazioni da esso impartite, il trofeo del capo abbattuto e la relativa mandibola debitamente scarnificata, unitamente alla scheda biometrica debitamente compilata in ogni sua parte.

2. L'OCGF organizza il controllo dei capi abbattuti, nonché alla restituzione dei trofei dopo la relativa valutazione.

Art. 155

Corsi di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione

1. La DGCP, sentiti gli OCGF e le associazioni venatorie, stabilisce l'organizzazione di corsi di abilitazione alla caccia di selezione del cervo sardo, del daino, del muflone e del cinghiale.

2. La DGCP e per l'organizzazione del corso può avvalersi delle associazioni venatorie presenti nei comitati di gestione degli OCGF del territorio.

3. La frequenza del corso consente l'ammissione all'esame e il positivo superamento

di quest'ultimo permette il conseguimento dell'abilitazione per la caccia di selezione al cervo sardo, al daino e al muflone, nonché il diritto all'iscrizione al registro dei cacciatori di selezione.

4. La DGCP trasmette, al termine delle prove di abilitazione, all'OCGF l'elenco dei selescacciatori abilitati e i relativi punteggi di esame conseguiti da ciascuno di loro.

Art. 156

Registro regionale dei cacciatori di selezione

1. Presso la DGCP della Regione, è istituito il registro regionale dei cacciatori di selezione (selecacciatori).

2. L'iscrizione al registro regionale avviene su richiesta del cacciatore abilitato.

3. I selescacciatori in possesso dell'opzione di caccia agli ungulati possono iscriversi al Registro regionale dei cacciatori di selezione corrispondenti agli OCGF ai quali possono iscriversi, ovvero ai registri di massimo due province.

4. L'iscrizione al registro regionale è consentita anche a selescacciatori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione conseguita in altra regione, purché tale attestato sia riconosciuto anche dalla Regione, previa verifica del programma didattico e delle prove di esame sostenute.

5. Agli iscritti al registro regionale dei cacciatori di selezione l'Amministrazione regionale provvede al rilascio di un tesserino di identificazione.

6. L'Amministrazione regionale provvede annualmente a inviare agli OCGF l'elenco aggiornato dei selecontrollori iscritti al registro regionale.

Art. 157

Disciplina dell'esercizio
della caccia di selezione
nelle aziende faunistico venatorie

1. Nelle aziende faunistico venatorie (AFV) può essere esercitata la caccia di selezione, sulla base di piani predisposti dal titolare dell'autorizzazione, previo parere favorevole dell'IRFS e degli OCGF, nel rispetto delle indicazioni contenute in apposita deliberazione del Consiglio regionale e delle indicazioni contenute nel protocollo tecnico stipulato dall'Amministrazione regionale con l'IRFS se in essere e gli OCGF.

2. L'attuazione del piano di prelievo all'interno delle aziende faunistico venatorie avviene, nel rispetto della presente legge, a opera di cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione rilasciata dalla DGCP della Regione, o da cacciatori non abilitati, ma accompagnati da un cacciatore iscritto al registro regionale dei selescacciatori.

3. L'AFV è tenuta:

- a) a compilare il libretto delle uscite e tenerlo a disposizione per eventuali controlli;
- b) ad applicare i contrassegni forniti dalla DGCP all'orecchio sinistro dei capi abbattuti così come previsto dall'articolo 153, comma 1;
- c) a consegnare nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione regionale le teste e le mandibole scarnificate dei capi abbattuti, unitamente alle schede di abbattimento e al libretto delle uscite e agli eventuali reperti anatomici e misure biometriche.

4. Le infrazioni di cui agli articoli 158 e 159, comportano l'esclusione dell'AFV dalla caccia di selezione per cinque anni e, in caso di recidiva, in via definitiva.

5. Le infrazioni gravi di cui all'articolo 158, comma 4, comportano la sospensione dell'AFV per un anno dalla caccia di selezione, mentre le infrazioni lievi di cui al comma 6

comportano un anno di sospensione solo nel caso che ricorra quanto previsto dall'articolo 160.

Art. 158

Sanzioni

1. Comportano l'esclusione per cinque anni dalla caccia di selezione le seguenti infrazioni alla presente legge rilevate sia durante l'esercizio della caccia di selezione sia durante gli interventi di controllo ai sensi dell'articolo 154:

- a) l'omessa applicazione al capo abbattuto del contrassegno numerato dopo la rimozione dal punto di morte, la manomissione o la sua non perfetta chiusura rilevata nel corso dei controlli di cui all'articolo 154;
- b) l'abbattimento di qualsiasi esemplare di fauna selvatica, non appartenente alle famiglie di cervidi e bovidi, in periodo non consentito e in area non consentita;
- c) l'abbattimento di qualsiasi esemplare appartenente alle famiglie di cervidi e bovidi in periodo non consentito e in area non consentita;
- d) la caccia a bordo di auto;
- e) la mancata consegna, non giustificata, della testa o della mandibola;
- f) la consegna della testa o della mandibola manomesse al fine di impedirne la corretta valutazione, o la consegna di testa e mandibola appartenenti a capi diversi;
- g) contemporaneo esercizio della caccia di selezione in più di un distretto individuato dalle OCGF della Regione da parte di un seleggiatore che non abbia effettuato l'opzione di caccia agli ungulati;
- h) contemporaneo esercizio della caccia di selezione in più di 2 distretti individuati in OCGF della Regione da parte di un seleggiatore che abbia effettuato l'opzione di caccia agli ungulati;
- i) esercizio della caccia di selezione pure in presenza di esclusione per un anno dalla medesima ai sensi del comma 3;
- j) il deferimento all'autorità giudiziaria per reati attinenti alle specie oggetto di caccia agli ungulati;
- k) uso di armi non consentite.

2. Le infrazioni di cui al comma 1 com-

portano per i seleccacciatori anche la sospensione di equivalente durata dagli interventi di controllo di cervidi e bovidi di cui all'articolo 73 e 142.

3. Le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano per i seleccacciatori, in caso di recidiva, l'esclusione definitiva dalla caccia di selezione.

4. Comportano l'esclusione dalla caccia di selezione per il periodo di un anno le seguenti infrazioni di tipo grave:

- a) allontanamento dall'appostamento segnalato ovvero abbattimento di un capo da un appostamento non autorizzato;
- b) parcheggio non giustificato dell'auto segnalata in località diversa da quella riportata in cartografia;
- c) mancata segnalazione di uscita;
- d) mancata consegna a fine stagione del libretto personale delle uscite;
- e) mancata segnalazione al responsabile del distretto dell'abbattimento del capo entro le 24 ore o manomissione o danneggiamento accidentale del contrassegno non segnalato entro le previste 48 ore;
- f) abbandono non comunicato al responsabile tecnico delle battute o al responsabile del distretto delle operazioni di censimento;
- g) atti di grave indisciplina durante i censimenti;
- h) mancata messa in custodia dell'arma al termine dell'uscita di caccia;
- i) mancata segnalazione d'uscita al punto di controllo o di preavviso;
- j) mancata segnalazione all'OCGF e al responsabile del distretto entro le 24 ore del ferimento del capo;
- k) mancata consegna all'OCGF della testa e della mandibola del capo abbattuto o della scheda di abbattimento;
- l) assenza ingiustificata a una qualsiasi operazione programmata e, in particolare, a un'operazione di prevenzione danni per le quali era stata data disponibilità;
- m) recidiva negli errori di abbattimento previsti dall'articolo 159, comma 2, limitatamente alle specie oggetto dell'errore;
- n) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla caccia alla cerca di cui all'articolo 142;
- o) mancata segnalazione della giornata di cac-

cia di selezione agli ungulati sul tesserino venatorio regionale;

- p) comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri selescacciatori rilevato dagli organi di vigilanza.

5. Le infrazioni di cui al comma 4 comportano per i selescacciatori anche la sospensione di equivalente durata dagli interventi di controllo di cervidi e bovidi di cui all'articolo 73 e 142.

6. Sono considerate infrazioni lievi per gli effetti di cui all'articolo 160 le seguenti infrazioni:

- a) ritardo nella consegna del libretto delle uscite;
- b) ritardo nella consegna del trofeo o della mandibola, nonché della scheda di abbattimento;
- c) consegna di materiale non conforme a quello ricevuto;
- d) errata o incompleta compilazione del libretto delle uscite (madre-figlia) e della scheda di abbattimento;
- e) qualsiasi violazione delle disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

Art.159

Infrazioni negli abbattimenti

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 158 sono considerati errori gravi i seguenti errori di abbattimento:

- a) Cervo sardo:
 - 1) maschio (giovane o adulto) al posto della femmina
 - 2) femmina al posto del maschio (giovane o adulto);
 - 3) femmina al posto del piccolo (maschio o femmina) nel periodo estivo;
 - 4) maschio adulto (ovvero maschio con trofeo di altezza superiore alla linea congiungente le orecchie) al posto del maschio giovane (ovvero maschio con trofeo di altezza uguale o inferiore alla linea congiungente le orecchie) a esclusione del maschio adulto regresso;
- b) Daino:
 - 1) piccolo (maschio o femmina) al posto

- di maschio adulto daino
- 2) palancone al posto del balestrone, del fusone, della femmina e del piccolo (maschio o femmina);
 - 3) balestrone al posto del fusone, della femmina e del piccolo;
 - 4) fusone al posto della femmina;
 - 5) femmina al posto di qualsiasi maschio;
 - 6) piccolo (maschio o femmina) al posto del palancone e del balestrone;
- c) Muflone:
- 1) maschio al posto della femmina;
 - 2) maschio di età superiore a 2 anni al posto del piccolo maschio;
 - 3) maschio di età superiore a 5 anni al posto del maschio di 1-2 anni compiuti e del piccolo maschio;

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 160 sono considerati errori lievi i seguenti erronei abbattimenti:

- a) Daino:
- 1) maschio giovane al posto del maschio adulto;
 - 2) piccolo (maschio o femmina) al posto della femmina adulta;
 - 1) femmina adulta al posto del piccolo (maschio o femmina);
 - 2) piccolo (maschio o femmina) al posto della femmina adulta;
 - 3) balestrone al posto del palancone;
 - 4) fusone al posto del palancone o balestrone muflone;
 - 1) piccolo maschio al posto del maschio di età superiore ai due anni;
 - 2) piccolo maschio al posto di qualsiasi femmina.

Art. 160

Infrazioni ripetute

1. Due infrazioni lievi commesse nel periodo di due anni consecutivi comportano l'esclusione dalla caccia di selezione per il periodo di un anno e l'obbligo di risostenere l'esame e il relativo corso.

Art. 161

Erogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari previste dalla presente legge sono comminate dalla DGCP cui vengono segnalate che, a sua volta, ne dà comunicazione al diretto interessato tramite raccomandata.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, il dirigente, presa visione dell'infrazione, la contesta all'interessato invitandolo a produrre eventuali memorie difensive e a essere sentito entro il termine di trenta giorni.

3. Il dirigente, presa visione dell'eventuale memoria difensiva o scaduti i termini di cui al comma 2, si pronunzia in via definitiva entro i successivi quindici giorni.

4. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituito il registro regionale dei provvedimenti disciplinari adottati.

5. La Regione fornisce, ogni anno, all'OCGF copia della determinazione dirigenziale relativa ai provvedimenti disciplinari adottati.

Art. 162

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente legge in materia di gestione faunistica e venatoria del Cervo sardo, Daino, Mufone e Cinghiale si richiamano le disposizioni di cui alle vigenti normative in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Titolo IV

Reintroduzione della falconeria in Sardegna

Capo

Reintroduzione della falconeria in Sardegna

Art. 163

Finalità

1. La Regione promuove e favorisce a tutela e valorizzazione della sua biodiversità, la reintroduzione in Sardegna, al pari di altri territori nazionale, europei e mondiali la falconeria e la caccia esercitata con i rapaci, come fatto storico culturale appartenente alla nostra tradizione millenaria, oggi riconosciuta, come patrimonio culturale dell'UNESCO. L'esercizio della falconeria, così come disciplinato dalla presente legge, è funzionale anche alla salvaguardia e reimmissione delle specie di rapaci autoctoni già presenti in Sardegna e allo sviluppo dei territori e della valorizzazione turistica. L'addestramento e l'allenamento per uso venatorio di falchi sono disciplinati dalla presente legge in conformità alle leggi vigenti, nel rispetto delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari.

2. La Regione consente la caccia con il falco o altri rapaci e il loro allenamento e tutela la pratica della falconeria a norma dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 164

Uso non venatorio di falchi o rapaci

1. La pratica esclusiva di attività professionali correlate alla falconeria, come le esibizioni al pubblico e il bird-control, non obbligano il praticante al possesso della licenza di caccia. È obbligatorio ottenere l'autorizzazione della

DGCP per effettuare il volo libero dei falchi a scopo addestramento.

2. Durante il volo libero dei falchi, sia per esibizioni al pubblico sia, soprattutto, per bird-control, non deve mai verificarsi predazione, sia su specie cacciabili sia, soprattutto, su specie protette; i falchi utilizzati per queste applicazioni, dunque, sono correttamente addestrati con le tecniche di falconeria alternativa, onde evitare che il loro istinto predatorio si manifesti su animali vivi.

3. In ogni caso i rapaci sono trasportati nel rispetto del benessere animale e nel rispetto dei regolamenti di veterinaria in merito sia ai certificati veterinari dei rapaci stessi sia all'idoneità del veicolo per il trasporto di animali in base al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

4. È consentito a falconieri abilitati e autorizzati, l'uso dei falchi e dei rapaci per il controllo degli animali e uccelli nocivi come gabbiani, cornacchie, storni, piccioni o altri, in città, aeroporti, posti sensibili o in prossimità di monumenti.

5. I falconieri abilitati, iscritti alle associazioni riconosciute, nonché i cacciatori custodi, svolgono specifiche lezioni inerenti le proprie competenze in materia di educazione ambientale.

6. Per la pratica della falconeria o di attività professionali correlate come le esibizioni al pubblico e il bird-control, a tutela della biodiversità della Sardegna, onde evitare l'ibridazione, è consentito l'uso esclusivo di falchi o altri rapaci appartenenti o geneticamente affini alle specie autoctone, riprodotte in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie.

7. Può essere esercitata la falconeria con falchi alloctoni, con l'obbligo della registrazione di possesso dei falchi in cattività con denuncia di detenzione all'ufficio CITES.

8. Per gli animali in possesso dei prati-

canti la falconeria è obbligatorio il certificato CITES, che certifica la nascita in cattività da almeno due generazioni, dell'animale. Nel CITES sono riportati tutti i dati inerenti l'animale certificato: paese d'origine, dati dell'allevatore e timbro dell'ufficio che certifica, l'ordine di appartenenza, genere e specie, sesso, appendice e numero di anello. L'accordo CITES prevede anche un'elencazione di tutte le specie di animali selvatici in tre diverse appendici in base al grado di pericolo di estinzione in natura.

Art. 165

Istituzione, iscrizione e tenuta del Registro dei falconieri

1. A tale scopo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la DGCP istituisce un registro in cui sono iscritti i falconieri che operano in Sardegna.

2. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui al comma 1, il falconiere presenta un dettagliato programma di addestramento e allenamento.

3. Il falconiere comunica una località del comune di residenza o confinante con lo stesso, ove esercita al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su cui ricade il sito, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso.

4. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 1, il falconiere è autorizzato ad addestrare e allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno, con divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia chiusa, nonché a partecipare alle gare o alle prove e competizioni tra falconieri.

5. Il falconiere è obbligato a esibire in qualsiasi momento, in caso di richiesta degli uffici competenti, un certificato di buona salute dei falchi, rilasciato da veterinario qualificato che attesti il benessere dell'animale e il suo stato di salute ogni sei mesi.

Art. 166

Pratica dell'attività venatoria
con l'ausilio di rapaci

1. Per praticare l'attività venatoria con i rapaci o il loro addestramento è indispensabile avere apposita licenza di caccia in regola svincolata dal porto d'armi. Nel periodo di caccia il falconiere si attiene alle regole previste nella presente legge, uguali a quelle dettate per il cacciatore col fucile, egli è tenuto al rispetto del silenzio venatorio e può esercitare la sua attività venatoria per un numero di giornate pari a quelle previste nel calendario venatorio, ma anche in giorni diversi.

2. Oltre alla licenza di caccia, gli altri documenti necessari per esercitare la caccia col falco sono: il certificato CITES, la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivanti dall'uso di armi (inteso qui il falco) o degli arnesi utili all'attività venatoria, il tesserino venatorio dove sono indicate le specifiche norme al calendario venatorio regionale, nonché la forma di caccia prescelta.

3. L'assicurazione copre solo nel periodo di caccia aperta, quindi per l'allenamento e l'ammaestramento dei falchi in periodo di caccia chiusa è consigliabile stipularne un'altra che copra tale periodo e che abbia in aggiunta la copertura in caso di esposizioni, spettacoli, esibizioni presso enti pubblici e privati.

4. È consentito l'allevamento dei falchi a scopo amatoriale e commerciale. Tali allevamenti hanno comunque l'obbligo di: controllo veterinario, denuncia di vendita, certificazione CITES e tracciabilità sia dei pulii detenuti che degli adulti.

Art. 167

Addestramento e allenamento

1. L'addestramento e l'allenamento dei rapaci in periodo di caccia chiusa avvengono

previo rilascio di permesso da parte della DGCP che non prevede la predazione di fauna selvatica spontanea a caccia chiusa.

2. I falconieri realizzano un corretto addestramento dei falchi, nonché li mantengono in allenamento ed esercizio di volo. Possono essere tenuti in voliera per la riproduzione.

Art. 168

Provenienza dei rapaci

1. Per la pratica della falconeria non possono essere in alcun caso usati rapaci catturati in natura, o provenienti da uova prelevate in natura da personale non autorizzato. I rapaci devono provenire esclusivamente da appositi allevamenti certificati e devono essere nati in cattività, possedere un anellino inamovibile alla zampa collegato al relativo documento secondo la regolamentazione CITES.

2. In occasione di incontri dimostrativi, raduni, rievocazioni storico culturali, attività specifiche di falconeria, competizioni nazionali o internazionali è consentita la deroga autorizzata all'introduzione temporanea di specie di rapaci alloctone, previa denuncia obbligatoria anticipata del numero dei falchi in arrivo e delle relative specie. In tal caso è predisposto a cura degli organizzatori dell'evento che ne sono responsabili e dietro direttive della DGCP, apposito registro di entrata e uscita dell'animale e il tempo di permanenza in Sardegna. Il comitato di controllo può decidere sull'ingresso o meno di specifici esemplari e in merito alla detenzione in numero limitato di rapaci non autoctoni.

3. I rapaci devono essere in buona salute e non portatori di malattie contagiose, dotati di passaporto, certificato CITES, certificato veterinario e microchip.

4. La perdita del rapace comporta l'elargizione di una sanzione la cui somma deve essere proporzionata ai costi per un possibile recupero, cattura o abbattimento se necessario.

Art. 169

Salvaguardia della biodiversità
e del patrimonio genetico dei rapaci sardi
e istituzione della genealogia
per l'allevamento e la riproduzione

1. La Sardegna è ricca di specie di rapaci, alcune sono presenti in tutto il Mediterraneo, altre sono specifiche della nostra biodiversità, altre sono a rischio di estinzione o forte consanguineità genetica.

2. Per tali ragioni è vietato in Sardegna l'introduzione e il conseguente rilascio di specie di rapaci non autoctoni o già presenti nel nostro territorio che possono inquinare geneticamente il patrimonio genetico delle specie presenti a danno della nostra biodiversità. È, altresì, tassativamente vietato il prelievo di uova se non a scopo di studio e ricerca appositamente autorizzato dalla DGCP.

3. Per le medesime ragioni e al fine della costituzione dei nuclei genetici dei riproduttori è consentito, esclusivamente a personale specializzato e autorizzato dalla DGCP, il prelievo di nidiacei destinati alla morte per effetto del fenomeno del cainismo, molto comune nei rapaci.

4. I nidiacei in questo modo recuperati e presi in cura dal personale del Centro di protezione dei rapaci, sono allevati, addestrati e destinati parte alla reimmissione in natura per la salvaguardia di specie geneticamente e numericamente fragili o a rischio di estinzione e in parte per la creazione della prima generazione e genealogia dei rapaci sardi da destinare alla falconeria.

5. Sono, all'uopo, utilizzati come riproduttori i rapaci feriti e in cura presso i centri fauna dell'Ente foreste della Sardegna al momento dell'entrata in vigore della presente legge, salvo diverse disposizioni di rilascio e reintroduzione in natura.

6. Durante il periodo di nidificazione è vietato praticare le arrampicate lungo i crinali

dei luoghi di nidificazione, onde evitare di disturbare le fasi di riproduzione.

Art. 170

Istituzione dell'Associazione venatoria falconieri

1. Presso le associazioni venatorie già operanti nel territorio regionale è costituita apposita sezione dedicata all'Associazione falconieri sardi. Un rappresentante dell'Associazione falconieri sardi, è inserito di diritto nel Comitato faunistico regionale.

2. I falconieri regolarmente iscritti all'Associazione regionale falconieri sardi e riconosciuti come cacciatori custodi, sono autorizzati dalla DGCP al prelievo in natura di pulii destinati alla morte per l'allevamento e a scopo riproduttivo la cui seconda generazione può essere destinata alla vendita e allo scambio.

3. L'Associazione venatoria falconieri può presentare, di concerto con l'Ente foreste e con il Centro di protezione dei rapaci o con altri soggetti pubblici e privati, specifici progetti anche pilota a valere su programmi e strumenti legislativi e finanziari regionali, nazionali, comunitari o privati, di valorizzazione della falconeria del suo recupero e valorizzazione storico culturale e della tradizione anche in chiave di valorizzazione territoriale e turistica, nonché della tutela, recupero e reintroduzione di rapaci in Sardegna.

Art. 171

Scuole di falconeria

1. L'Associazione falconieri sardi, ai sensi della presente legge, ai fini della conservazione, tutela, salvaguardia e valorizzazione dei rapaci, attraverso i falconieri regolarmente iscritti al registro dei cacciatori custodi e sentinelle dell'ambiente, è autorizzata a istituire la scuola di falconeria sarda e proporre in essa specifici percorsi formativi anche nelle materie ambientali.

Art. 172

Centro di controllo e ripopolamento
dei rapaci e selvatici in genere

1. È istituito in Sardegna il centro di controllo e ripopolamento dei rapaci e selvatici in genere. Strutturato organicamente all'interno della DGCP, il centro agisce in sinergia con gli altri organismi e istituzioni operanti e dedica la sua attività prioritariamente allo studio e al ripopolamento e alla reintroduzione di rapaci e di altre specie di selvatici a rischio di estinzione grave.

Art. 173

Istituzione del centro per la conservazione dei
rapaci del Mediterraneo in Sardegna

1. La Regione, in collaborazione coi medesimi centri del Mediterraneo e con l'Associazione falconieri sardi, con l'obiettivo di preservare le specie di rapaci a rischio di estinzione, autoctone e del Mediterraneo in transito, nell'intento di implementarne il numero, istituisce in Sardegna, all'interno della DGCP, il Centro per la conservazione dei rapaci nel Mediterraneo.

Art. 174

Elenco specie specifiche e di interesse,
potenzialmente utilizzabili in falconeria
e da preservare in progetti di conservazione

1. Le specie specifiche e di interesse, potenzialmente utilizzabili in falconeria e da preservare in progetti di conservazione sono le seguenti:

- a) Aquila reale - Rischio elevato estinzione;
- b) Aquila di Bonelli - Altissimo rischio estinzione;
- c) Aquila di mare (di passo) - Medio rischio estinzione;
- d) Aquila anatraia (di passo) - Medio rischio estinzione;
- e) Aquila minore - Medio rischio estinzione;
- f) Poiana - Basso rischio estinzione;

- g) Nibbio reale - Alto rischio estinzione;
- h) Falco pescatore - Medio rischio estinzione;
- i) Falco di palude - Medio rischio estinzione;
- j) Albanella - Alto rischio estinzione;
- k) Falco pecchiaiolo - Medio rischio estinzione;
- l) Sparviero - Medio rischio estinzione;
- m) Astore - Alto rischio estinzione;
- n) Falco lodolaio - Alto rischio estinzione;
- o) Falco grillaiolo - Alto rischio estinzione;
- p) Falco della regina - Alto rischio estinzione;
- q) Falco smeriglio - Medio rischio estinzione;
- r) Falco pellegrino - Alto rischio estinzione.

Art. 175

Vigilanza

1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è di competenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione.

Art. 176

Sanzioni

1. È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa negli importi definiti all'articolo 110, comma 1:

- a) chiunque addestra o allena falchi senza essere iscritto nel registro di cui all'articolo 165;
- b) chiunque addestra o allena falchi fuori dei siti indicati nel programma di cui all'articolo 165, comma 2, o delle zone di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Titolo V

Regolamentazione e valorizzazione della pesca e delle acque interne e costiere

Capo I

Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime territoriali della Regione

Art. 177

Oggetto e ambito di applicazione della legge

1. La Regione, con la presente legge, promuove la tutela, l'incremento e il riequilibrio della fauna ittica, favorisce la ricerca e la sperimentazione scientifica, attua interventi di conservazione ambientale e regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio e sviluppo sostenibile degli ecosistemi acquatici nel rispetto delle tradizioni locali.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle acque interne della Regione. Sono considerate tali le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi, nonché tutte le restanti acque superficiali.

3. La presente legge regola, inoltre, la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai consorzi di bonifica e dall'ENAS, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo.

4. Agli effetti della presente legge, fanno parte del patrimonio ittico regionale i pesci, i crostacei, i molluschi, gli anfibi e i ciclostomi, dei quali esistano popolazioni viventi stabilmen-

te o temporaneamente in stato di naturale libertà nelle acque interne di cui al comma 2.

Art. 178

Tipi di pesca

1. Le attività disciplinate dalla presente legge, in un'ottica di prelievo sostenibile e preservazione per le generazioni future delle risorse ittiche naturali rigenerabili riguardano:

- a) la pesca dilettantistica e sportiva;
- b) la pesca professionale in acque interne e negli stagni;
- c) la pesca scientifica;
- d) l'acquacoltura e le peschiere.

Art. 179

Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico

1. Al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa, spettano alla Regione le funzioni di coordinamento e di indirizzo in materia di pesca e acquacoltura e di coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico. Tutte le funzioni sono assunte e svolte dalla DGCP, comprese quelle in carica alle provincie prima della attuazione della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un proprio provvedimento.

3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi, laghi, stagni, canali o altri corsi d'acqua interni, la Giunta regionale promuove intese, su proposta della DGCP, tra gli enti interessati.

4. Tutte le competenze attualmente in capo alle provincie, inerenti materie della presente legge, rientrano in competenza alla Regione e assolte dalla DGCP, o da altro ente e organismo delegato.

Art. 180

Commissione tecnico-consultiva
per la gestione delle acque interne

1. La Regione, in sostituzione del Comitato tecnico di cui alla legge regionale 5 luglio 1963, n. 14 (Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca) istituisce la commissione tecnico-consultiva presso la DGCP, per la gestione delle acque territoriali, con il compito di formulare proposte e pareri sulla materia oggetto della presente legge e, in particolare, sui piani ittici provinciali, sul calendario annuale di pesca, sui programmi di ripopolamento ittico e sulla classificazione delle acque.

2. La commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale, oltre agli enti pubblici di competenza in essa sono rappresentate le associazioni di categoria di settore di cui all'articolo 182 in proporzione al numero degli associati, nonché le associazioni naturalistiche riconosciute a livello nazionale e operanti nella Regione.

3. La DGCP, nomina in commissione una persona qualificata di sua fiducia.

4. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la composizione, le procedure di nomina e le modalità di funzionamento della commissione.

Art. 181

Istituzione della figura del pescatore custode
della fauna ittica e sentinella delle acque

1. Ai fini della presente legge è riconosciuta al pescatore la responsabilità e un ruolo pubblico diretto nel governo del territorio e nella gestione della risorsa ambiente.

2. Si definisce pescatore custode della fauna ittica e sentinella dell'ambiente l'imprenditore ittico, il pescatore attivo, professionale o sportivo, iscritto agli OCGF, che collabori fattivamente e responsabilmente nella gestione

dell'ambiente e nel governo del territorio. Egli provvede alla tutela e conservazione delle specie ittiche selvatiche locali a rischio di erosione genetica, estinzione o meritevoli di valorizzazione e ripopolamento iscritte nei repertori regionali.

3. Il pescatore custode:

- a) provvede alla sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
- b) diffonde la conoscenza relativa alle competenze e al ruolo affidatogli nella società, nonché nella preservazione e ripopolamento delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;
- c) collabora con gli enti e gli organismi deputati alla conservazione e propagazione di specie conservate nella banca regionale di interesse naturalistico e faunistico, sentito il parere della commissione tecnica competente;
- d) collabora fattivamente alle campagne antincendio e alle attività di governo e valorizzazione del territorio in base alle sue specifiche competenze e conoscenze. Esso svolge un ruolo di sentinella dell'ambiente e delle risorse idriche, nel monitoraggio e nella prevenzione di criticità ambientali e delle acque, nella ricostituzione degli ambienti e biotopi naturali, nel controllo delle specie nocive e nel ripopolamento della fauna.

4. Il titolo di pescatore custode è conferito al pescatore di cui al comma 2, iscritto nell'apposito elenco tenuto dalla DGCP, a seguito di apposito corso di formazione, con frequenza obbligatoria e superamento dell'esame finale sulle materie inerenti la presente legge e sulla sicurezza, tenuto dalle associazioni di categoria.

5. Il pescatore custode collabora ai programmi di riproduzione, diffusione e valorizzazione di risorse genetiche presso le zone originarie di prelievo o in quelle che la memoria storica riconosce come tradizionali luoghi di presenza della specie, confortato da evidenze scientifiche.

6. In caso di necessità e urgenza la Regione per fini di pubblico interesse, avvia programmi di riproduzione in campo di specie in

via di estinzione o di interesse e può disporre della collaborazione degli OCGF nei limiti del ruolo, delle competenze e delle risorse assegnate.

7. Con le direttive di attuazione sono disciplinati:

- a) le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 4;
- b) i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ricoprire e per mantenere l'incarico di pescatore custode;
- c) le modalità di eventuali provvidenze a sostegno delle attività svolte dal pescatore custode e degli OCGF.

Art. 182

Associazioni di categoria di settore

1. Il dirigente della struttura regionale competente individua le sezioni regionali delle associazioni di categoria di settore operanti sul territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) presenza nel territorio regionale con un numero minimo di almeno 300 associati muniti di licenza di pesca nelle acque interne;
- b) assenza di fini di lucro;
- c) ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela dei propri associati.

2. Le associazioni di cui al comma 1 collaborano con gli OCGF nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica e nelle altre funzioni di cui alla presente legge.

Art. 183

Gestione partecipata di attività inerenti la pesca nelle acque interne

1. La DGCP, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione e alla valorizzazione delle specie ittiche autoctone, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, si avvale delle associazioni di categoria di cui all'articolo 182, delle due associazioni naturalistiche maggiormente rappresentate

nel territorio regionale e degli OCGF, affidando loro, sulla base di apposite convenzioni, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) operazioni di tabellazione delle acque interne;
- b) esecuzione di interventi volti al ripopolamento e al recupero della fauna ittica in periodi di siccità o alla difesa degli ambiti fluviali;
- c) gestione di ambiti fluviali protetti, o sottoposti a regolamentazione speciale; operazioni di rilevamento dati, operazioni di prelievo o immissione di fauna ittica a scopo di ripopolamento;
- d) gestione d'incubatoi o di altri impianti finalizzati alla ricerca, sperimentazione, produzione e selezione di materiale ittico autoctono da ripopolamento.

2. Le convenzioni aventi a oggetto la gestione di ambiti fluviali protetti o sottoposti a regolamentazione speciale prevedono il diritto per ogni titolare di licenza di poter esercitare la pesca nei corsi d'acqua interessati.

Capo II

Tutela e incremento del patrimonio ittico

Art. 184

Protezione del patrimonio ittico

1. La gestione delle acque per la protezione e l'incremento del patrimonio ittico garantisce lo sviluppo della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, il riequilibrio biologico e il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, uniformandosi alle indicazioni contenute nelle carte ittiche e ai regolamenti da emanarsi, da parte della DGCP, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 185

Carta ittica

1. Al fine di accertare la consistenza del

patrimonio ittico e la potenzialità produttiva dei bacini, corsi d'acqua e aree lagunari, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi il conseguente razionale prelievo e il loro sviluppo produttivo, la DGCP, con l'ausilio degli OCGF pre-dispone entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la carta ittica regionale articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee.

2. La carta ittica regionale contiene:

- a) l'individuazione in scala 1:25.000 dei corpi idrici e delle acque esistenti nell'ambito regionale, con indicazione della loro lunghezza, larghezza e portata d'acqua;
- b) il censimento delle concessioni idriche, comprese quelle relative al sub-alveo dei corsi d'acqua;
- c) le indicazioni relative allo stato di purezza biologica e chimico-fisica delle acque, con riguardo alle attività maggiormente inquinanti;
- d) le indicazioni circa la vocazione ittiogenica delle acque, in base alle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali e la consistenza della fauna ittica;
- e) le indicazioni sulle specie ittiche presenti;
- f) l'individuazione degli interventi atti a incrementare la produttività;
- g) l'individuazione dei siti idonei alla realizzazione d'incubatoi.

3. La carta ittica regionale è aggiornata periodicamente, con cadenza triennale.

4. La carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), altro (zona D) così come previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130 (in attuazione della direttiva CE 78/659). Ogni carta ittica contiene oltre a una dettagliata relazione illustrativa, un'attenta analisi delle criticità ambientali e dei rischi per le biodiversità presenti e delle potenzialità di sviluppo dell'area analizzata.

5. La carta ittica, fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2, contiene le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sul ripopolamento delle specie ittiche autoctone e sulle azioni a loro

protezione, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento e sul numero massimo di licenze di pesca professionale in zona B che sono rilasciate a livello provinciale sulla base del principio della sostenibilità ambientale.

6. Su richiesta della DGCP, per il coordinamento dei distretti delle aree omogenee, la Regione indice apposite conferenze di servizi a cui partecipano gli OCGF medesimi.

7. Al fine della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio acquatico, la DGCP, su proposta degli OCGF, può istituire zone di divieto di pesca. Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalle carte ittiche.

8. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, il territorio della Regione può essere suddiviso in bacini imbriferi coincidenti per quanto possibile con i bacini delimitati da infrastrutture o confini facilmente rilevabili.

Art. 186

Piani ittici

1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta ittica regionale, la DGCP, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 180, predispone piani ittici di durata quinquennale per promuovere, anche sospendendo i prelievi, la conservazione e il riequilibrio biologico della fauna ittica nei bacini idrografici, contenenti:

- a) interventi per la conservazione e il ripristino della fauna ittica e per la salvaguardia degli ultimi nuclei del ceppo endemico centro meridionale di *Salmo trutta macrostigma* Dumeril;
- b) individuazione delle specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e delle relative modalità attuative;
- c) forme di partecipazione delle associazioni di categoria e degli OCGF;

- d) indicazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del piano.

Art. 187

Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva

1. La DGCP, istituisce zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva al fine di:

- a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
- b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse a scopo di ripopolamento;
- c) fornire, mediante cattura, specie ittiche destinate a scopo di ripopolamento di cui sia riconosciuto scientificamente l'endemismo.
- d) programmare, limitare e sospendere le attività di pesca.

2. Ogni zona di ripopolamento a vocazione riproduttiva ha estensione non inferiore di norma a due chilometri, misurati sull'asse del corso d'acqua, è mantenuta per tre anni e può essere istituita a rotazione su tutto il corso d'acqua interessato nei tratti più idonei a favorire la riproduzione naturale.

3. Le zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva sono modificate o soppresse qualora sussistano fondati motivi o si verificano eventi tali da compromettere l'equilibrio biologico delle specie esistenti.

Art. 188

Zone di protezione

1. La DGCP, ai fini della tutela delle specie ittiche e della conservazione delle varietà autoctone, istituisce zone di protezione in ambiti fluviali idonei.

Art. 189

Cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento

1. La DGCP dispone la cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento delle acque in-

terne, da effettuarsi al di fuori delle zone di protezione istituite a norma dell'articolo 188, fatta eccezione per gli esemplari destinati agli incubatoi.

Art. 190

Controlli sanitari

1. Il materiale ittico endemico, proveniente da allevamenti e destinato a essere immesso nei corpi idrici è accompagnato dalla seguente documentazione:

- a) certificato sanitario, rilasciato dall'azienda sanitaria locale del luogo d'immissione, al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive;
- b) dichiarazione degli allevamenti di provenienza di non utilizzo di sistemi di sterilizzazione o di trattamento ormonale degli avannotti.

2. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti o in stato fisico anormale nei corpi idrici sono consegnati per gli accertamenti del caso all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che ne riferisce alla DGCP.

3. In caso di epizoozia, la DGCP, su proposta dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, dispone il compimento degli interventi tecnici necessari al fine della salvaguardia del patrimonio ittico e dà immediata comunicazione alla Regione e informa la commissione di cui all'articolo 180.

Art. 191

Previsione di zone no kill e zone trofeo

1. La carta ittica di cui all'articolo 185 provvede, altresì, a individuare, in tratti di corsi d'acqua con caratteristiche naturali dove vi sia presenza di fauna ittica, zone no kill, ove la pesca è esercitata con l'obbligo del rilascio immediato del pescato e zone trofeo, ove è consentito trattenere il pesce di misura.

2. La DGCP definisce le modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone tro-

feo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l'esercizio dell'attività di pesca, anche nel rispetto dei periodi di riproduzione delle stesse.

3. La DGCP, provvede, altresì, a curare iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonché alla disciplina specifica per l'esercizio dell'attività di pesca.

Art. 192

Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente e tutela degli equilibri biologici

1. La DGCP, al fine della conservazione della fauna ittica e dell'ambiente e tutela degli equilibri biologici:

- a) dispone la limitazione o il divieto temporaneo di pesca per una o più specie ittiche, al fine di assicurare un armonico rapporto tra le varie specie;
- b) emana provvedimenti intesi a ristabilire l'equilibrio biologico del patrimonio ittico, ove si determini una situazione d'eccessivo popolamento di una o più specie ittiche;
- c) regola l'esercizio della pesca nei tratti di corsi d'acqua precedentemente destinati a zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e di protezione;
- d) istituisce zone di pesca con obbligo di reimmissione in acqua del pescato vivo;
- e) promuove e realizza piani e progetti di eradicazione di specie alloctone invasive delle acque interne.

Art. 193

Messa in secca dei corsi d'acqua e dei bacini

1. Chi intende mettere in secca corsi d'acqua o bacini ovvero eseguire lavori nell'alveo dei corsi d'acqua che portino nocumento alla fauna ittica richiede e ottiene apposita autorizzazione alla DGCP almeno trenta giorni prima dell'avvio delle opere.

2. L'atto di autorizzazione indica le modalità per l'esecuzione delle opere a tutela dello

stato dei luoghi, le misure da adottare per la salvaguardia, il recupero e l'immissione della fauna ittica in acque fluenti e gli eventuali obblighi per il successivo ripopolamento ittico a carico del richiedente.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di una somma a titolo cauzionale o alla prestazione d'idonea garanzia fidejussoria.

4. Al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici gli OCGF provvedono alle relative operazioni, su incarico della DGCP, anche con l'uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.

5. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico, ai sensi della presente legge e ai fini delle carte ittiche sono a carico del richiedente l'intervento, maggiorati del 50 per cento.

6. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla DGCP con l'ausilio degli OCGF.

Art. 194

Strutture per la risalita delle specie ittiche

1. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che comportano l'occupazione totale o parziale del letto di fiumi o torrenti prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita e il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla DGCP una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua maggiorato del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di concessione in atto.

3. La DGCP stabilisce le caratteristiche tecniche delle strutture di cui al comma 1, nel rispetto delle tecniche di ingegneria idraulica e naturalistica.

Art. 195

Derivazione e stoccaggio di acque pubbliche

1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche sono munite di doppie griglie fisse, aventi tra barra e barra una luce massima di venti millimetri.

2. I punti di presa degli impianti per la produzione di energia elettrica e di quelli a uso irriguo dei consorzi di bonifica sono munite di idonei dispositivi per la misurazione della quantità d'acqua prelevata e non sono soggetti alle prescrizioni di cui al comma 1 qualora siano munite di apparati tali da impedire il risucchio di ogni specie ittica.

3. Le convenzioni tipo prevedono disposizioni a tutela della fauna ittica, in particolar modo per quella locale, compresa l'immissione di specie ittiche, nonché la salvaguardia del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

4. Le amministrazioni concedenti trasmettono alla DGCP copia delle concessioni per la derivazione di acque pubbliche e delle relative convenzioni. La DGCP, in caso di inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna ittica, applica, previa diffida, le sanzioni previste ai sensi della normativa vigente in materia e, in caso di reiterate violazioni, provvede alla revoca della concessione.

Art. 196

Scarico di acque utilizzate per scopi produttivi

1. Lo scarico delle acque di lavaggio utilizzate negli impianti per l'estrazione di materiali inerti avviene nel rispetto di modalità determinate dalla DGCP a norma del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle ac-

que dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e successive modifiche e integrazioni.

2. Le acque degli impianti di acquacoltura sono depurate secondo le prescrizioni di legge, dai residui organici, prima di essere nuovamente immesse nell'alveo.

Art. 197

Tutela della biodiversità ittiche

1. Non è consentita l'immissione nei corsi d'acqua di specie o popolazioni non autoctone che possano essere nocive per l'ecosistema faunistico isolano, se non specificatamente programmate e autorizzate dalla DGCP.

Art. 198

Danni arrecati al patrimonio ittico

1. La DGCP richiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico causato anche mediante l'inquinamento dei corpi idrici. Le somme introitate sono destinate a interventi di ripopolamento del corpo idrico danneggiato e di riqualificazione dell'ambiente fluviale, anche con l'immissione eventuale di specie alloctone purché programmato e autorizzato dalla DGCP.

Art. 199

Censimento delle acque

1. Allo scopo di pervenire alla formazione delle carte ittiche, la DGCP, individua le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni.

2. Nel censimento sono incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni.

3. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari di derivazione di acque ai fini di acquacoltura e pesca sportiva comunicano alla DGCP, pena la decadenza della concessione di

derivazione, la quantità di acque derivate, l'ubicazione e il metodo di prelievo dell'acqua, nonché il metodo di reimmissione. Gli uffici regionali del Genio civile, avvalendosi anche del Magistrato alle acque, forniscono alla DGCP, al termine di ciascun anno, gli elenchi degli utilizzatori a qualsiasi titolo di acque pubbliche, unitamente ai dati tecnici relativi alle quantità di acque utilizzate.

Art. 200

Classificazione delle acque

1. Le acque interne sono suddivise nelle seguenti categorie, al solo fine dell'uso dei mezzi e sistemi di pesca consentiti e dei ripopolamenti:

- a) categoria A: acque di notevole pregio ittiofaunistico prevalentemente popolate da salmonidi;
- b) categoria B: acque intermedie a popolazione mista;
- c) categoria C: acque popolate da ciprinidi.

2. La DGCP in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 1999, nonché alle indicazioni della carta ittica regionale, entro sei mesi dall'approvazione della stessa, provvedono alla classificazione delle acque interne e curano l'apposizione delle relative tabelle di segnalazione.

Art. 201

Regolamentazione della pesca

1. La DGCP, adotta per l'esercizio della pesca un regolamento che disciplina in particolare:

- a) le modalità per la gestione della pesca e dell'acquacoltura nei corpi idrici;
- b) i modi di pesca, gli strumenti e le esche consentite, nonché le limitazioni di cattura;
- c) i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime dei pesci nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 207;
- d) le specie ittiche di cui è consentita la semina;
- e) le misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;

- f) le disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per operazioni di ripopolamento;
- g) eventuali contingentamenti nel rilascio delle licenze di pesca professionale in zona B, sulla base degli indirizzi gestionali contenuti nella carta ittica di cui all'articolo 185.

2. La DGCP, può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di gestione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle acque confinanti.

Art. 202

Piani di miglioramento della pesca

1. La DGCP, sulla base delle indicazioni della carta ittica, approva piani di miglioramento della pesca vietando temporaneamente, ove necessario, la pesca di una o più specie ittiche, o al contenimento sino all'eradicazione se necessario delle specie alloctone confliggenti con la biodiversità sarda e comunque adottando tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna ittica.

2. I piani di miglioramento possono prevedere l'autorizzazione all'immissione, da effettuarsi esclusivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate con provvedimento della Giunta regionale su indicazione della DGCP.

3. Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell'ambito del periodo di attuazione del piano medesimo.

Art. 203

Licenze di pesca

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla DGCP anche attraverso gli OCGF di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali

nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni ha validità sul territorio regionale della Sardegna esclusivamente per le competizioni di caratura nazionale o internazionale a carattere sportivo.

3. Per i residenti in Sardegna la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale sono esibite unitamente a un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

4. Nelle acque interne è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla DGCP, di residenza, avente validità annuale, nel quale il titolare indica preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. La DGCP sulla base del carico di pescatori sostenibile, può rilasciare il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore è in possessore di un solo tesserino.

5. La scelta no kill è preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.

6. Il tesserino regionale è ottenuto a domanda su proposta della DGCP sentito il parere delle Associazioni di riferimento e degli OCGF, previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale. Il tesserino è riconsegnato alla DGCP entro il mese di novembre di ogni anno. Per le operazioni di rilascio e riconsegna del tesserino, la DGCP può avvalersi della collaborazione delle associazioni di categoria di settore.

7. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacol-

- tura e di pesca professionale durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
- b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici o di monitoraggio anche in deroga ai divieti vigenti;
 - c) i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla DGCP.

8. I regolamenti di concessione prevedono modalità e criteri per il rilascio di permessi temporanei all'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle acque pubbliche non in concessione, con validità non superiore ai sette giorni. Gli importi sono introitati dalla Regione e vengono destinati agli interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva ai sensi della presente legge.

9. Possono richiedere il rilascio della licenza coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età; i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età richiedono il rilascio della licenza con l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.

10. La licenza è rilasciata a seguito del pagamento della tassa di cui all'articolo 208, previa partecipazione a un corso volto all'acquisizione delle conoscenze di base sulla normativa vigente in materia, sul corretto esercizio dell'attività di pesca e sul riconoscimento delle specie ittiche, oltre a elementari nozioni di pronto soccorso.

11. I corsi di cui al comma 10 sono organizzati dalle associazioni di categoria di settore di cui all'articolo 180.

Art. 204

Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e anziani

1. Per i minori compresi tra i quattordici e i diciotto anni di età e per gli adulti di età superiore ai sessant'anni, è concessa una riduzione del 50 per cento della tassa di concessione regionale.

2. I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, residenti in Sardegna, esercitano la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento, ne abbiano dato comunicazione agli OCGF del luogo di pesca e si impegnino al rispetto dei divieti in vigore e alla comunicazione agli OCGF del pescato e abbiano frequentato il corso di preparazione di cui all'articolo 203.

3. Gli OCGF comunicano annualmente alla DGCP dei dati relativi ai soggetti di cui al comma 2.

Art. 205

Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all'estero

1. I sardi non residenti in Sardegna esercitano la pesca dilettantistico-sportiva muniti dell'attestazione di versamento della tassa di concessione prevista per la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti in Sardegna.

2. I pescatori stranieri residenti all'estero esercitano la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell'attestazione di versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), con validità di mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identità.

Art. 206

Divieti e obblighi

1. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

2. I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di monta. Gli elaborati progettuali relativi, ottenute le approvazioni e autorizzazioni di legge, sono sottoposti a preventivo parere di congruità della DGCP. Per gli impianti già realizzati, la DGCP dispone un'apposita ricognizione, indicando per quelli privi di scala di monta la tipologia e il termine entro il quale il concessionario deve provvedere.

3. È vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica manufatti fissi o mobili o per la pesca che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere o metodi di pesca tradizionali espressamente autorizzati ai sensi della presente legge.

4. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini d'acqua in via di prosciugamento artificiale o naturale salvo che per la salvaguardia delle specie presenti previa autorizzazione.

5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar e ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.

6. È vietato esercitare la pesca a una distanza inferiore a 40 metri dalle scale di monta per i pesci, dai graticci e simili delle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei canali, dalle cascate, dalle arcate dei ponti.

7. È vietato collocare attrezzi da pesca nelle vicinanze di altri già collocati a una distanza inferiore al doppio della lunghezza dell'attrezzo più grande.

8. È vietata la cattura e la detenzione della trota sarda (*salmo trutta macrostigma*) se non espressamente autorizzata dalla DGCP per scopi scientifici, riproduttivi e di ripopolamento.

9. È vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della DGCP.

10. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

11. È fatto divieto assoluto di immissione del pesce siluro (*Silurus glanis*).

Art. 207

Lunghezze minime di cattura e periodi di proibizione della pesca

1. Le lunghezze minime dei pesci e i periodi di proibizione per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione sono disposte dal decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente 10 maggio 1995, n. 412 (Disciplina dell'attività di pesca; dimensione dei pesci, molluschi e crostacei; disciplina del novellame, pesce del bianchetto e del rossetto), sono modificate dalla Giunta regionale su proposta della DGCP, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 18, fatto salvo quanto disposto dalle norme comunitarie in merito alla gestione dell'anguilla europea.

2. I regolamenti, tenuto conto delle indicazioni delle carte ittiche, dispongono l'integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nel decreto di cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.

3. In base agli studi delle popolazioni ittiche i periodi di divieto sono modificati con provvedimento emanato dalla DGCP.

4. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

5. Le lunghezze dei pesci si misurano dall'apice del muso a bocca chiusa fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale, o all'estremità della pinna caudale qualora fosse intera.

6. Al fine di tutelare la fauna acquatica, la DGCP, può di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci, fatte salve le procedure di cui al comma 1.

7. I quantitativi di pescato giornaliero per il pescatore sportivo sono stabiliti attraverso apposito decreto della DGCP.

Art. 208

Tassa di concessione regionale

1. La tassa di concessione regionale, come disciplinata dalla presente legge, è dovuta per la licenza e per l'esercizio della pesca nelle acque interne di tipo ed è determinata nella misura di:

- a) euro 25 per la tassa di rilascio;
- b) euro 25 per la tassa annuale.

2. La tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti neanche una volta la pesca durante un intero anno di validità della licenza.

Art. 209

Registro dei pescatori

1. La DGCP cura la tenuta di un registro dei pescatori, nel quale sono riportati gli estremi identificativi dei titolari di licenza di pesca, le infrazioni commesse, le eventuali sanzioni irrogate. La DGCP può delegare tale funzione a soggetti terzi.

2. La DGCP comunica alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero e il tipo delle licenze rilasciate o rinnovate nell'anno precedente.

Art. 210

Calendario regionale di pesca

1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentite le associazioni di cate-

goria di settore e gli OCGF, stabilisce il calendario regionale di pesca per l'anno successivo. Entro il 15 gennaio seguente, le province predispongono il calendario di pesca relativo al territorio di competenza, in conformità alle prescrizioni contenute nel calendario regionale.

2. Il calendario regionale di pesca disciplina gli attrezzi, le esche e i sistemi di pesca; le dimensioni minime di cattura, i periodi e gli orari di divieto di pesca e il numero di capi prelevabili in relazione alle diverse specie ittiche; le modalità da osservare nell'esercizio della pesca e la disciplina delle attività di pesca specifiche.

Art. 211

Pesca controllata

1. Le acque di categoria A e B sono sottoposte a regime di pesca controllata, con limitazione dei capi catturabili; nelle acque di categoria A è istituito il criterio del riposo biologico secondo le modalità stabilite nel calendario regionale di pesca.

Art. 212

Laghetti di pesca

1. Si definiscono laghetti di pesca gli specchi d'acqua in cui l'esercizio della pesca è consentito, con l'assenso del proprietario, nel rispetto delle norme della presente legge, fatta eccezione per le disposizioni concernenti i periodi di pesca, le misure e il numero degli esemplari catturabili.

2. Negli specchi d'acqua di cui al comma 1 può, altresì, svolgersi l'attività di pesca a pagamento, previa autorizzazione della DGCP.

3. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 stabilisce:

- a) la durata dell'attività e i relativi periodi di funzionamento;
- b) le specie ittiche che possono essere immesse;
- c) la quantità e la misura degli esemplari prelevabili giornalmente;

- d) le modalità di rifornimento idrico;
- e) le prescrizioni sanitarie da osservare per la salvaguardia delle acque, in conformità alle disposizioni dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;
- f) gli accorgimenti tecnici volti a garantire, anche in situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali, la separazione tra le acque interessate dall'attività di pesca e quelle eventualmente comunicanti;
- g) le formalità che debbono essere rispettate da parte dei soggetti fruitori per dimostrare la provenienza del pescato;
- h) il divieto di immissione del pesce siluro (*Silurus glanis*).

Art. 213

Attività agonistiche, gare e manifestazioni di pesca sportiva e ricreativa

1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte in campi di gara permanenti o temporanei a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI, organizzate dalle associazioni di categoria su autorizzazione della DGCP o di ente delegato.

2. La DGCP o l'ente delegato:

- a) predisporre il piano triennale per l'allestimento di campi di gara permanenti e determinano modalità e condizioni per il rilascio delle relative autorizzazioni;
- b) individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, i tratti dei corsi d'acqua in cui possono impiantarsi campi temporanei di gara con esclusione di quelli particolarmente vocati alla riproduzione ittiogenica e, sulla base delle richieste pervenute entro lo stesso termine, rilasciano le relative autorizzazioni.

3. Nelle acque di categoria C, durante le competizioni, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le altre limitazioni disposte. Il pescato va mantenuto in vivo in apposito contenitore, avente diametro non inferiore a quaranta centimetri e lunghezza non inferiore al metro e cinquanta, munito di almeno quattro cerchi tendi rete, e reimmesso in acqua al termine di ogni operazione di pesatura.

4. Nelle acque di categoria B, durante le competizioni, non si applicano le limitazioni del numero di catture, a condizione che i tratti interessati siano preventivamente ripopolati con soggetti adulti di trota fario alla presenza di due agenti di vigilanza, che predispongono apposito verbale di semina da trasmettere alla DGCP o al ente delegato.

5. Nelle acque di categoria A sono consentite le sole competizioni che prevedono il rilascio del pescato, fermo restando il divieto di immissione di specie ittiche al di fuori degli interventi di ripopolamento.

6. Il campo di gara permanente è considerato impianto sportivo ed è sottratto al libero esercizio della pesca durante lo svolgimento dell'attività agonistica.

7. Il campo di gara temporaneo è sottratto al libero esercizio della pesca e concesso alle associazioni organizzatrici:

- a) dalle ore zero del giorno di svolgimento della gara sino al termine della stessa, per acque di categoria C;
- b) dalle ore zero del giorno precedente la gara sino al termine della stessa, per acque di categoria A e B.

8. Le associazioni di categoria e gli OCGF organizzano giornate divulgative e ricreative sulla pesca sportiva e sulla conoscenza dell'ambiente e delle specie ittiche che comprendono attività di pesca e prelievo, previa autorizzazione specifica.

9. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della DGCP su proposta degli OCGF.

10. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426 (Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)). Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite da appositi regolamenti.

11. I concorrenti ammessi alle gare e alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate partecipano alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all'articolo 205, comma 4. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento previsto dalla DGCP.

12. Entro sei mesi dalla sua costituzione a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, la DGCP, si dota di uno o più campi di gara fissi che possono essere dati in concessione.

13. Nei campi di gara di cui al comma 4, la DGCP può autorizzare manifestazioni agonistiche, nonché l'esercizio della pesca sportiva anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione.

Art. 214

Divieti

1. Nelle acque interne è, inoltre, vietato a chiunque:

- a) esercitare la pesca nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva;
- b) esercitare la pesca nelle zone di protezione;
- c) estrarre materiali inerti nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e nelle zone di protezione;
- d) abbandonare rifiuti lungo i corsi d'acqua e bacini o immetterli nelle acque;
- e) asportare pesce vivo dalle strutture autorizzate di pesca a pagamento;
- f) la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
- g) reimmettere pesce morto nei corsi d'acqua e bacini al termine delle attività agonistiche.

Art. 215

Vigilanza e ripopolamenti

1. Gli OCGM e le guardie venatorie su incarico della DGCP assicurano la vigilanza sulle acque dei rispettivi territori di competenza e

coordinano anche l'attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca).

2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 216

Norme di salvaguardia

1. La DGCP, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l'esercizio della pesca per periodi e località determinati.

2. La DGCP, sospende il rilascio di nuove licenze di pesca professionale in zona B fino alla ridefinizione delle carte ittiche.

3. Il Presidente della Regione, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.

Art. 218

Diritti esclusivi di pesca

1. Tutti i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle province dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) sono trasferiti alla DGCP.

2. Al fine del riconoscimento di eventuali diritti esclusivi di pesca, tutti i soggetti interessati sono tenuti, entro centoventi giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza, a darne comunicazione alla DGCP, esibendo la documentazione probatoria.

3. Gli elenchi aggiornati sono resi pubblici dalla DGCP, ogni anno.

4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca la DGCP, richiede ai titolari un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale sono specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e la vigilanza nel dettaglio.

Art. 219

Esercizio della pesca in acque di bonifica

1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito a eccezione dei tratti d'acqua di cui al comma 2.

2. Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione o, comunque, di bonifica, possono chiedere alla DGCP di vietare la pesca nei tratti di corsi d'acqua in prossimità di impianti nei quali l'esercizio della pesca può arrecare danno alle strutture idrauliche.

3. La DGCP, si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di divieto si intende accolta.

4. I tratti dei corsi d'acqua nei quali è vietato l'esercizio della pesca sono tabellati a cura degli enti di cui al comma 2.

5. Nelle acque di cui al comma 4, il materiale ittico esistente, per fini ittogenici e di ripopolamento, può essere catturato d'intesa con gli enti di bonifica competenti, da personale allo scopo incaricato dalla DGCP.

Art. 220

Accessi

1. È sempre consentito l'accesso e il passaggio alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività a essa connesse, purché

non arrechi danno alle colture agricole in atto e alle attività di acquacoltura.

Art. 221

Attività di acquacoltura

1. Ai fini della presente legge, l'acquacoltura è l'allevamento di varie specie acquatiche fino all'età adulta o per un periodo limitato del ciclo biologico, con finalità alimentari, ornamentali o di ripopolamento.

2. Sono da considerare indigene le specie di molluschi eduli lamellibranchi che per trapiantazione indotta artificialmente dall'uomo, anche a seguito di prove sperimentali condotte in epoca antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, si siano insediate in forma permanente e tali da rivestire interesse economico nell'allevamento e sfruttamento da parte delle categorie dei produttori interessati.

Art. 222

Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura

1. La DGCP, promuove l'attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura e coordina le relative iniziative territoriali.

Capo III

Disciplina delle concessioni di aree demaniali, stagni e lagune per attività di acquacoltura, maricoltura intensiva, mitilicoltura, ostricoltura o sfruttamento ad altri fini

Art. 223

Sviluppo delle attività di acquacoltura e maricoltura

1. La Regione riconosce la rilevanza primaria delle attività di acquacoltura e maricoltura e, nel rispetto dei principi e degli indirizzi comunitari, promuove lo sviluppo del settore attraverso la pianificazione del demanio regionale

individuando, considerate le esigenze degli operatori, le aree, gli specchi acquei, i beni immobili e le pertinenze del demanio regionale indispensabili all'esercizio dell'attività di allevamento, delle attività connesse quali la lavorazione, la trasformazione e la diversificazione delle attività.

2. Il rilascio della concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura è l'unico titolo che abilita le aziende all'esercizio delle attività di allevamento e a quelle a esse connesse e, in particolare a:

- a) utilizzare i beni demaniali oggetto delle concessioni per ogni finalità inclusa nei progetti preliminari o esecutivi approvati dall'amministrazione regionale;
- b) utilizzare l'acqua del mare territoriale al fine di acclimatare i pesci in occasione del loro trasferimento da e per l'allevamento;
- c) esercitare tutte quelle attività connesse all'allevamento il cui mancato adempimento ostacola o compromette l'attività oggetto della concessione stessa.

3. Gli scarichi degli impianti di acquacoltura osservano i parametri di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale.

4. In attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni.

Art. 224

Assegnazione e durata delle concessioni demaniali

1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa comunitaria, tiene conto, nella determinazione delle superfici da concedere, dei progetti di sviluppo, miglioramento e diversificazione dell'attività presentati dai richiedenti, con particolare riferimento ai risvolti ambientali, economici e occupativi.

2. La durata delle concessioni demaniali non è inferiore al piano di ammortamento degli

investimenti effettuati o programmati dalle aziende e, in ogni caso, non è superiore a 20 anni.

3. Il concessionario ha l'obbligo di conservare per tutta la durata della concessione i requisiti di preferenza di cui all'articolo 225.

Art. 225

Requisiti di preferenza

1. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo delle medesime aree demaniali, l'assegnazione è effettuata secondo i seguenti criteri di preferenza:

- a) esperienza del concessionario o dei componenti della compagine sociale in attività analoghe o similari documentabili e riferite a contesti territoriali e a strutture comparabili;
- b) attuazione di sistemi di allevamento in grado di offrire adeguate garanzie sotto il profilo della sostenibilità ambientale;
- c) partecipazione del richiedente a reti d'impresa, consorzi o altre forme di aggregazione che operino secondo disciplinari di produzione che mirano al miglioramento della qualità, alla promozione del prodotto e alla razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali;
- d) qualità della proposta progettuale in termini economici e occupativi.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio atto deliberativo:

- a) il procedimento di individuazione dei beni demaniali da destinare allo sviluppo dell'acquacoltura in tutto il territorio regionale;
- b) il procedimento di cui all'articolo 224 e le modalità di applicazione dei requisiti di preferenza;
- c) la documentazione da presentare per il rilascio della concessione e le relative modalità di presentazione.
- d) i criteri di individuazione degli specchi acquei, delle aree, degli immobili o delle pertinenze demaniali da destinare allo sviluppo dell'acquacoltura in Sardegna.

Art. 226

Disciplina dei canoni demaniali
ai fini di pesca e acquacoltura

1. La Giunta regionale determina, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale), i canoni per gli specchi acquei, le aree, i locali demaniali e le pertinenze destinate ad attività di pesca e acquacoltura, tenendo conto delle modalità dell'attività e della loro incidenza sull'ambiente, favorendo sistemi di allevamento in grado di garantire il rispetto dell'ambiente naturale.

2. La Giunta regionale, nella determinazione dei canoni per gli impianti produttivi, tiene conto della superficie dell'area cui si riferisce la concessione e della superficie delle strutture produttive. Il canone annuo, a prescindere dalla forma giuridica dell'impresa è determinato in base a quanto previsto dal decreto 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime).

Art. 227

Definizione di pesca professionale

1. La Regione attribuisce importanza prioritaria all'attività di pesca professionale per lo sviluppo dell'economia e del territorio della Sardegna così come inteso dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), e successive modifiche e integrazioni. Tale attività assume carattere prioritario nell'utilizzo e pianificazione del territorio, in particolare per quella esercitata nelle lagune, stagni e laghi regionali.

2. La pesca professionale non è consentita nella zona A.

Art. 228

Esercizio della pesca professionale

1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A ed è riservato ai pescatori iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne), che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti e indicati dalla DGCP negli appositi regolamenti.

2. Ciascun pescatore, entro tre mesi dalla data di rilascio della licenza, pena il ritiro della medesima, dà prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ovvero presenta dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), con cui attesti di avere inoltrato alla Commissione di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 1958, richiesta di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione e di essere in attesa di acquisire la prova dell'avvenuta iscrizione.

3. Trascorsi novanta giorni dalla data della sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 2 non avendo acquisito la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione, la Provincia ritira la licenza di pesca.

4. Il pescatore di professione autonomo in possesso di licenza di categoria A, può essere annualmente riconfermato negli elenchi di cui alla legge n. 250 del 1958, qualora, oltre alla relativa documentazione, provi l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali. Per i pescatori soci di cooperative regolarmente costituite, il pagamento dei contributi previdenziali è attestato da dichiarazioni sottoscritte dai presidenti delle cooperative ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15 del 1968.

Art. 229

Pescatori marittimi

1. I pescatori di professione residenti in Sardegna, iscritti nell'apposito registro dei pescatori marittimi in possesso della licenza marittima prevista dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) ottengono la licenza di pesca di categoria A senza l'obbligo di iscrizione nell'elenco dei pescatori di professione nelle acque interne.

2. Il pescatore in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma 1, esercita l'attività di pesca sull'imbarcazione per la quale è stata rilasciata, da parte dell'autorità marittima, la relativa licenza di pesca.

Art. 230

Apprendisti
e collaboratori dei pescatori di professione

1. Nelle acque interne i pescatori residenti in Sardegna, dal quattordicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, ottengono dalla DGCP, la licenza di pesca di categoria A, senza l'obbligo di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge n. 250 del 1958, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

2. Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territorialmente competenti.

3. Sulla licenza di pesca è apposta la dizione apprendista ed è annotato il nominativo del pescatore di professione maggiorenne con il quale l'apprendista collabora nell'esercizio dell'attività. L'apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma.

Art. 231

Pesca sportiva e dilettantistica

1. La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.

2. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria B, esclusivamente in apnea, nelle località e con le limitazioni previste dai regolamenti emanati dalla DGCP che ne rilascia l'autorizzazione ed è proibita nella zona A. Per chi pratica la pesca subacquea è obbligatoria idonea certificazione medica e copertura assicurativa.

3. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un'ora dopo la levata del sole a un'ora prima del tramonto.

Art. 232

Pesca sportiva e dilettantistica
all'interno di proprietà private

1. L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni della presente legge.

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività di pesca sportiva nella gestione degli impianti di acquacoltura e piscicoltura è rilasciata dalla DGCP, ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite da appositi regolamenti.

3. All'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la DGCP, può, altresì, autorizzare l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 in bacini all'uopo predisposti.

4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone.

Art. 233

Concessioni per l'esercizio
della pesca sportiva e dilettantistica

1. La DGCP può rilasciare concessioni di pesca a enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. La concessione è assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla carta ittica.

3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.

4. La DGCP approva lo statuto tipo delle associazioni concessionarie.

Art. 234

Tabelle

1. I titolari di concessioni e autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge devono provvedono all'installazione di tabelle nei luoghi indicati dai relativi provvedimenti, nonché chiudono, con griglie fisse su manufatto murario, i punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate nell'impianto ai fini della tutela dell'impianto stesso, ai sensi dell'articolo 33 del regio decreto n. 1604 del 1931.

2. Misure, caratteristiche e modi di apposizione delle tabelle e caratteristiche tecniche delle chiusure e griglie sono stabiliti con provvedimento della DGCP.

Art. 235

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza prescritta, ovvero sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercita-

to, ovvero con la licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500. Il titolare di licenza valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti e dei provvedimenti emanati dalla DGCP, del regio decreto n. 1604 del 1931 e del regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486 (Approvazione di un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti e dei provvedimenti emanati dalla DGCP, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale.

4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l'autorizzazione prevista nel regolamento, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600, oltre alla confisca del prodotto pescato e al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.

5. Per le violazioni concernenti l'obbligo di costruzione di scale di monta, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000, rinnovabili annualmente sino alla realizzazione della stessa, mentre per le violazioni relative all'obbligatorietà dell'autorizzazione della DGCP per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500, sanzione raddoppiata qualora la

semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone, qualora la violazione riguardi la specie siluro (*Silurus glanis*), gli importi della sanzione sono triplicati; oltre alle spese per la successiva eradicazione.

6. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle eventuali sanzioni penali e amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla DGCP, la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni oltre alla confisca del prodotto pescato e al sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi e strumenti utilizzati per la pesca e il trasporto del pesce e della conseguente obbligatoria denuncia penale alle autorità competenti se il fatto costituisce reato.

7. La sospensione della licenza di pesca prevista dall'articolo 22 ter del regio decreto n. 1604 del 1931 è applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

8. Le sanzioni principali e accessorie previste dal presente articolo sono soggette:

- a) sanzione amministrativa da 150 euro a 450 euro per chi esercita la pesca con la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
- b) sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro per chi asporta pesce in vivo da strutture autorizzate di pesca a pagamento.

9. Per la violazione degli altri obblighi previsti dalla presente legge e non contemplati, si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro, fatta eccezione per la mancata riconsegna del tesserino, che comporta esclusivamente l'esclusione dal rilascio del tesserino medesimo per la stagione di pesca successiva.

10. La DGCP esercita i poteri di sospensione o esclusione dal rilascio della licenza di pesca nei casi e con le modalità previste dalla presente legge.

11. Gli strumenti di pesca non consentiti sono assoggettati a confisca e demolizione. Il pescato è confiscato e devoluto a enti di assi-

stenza.

12. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni e la successiva riscossione di cui alla presente legge sono esercitate dalla DGCP, o da altro organismo di controllo appositamente delegato. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla normativa nazionale e regionale.

Art. 236

Agenti di vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle relative infrazioni competono:

- a) agli agenti dipendenti dalla DGCP;
- b) alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni di categoria di settore e alle guardie volontarie delle associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, cui sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza;
- c) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e alle guardie ecologiche volontarie.

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di vigilanza nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca nel territorio in cui esercitano le funzioni di vigilanza. Per le guardie volontarie, tale divieto è limitato alle giornate in cui vengono esercitate le funzioni.

4. Nell'esercizio della vigilanza, i soggetti di cui al comma 1, dopo essersi qualificati, possono chiedere alle persone trovate in esercizio di pesca l'esibizione della licenza, dell'attestazione di pagamento delle tasse di concessione regionale e del tesserino, nonché del pescato, delle esche e degli attrezzi, come previsto dalla presente legge.

5. La qualifica di guardia ittica volontaria può essere concessa a coloro che hanno frequentato apposito corso di formazione con esame finale.

6. La DGCP, o su sua delega gli OCGF o altri enti con specifiche funzioni, ovvero le associazioni di categoria di settore, organizzano, ogni due anni, corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie di cui al comma 1, lettera b), di durata non inferiore a quaranta ore. Organizzano, altresì, corsi di aggiornamento per agenti di vigilanza quando ne rilevino l'effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore o dall'introduzione di sistemi innovativi nella gestione delle acque interne. La durata dei corsi di aggiornamento è commisurata all'entità delle nuove competenze da acquisire. Ai corsi di aggiornamento sono tenuti a partecipare gli agenti dipendenti e le guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni di categoria di settore. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento è valutata ai fini del rinnovo della qualifica di guardia giurata.

7. Le associazioni titolari di guardie volontarie di categoria di settore o naturalistiche organizzano, su autorizzazione della DGCP, corsi di formazione e aggiornamento per aspiranti guardie ittiche volontarie e guardie ittiche volontarie abilitate.

Art. 237

Ricorsi amministrativi

1. Avverso i provvedimenti della DGCP adottati nell'esercizio delle funzioni proprie di cui alla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso in opposizione, entro i termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

Art. 238

Ripartizione dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tasse di cui alla presente legge sono ripartiti annualmente nella misura del 60 per cento fra la DGCP, OGCM o altri enti con specifiche competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale e del 20 per cento fra le associazioni di categoria, su presentazione di specifici progetti legati all'attuazione della presente legge; la Regione utilizza il 10 per cento della restante quota per il finanziamento di eventuali analoghi progetti proposti dalle associazioni.

Titolo VI

Norme transitorie finali e capitoli di spesa

Art. 239

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2015 e a euro 3.000.000 per gli anni 2016 e 2017, si fa fronte:

- a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2015, euro 1.300.000 per gli anni 2016 e 2017, mediante utilizzo dei proventi di cui alla presente legge derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative e dalla riscossione della tassa regionale sulla caccia;
- b) quanto a euro 500.000 per l'anno 2015, euro 1.700.000 per gli anni 2016 e 2017, mediante utilizzo di quota parte delle risorse stanziare nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2015-2017 alle strategie 04 (Ambiente e territorio - responsabilità e opportunità) e 06 (Economia: il lavoro come intrapresa).

2. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare con proprio

decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dagli anni successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati.

Art. 240

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).